

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Maria Teresa Spanu

PRESIDENTE f.f. DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

Assemblea generale della Corte del 31 gennaio 2026



Allegoria della Giustizia e della Pace – Corrado Giaquinto

RELAZIONE INTEGRALE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI CAGLIARI PER L'ANNO 2025

Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione a questa cerimonia, che, al di là della sua formalità, è espressione del profondo legame che ancora tiene unito l'organismo giustizia.

Grazie a tutti i magistrati di ruolo e ai magistrati onorari - il cui apporto è essenziale per il funzionamento degli uffici giudiziari -, grazie al personale amministrativo, che si adopera con massimo impegno per assicurare un servizio efficiente, grazie ai funzionari dell'Ufficio per il processo e a tutto il personale assunto a tempo determinato, che hanno supplito alle gravi scoperture degli organici amministrativi e hanno fornito un rilevante contributo al lavoro giudiziario.

E, infatti, la cronica carenza di organico - che le applicazioni di personale di magistratura e amministrativo non possono veramente risolvere -, il susseguirsi di modifiche legislative non sempre di agevole e univoca interpretazione, e, in generale, l'insufficienza di mezzi non hanno impedito agli uffici giudiziari del distretto di ottenere risultati positivi sia nella riduzione della durata dei processi che nello smaltimento dell'arretrato e questo si deve allo sforzo incessante di tutti gli operatori.

E' doveroso segnalare l'infaticabile cura profusa dai magistrati e dal personale amministrativo nello svolgimento del proprio lavoro, espressione dello spirito di servizio e della consapevolezza delle importanti ripercussioni che l'amministrazione della giustizia ha nella sfera di coloro che vi fanno ricorso.

Un particolare ringraziamento va rivolto al personale della Segreteria di questa Corte e del Consiglio Giudiziario, la cui encomiabile opera - che ho avuto personalmente modo di apprezzare in questo periodo - è rivolta a tutti gli Uffici del Distretto.

Un sentito ringraziamento anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale Regionale, al Corpo dei Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale e a quella Locale per l'attività prestata nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Un saluto speciale ai giovani magistrati, i quali svolgono i primi passi della loro carriera in un momento di crisi profonda del concetto stesso di Giustizia, spesso offuscato da sterili polemiche, che minano e ostacolano un positivo approccio dei cittadini nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Viviamo l'epoca in cui - seppure sia messa in discussione la funzione della magistratura, la sua indipendenza e la sua onestà intellettuale - è forte la richiesta di tutela e garanzia dei diritti e dei valori riconosciuti dalla Costituzione.

In questo terreno insicuro maturano la diffidenza e il sospetto e può diventare davvero difficile svolgere serenamente il proprio lavoro.

Quindi un sentito augurio di preservarsi saldi nei principi che da sempre hanno animato l'intera magistratura e di non farsi travolgere dalla paura e dalla debolezza.

Ed, invero, solo mantenendo il rispetto delle istituzioni e delle regole può essere rinnovato, dentro e fuori dalle aule giudiziarie, il sentimento di fiducia verso la Giustizia.

Un saluto particolare va rivolto agli avvocati, la cui opera professionale è indispensabile per realizzare gli obiettivi di una corretta amministrazione della Giustizia.

Un saluto anche agli operatori sindacali, chiamati a svolgere una funzione sociale importantissima, e ai giornalisti, con l'invito a non cedere alle facili banalizzazioni delle decisioni giudiziarie che la globalizzazione culturale a volte ci propone.

Un saluto e un grande ringraziamento, per il contributo reso con la propria professionalità, ai magistrati, al personale amministrativo e agli avvocati, che sono andati in pensione.

Voglio ricordare, poi, le colleghe dott.ssa Tiziana Marogna e Paola Murru, la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto non solo negli affetti ma anche nella funzione giudicante in cui hanno prestato un'instancabile e lodevole opera per tanti anni.

CONSIDERAZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

Il tempo che viviamo è di profonda crisi: si lamenta la perdita di funzione della Giustizia ed è diffuso un senso di insoddisfazione dei cittadini verso la tutela ricevuta.

In questo panorama si inseriscono modifiche legislative, non sempre armoniche rispetto alla disciplina in cui sono innestate, pensate per un sistema già in equilibrio ed efficienza, invece che in cronico affanno, con conseguente negativo *feedback* sull'operato della magistratura a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'introduzione di modifiche strutturali, mirate all'efficientamento del sistema, può ottenere i risultati previsti se si siano adottati meccanismi di intermediazione tra il vecchio e il nuovo e si siano predisposti mezzi eccezionali, anche transitori, per eliminare, o ridurre grandemente, il passivo giudiziario prima di mettere in opera il meccanismo riformato.

Di contro, la visione statica, invece che diacronica, dell'impatto delle riforme sulla situazione preesistente ne pregiudica l'immediato effetto risolutore.

A rimuovere rapidamente gli annosi ostacoli al raggiungimento di una giustizia snella e soddisfacente, non si sono dimostrate dirimenti nei tempi sperati neppure le misure trasversali di inserimento di nuove figure professionali, quali i funzionari dell'Ufficio per il Processo, i quali, pur con grande disponibilità ed entusiasmo, non erano muniti di sufficiente esperienza per rendere da subito ottimale il previsto

meccanismo deflattivo e, in molti, hanno preferito scegliere strade lavorative diverse ma con la sicurezza dell'impiego a tempo indeterminato, essendo mancata una rapida risposta certa alla annunciata stabilizzazione.

Inoltre, l'introduzione di nuove competenze, come quelle in materia di convalida dei trattenimenti di cui al d.l. n. 145/2024, ha determinato un forte impatto sull'organizzazione del lavoro giudiziario in Corte d'Appello, già impegnata a superare le criticità correnti di un apparato di persone e mezzi sottodimensionato rispetto alle esigenze effettive.

Il veloce *turn over* che connota gli uffici giudiziari più piccoli e la cronica scopertura di organico che affligge i più grandi - ove anche i normali avvicendamenti creano squilibri nell'ordinaria gestione degli affari, non facilmente assorbibili con i meccanismi interni nell'attesa dello svolgimento delle procedure di tramutamento ordinario - costituiscono, infatti, un grosso impedimento al pieno raggiungimento della ragionevole durata del processo ed al funzionamento a regime del c.d. rito Cartabia.

L'ingresso di numerosi nuovi magistrati nell'ultimo periodo, per quanto abbia liberato nuove risorse, non ha ancora consentito di recuperare l'arretrato formatosi in passato negli uffici che hanno registrato per anni elevate scoperture.

Non si può sottacere neppure la grande difficoltà ed i sacrifici affrontati - conseguenti anche alla inadeguatezza degli organici esistenti - nel perseguire gli obiettivi PNRR.

Non si può, altresì, fare a meno di evidenziare che le misure straordinarie approntate con il d.l. n. 117/2025 costituiscono un estremo quanto intempestivo tentativo di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del DT, a sua volta pregiudicato da anni di insufficienti risorse per lo smaltimento dell'arretrato.

Neppure il previsto ausilio dei magistrati in tirocinio può produrre rilevanti incrementi di produttività ai fini degli obiettivi PNRR, semmai aggravando l'impegno dei consiglieri d'appello della responsabilità dell'onere formativo dei giovani, tra i quali solo eccezionalmente può individuarsi qualche risorsa già in grado di fornire valido ausilio alla definizione dei procedimenti.

Ma ancor più grave, in quest'epoca di rimeditazione del ruolo della magistratura, è il sospetto che aleggia attorno all'indipendenza dei magistrati, che sembra essersi scollegata dalla posizione primaria che la Costituzione le ha riservato.

Per garantire il vigore di questo principio non è però sufficiente dividerne intimamente la sacralità, ma è necessario che il valore attribuitogli sia percepibile all'esterno, nella coscienza che il nostro ruolo in società è di servizio e non di potere e che l'autorevolezza della carica va sostenuta dalla credibilità della posizione e accompagnata da riservatezza e discrezione, oltre che dal reciproco rispetto dei ruoli istituzionali svolti.

Il dibattito, anche acceso, che si svolge attorno alla prospettata riforma sulla separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti non deve, d'altra parte, distogliere l'attenzione da quelli che sono i problemi reali della giustizia e, segnatamente, la pluriennale insufficienza di persone e mezzi da impiegare per mettere la magistratura in condizione di rispondere efficacemente alla domanda di giustizia.

Infatti, le riforme introdotte, o che si vogliono introdurre nella organizzazione giudiziaria, potrebbero non produrre gli effetti sperati se non si interviene su aspetti strutturali che possano concretamente efficientare il servizio.

Gli obiettivi della durata ragionevole del processo e quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono, invero, compatibili con un sistema non emergenziale, in cui sia effettivamente possibile coniugare le quantità richieste dagli standard europei con la qualità della decisione, ribadita dall'art. 4 D.L. 117/25, venendo altrimenti l'urgenza del decidere costretta ad una valutazione approssimativa, minata alla base da un carico di lavoro non veramente esigibile.

Ecco perché la fruttuosità della c.d. Riforma Cartabia potrà compiutamente apprezzarsi, sia nel settore civile che in quello penale, soltanto quando il numero dei procedimenti in carico ai magistrati sarà ridotto ad una quantità che consenta la conoscenza immediata del fascicolo, l'elaborazione di una proposta conciliativa, la decisione ravvicinata e meditata.

*

Presso il Distretto Sardo il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria anche nel periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025 ha registrato numerose applicazioni per far fronte alla cronica scopertura di personale amministrativo e di magistratura, il cui organico dovrebbe peraltro essere finalmente adeguato al reale fabbisogno dell'utenza.

La problematica della carenza di organico amministrativo riguarda tutti gli uffici giudiziari del distretto sardo.

Al 30-06-2025 il personale amministrativo presentava una scopertura pari al 22% presso la Corte d'Appello di Cagliari, dell'8% presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, del 25% presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, del 15% presso il Tribunale di Cagliari; nella sezione distaccata della Corte d'Appello di Sassari la scopertura è del 37%, del 12% presso il Tribunale di Sorveglianza, del 21% presso il Tribunale per i Minorenni, del 23% presso il Tribunale Ordinario; il Tribunale di Nuoro aveva una scopertura del 25% e l'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro del 30%; il Tribunale di Tempio Pausania registrava una scopertura del 20% e i Tribunali di Lanusei e di Oristano una scopertura rispettivamente del 15% e del 20%. Presso gli Uffici Nep del distretto si riscontrava una scopertura variabile tra il 61% presso il Tribunale di Nuoro, il 50% presso il Tribunale di Tempio Pausania e il 36% presso la Corte d'Appello di Cagliari e il Tribunale di Oristano.

Si deve al lavoro svolto dal personale a tempo determinato se gli uffici hanno comunque potuto funzionare e hanno evitato la paralisi. E' quindi auspicabile la stabilizzazione integrale di questo personale, che ha raggiunto un ottimo livello di professionalità ed è diventato una preziosa quanto indispensabile risorsa per gli uffici.

Negli uffici giudicanti sono presenti i dirigenti amministrativi soltanto presso la Corte d'Appello di Cagliari e presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari.

Per quanto riguarda l'organico della magistratura, la presa di servizio da parte dei M.O.T. nominati con D.M. 4-12-2022 consentirà nell'anno 2026 di ridurre notevolmente la scopertura presente in tutti gli uffici giudiziari di primo grado, mentre in Corte d'appello si è ancora in attesa della pubblicazione dei posti rimasti vacanti nel settore penale.

Non sono attese immediate variazioni all'attuale composizione dell'organico per effetto della riforma del Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, la cui entrata in vigore, ulteriormente rinviata, è di incerta attuazione, come riferito dalla Commissione Ministeriale, che ha annunciato l'intenzione di procedere a una revisione della riforma da affidarsi a un disegno di legge, raccogliendo le preoccupazioni dei giudici minorili circa la prevista articolazione dei tribunali per i minorenni in sezioni distrettuali e circondariali.

Il processo telematico, da anni in funzione nel settore civile, ha radicalmente e positivamente mutato l'organizzazione del lavoro, arrecando rilevanti benefici all'organizzazione dei servizi di cancelleria e del lavoro giudiziario.

Tutti gli uffici penali hanno invece lamentato e segnalato criticità nel funzionamento del nuovo applicativo penale APP, che necessita di miglioramenti ed ha creato notevoli difficoltà di utilizzo e incertezze nella gestione dei procedimenti.

Dovrà essere verificata nel tempo la concreta incidenza delle limitazioni alle impugnazioni e degli incentivi alla rinuncia introdotti dalla riforma Cartabia così come gli effetti positivi della modifica del regime di procedibilità con aumento della tipologia dei reati perseguibili a querela, mentre è moderatamente già apprezzabile l'effetto deflattivo derivante dall'ampliamento dell'ambito di operatività dell'art. 131 bis c.p., applicabile retroattivamente, e dall'abrogazione del V comma dell'art. 599 bis c.p.p.

Gli uffici penali hanno segnalato anche che la definizione dei procedimenti nella forma della camera di consiglio non partecipata è risultata gradita a tutte le parti del procedimento.

Allo stato, risulta che le nuove pene sostitutive non hanno avuto, in appello, l'impatto positivo perseguito con la riforma per contenere i lunghi tempi di esecuzione delle pene brevi.

*

La **Corte d'appello di Cagliari-Sezione Civile** ha ottenuto soltanto nella seconda metà del 2025 l'integrale copertura dell'organico, che ha consentito il miglioramento degli indicatori di performance rimasti negativi negli anni 2022-2023 a causa della riduzione del numero dei magistrati in servizio. Il trend negativo ha registrato un'inversione di tendenza già nell'anno 2024, a seguito del trasferimento di nuovi magistrati e della riorganizzazione del lavoro degli addetti U.P.P. con l'adozione del nuovo progetto per il neocostituito Ufficio per il Processo.

La disponibilità di nuove risorse ha consentito di abbattere notevolmente l'arretrato formatosi negli anni precedenti e di coordinare il lavoro svolto dai consiglieri istruttori con quello collegiale, senza particolari criticità. L'introduzione del ruolo monocratico ha inoltre accelerato i tempi di definizione, consentendo al consigliere istruttore di avere immediata conoscenza dei procedimenti chiamati alla prima udienza e di adottare, ove la natura e complessità della causa lo consenta, la modalità di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Le udienze, ad eccezione dei casi in cui è fatta istanza di trattazione scritta, peraltro non frequente, sono celebrate in presenza secondo fasce orarie programmate tempestivamente e inserite nel fascicolo telematico.

Va rilevata la ridotta incidenza delle conciliazioni sul numero di definizioni, seppure concretamente sollecitate mediante formulazione di adeguate proposte; l'indisponibilità manifestata dalle parti - le quali insistono per la pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria, nonostante la serialità delle decisioni in alcuni filoni di contenzioso (somministrazione, rapporti bancari, opposizione a ordinanza-ingiunzione e altri) - ha reso superfluo il rinvio alla mediazione.

Nel corso del periodo non sono emerse particolari questioni di rilevanza socio-economica, che abbiano inciso per complessità e/o numero sulla trattazione delle sopravvenienze; si segnala l'ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia Unione Europea ex art. 267 TFUE, emessa dalla Corte nel gennaio 2025 in materia di Euribor.

A seguito dell'introduzione delle nuove competenze previste dal D.L. 11-10-2024 n. 145, conv. dalla legge 9-12-2024 n. 187, con variazione tabellare del 19-12-2024 è stata attribuita alla sezione civile la trattazione dei reclami avverso i provvedimenti di sospensiva dei provvedimenti ex art. 35 D.lgs. n. 25/2008.

Nel settore lavoro/previdenza vanno menzionate, per la complessità e numero, le cause relative al Fondo di Garanzia, alle prestazioni Inail, licenziamenti, precari della scuola, contratti a termine, opposizione a cartelle e avvisi di addebito.

Non risultano casi di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.

Sono in corso le misure straordinarie adottate ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 117/2025 per il raggiungimento dell'obiettivo PNRR di smaltimento e per la riduzione del *Disposition Time*.

Il magistrato trasferito presso la sezione civile in base alle nuove disposizioni di cui al D.L. 117/2025 è stato assegnato in via temporanea al sottogruppo lavoro e previdenza, settore che ha maggiormente risentito delle vacanze in organico.

I dati estrapolati dall'ufficio confermano la positiva evoluzione, come emerge dalle tabelle sotto riportate:

SMALTIMENTO CIVILE - OBIETTIVO INTERMEDIO 31.12.2024

SEDE CORTE D'APPELLO	ANNO 2019	ANNO 2025 - AL 30 GIUGNO 2025						
		ANNO DI ISCRIZIONE				fascicoli pendenti al 30.06.25 ed iscritti fino al 2017	Var % 2019 vs 2025	Obiettivo intermedio al 31.12.24
CAGLIARI	Fascicoli pendenti al 31.12.19 ed iscritti fino al 2017 (arretrato 2019)	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2017			
			608	0	0	1	0	1

Dal monitoraggio per il PNRR, eseguito dal Ministero, risultano i seguenti dati:

SMALTIMENTO CIVILE – OBIETTIVO 2026

Distretto	Sede di corte di appello	Anno 2022	I semestre 2025					fascicoli pendenti al 30.06.25 ed iscritti tra il 2018 ed il 2022	var % Isem25 vs 2022
			anno di iscrizione						
		fascicoli pendenti al 31.12.22 ed iscritti tra il 2018 ed il 2022	2018	2019	2020	2021	2022		
CAGLIARI	CAGLIARI	1.978	9	10	32	95	212	358	-81,90%
CAGLIARI	SASSARI	1.513	1	1	1	9	78	90	-94,10%
Totale nazionale		179.306	599	2.798	5.512	10.269	16.726	35.904	-80,00%

Distretto	Sede di corte di appello	Anno 2019			Anno 2020		
		iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR	iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR
CAGLIARI	CAGLIARI	1.182	1.674	1,42	938	1.164	1,24

CAGLIARI	SASSARI	871	1.106	1,27	691	812	1,18
Totale nazionale		104.277	131.878	1,26	84.590	97.560	1,15

Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR	iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR	iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR
1.097	1.301	1,19	1.085	1.097	1,01	1.130	945	0,84
1.019	1.021	1,00	1.028	943	0,92	1.142	1.324	1,16
93.751	112.469	1,20	88.736	108.774	1,23	86.954	104.405	1,20

Anno 2024			I semestre 2025		
iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR	iscritti CEPEJ	definiti CEPEJ	CR
1.065	1.084	1,02	518	665	1,28
791	905	1,14	504	585	1,16
88.010	99.334	1,13	47.075	57.256	1,22

La seguente tabella conferma il raggiunto equilibrio tra nuove iscrizioni e definizioni nel contenzioso ordinario e il ricambio immediato nei procedimenti di volontaria giurisdizione, per i quali è rimasto costante l'esaurimento degli affari nel tempo strettamente necessario all'audizione delle parti e al compimento di eventuali approfondimenti istruttori, senza formazione di arretrato; una maggiore sofferenza si è registrata nel settore lavoro/previdenza, che ha raggiunto la copertura dell'organico soltanto nel settembre 2025.

FASCICOLI ISCRITTI TRA IL 01/07/2024 E IL 30/06/2025	
CONTENZIOSO CIVILE	521
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	338
LAVORO/PREVIDENZA	310
TOTALE	1.169

FASCICOLI DEFINITI TRA IL 01/07/2024 E IL 30/06/2025	
CONTENZIOSO CIVILE	695
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	379
LAVORO/PREVIDENZA	316

TOTALE	1.390
--------	-------

La composizione del contenzioso ordinario è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al periodo precedente.

Nell'ambito del monitoraggio PNRR sono stati resi disponibili i dati aggiornati al 30-06-2025, allegati alla delibera C.S.M. n. 122/VV/2025, di seguito riportati

Sede	Situazione giugno 25	Definizioni I sem anno 2025	Clearance Rate I sem anno 2025	Pendenze civili 30/06/25	Variazione pendenze totali (25/19)	Variazione pendenze 22 (target PNRR) al 30/06/25	Disposition Time 30/06/25*	Variazione Disposition Time 25/19 (target PNRR)	Organico	Presenze giuridiche 29/08/25	Pendenze civili su presenti	MOT
Cagliari	Monitoraggio	665	1,28	1.880	-22%	-82%	512	-2%	22	18	104	2

Nel **settore penale**, i dati statistici delle due sezioni ordinarie relativi al 2024/2025 rispetto all'anno precedente mostrano, a fronte di un lievissimo aumento delle sopravvenienze (+24), una sensibile diminuzione delle definizioni (-397), mantenendosi comunque la tendenza di erosione delle pendenze (-157) e l'assenza di arretrato, pur con un contenuto decremento dell'indice di produttività (C.R. - 0,439) che comunque resta al di sopra dell'obiettivo indicato dal PNRR.

Si conferma una costante buona capacità di smaltimento che si è raggiunta, da un lato, grazie al pieno organico dei consiglieri fino al 30.6.2025, dall'altro, grazie al fondamentale apporto dei funzionari addetti all'Ufficio per il Processo senza i quali non si sarebbe potuto raggiungere l'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato (- 157 di pendenze pari al -13,79% delle pendenze iniziali).

I risultati positivi finora conseguiti nel fronteggiare le sopravvenienze e nel ridurre l'arretrato hanno anche consentito di contenere i tempi di fissazione dei processi sopravvenuti entro dieci mesi/un anno, salvo quelli più urgenti e i prioritari fissati nel giro di qualche mese.

La durata media dei procedimenti definiti nel periodo di riferimento, secondo i dati estratti dall'ufficio è pari a 409 giorni, sotto la soglia della c.d. Legge Pinto. Si tratta di una tendenza positiva di riduzione del D.T. se si considera che per il periodo luglio 2023/giugno 2024 la durata media dei procedimenti definiti era di 562 giorni.

Peraltro, il mantenimento delle performance sopra riportate potrebbe avere una significativa flessione nel breve/medio termine in considerazione della scoperta di organico venutasi a creare a seguito del pensionamento del presidente della prima sezione, del decesso del presidente della seconda sezione e della scoperta di due posti di consigliere.

Fondamentale, inoltre, la stabilizzazione degli AUPP ormai prossimi alla scadenza contrattuale del 30 giugno 2026.

Per comodità espositiva si riportano i dati relativi alle due sezioni:

Pendenti 1.07.2024	Sopravvenuti nel periodo	Definiti nel periodo	Pendenti 30.06.2025	C.R.
1138	991	1148	981	1,158
Prima Sezione	548	609		1,111
Seconda Sezione	443	539		1,217

PENALE ORDINARIO 2023/2024 PRIMA E SECONDA SEZIONE

Pendenti 1.07.2023	Sopravvenuti nel periodo	Definiti Nel periodo	Pendenti 30.06.2024	C.R.
1716	967	1545	1138	1,597

2024/2025 I E II CORTE DI ASSISE D'APPELLO

Pendenti al 1.07.2024	Sopravvenuti nel periodo	definiti nel periodo	Pendenti al 30.06.2025	C.R.
10	6	10	6	1,66

2023/2024 I E II CORTE DI ASSISE D'APPELLO

Pendenti al 1.07.2023	Sopravvenuti nel periodo	definiti nel periodo	Pendenti al 30.06.2024	C.R.
10	11	11	10	1

I dati statistici delle due Corti d'Assise d'appello confermano il perdurare dell'elevata definizione dei procedimenti, con un minimo decremento dei processi definiti nel periodo (-1) a fronte di un significativo decremento dei processi sopravvenuti (-5, pari al 45,45%) e un C.R. pari a 1,66 (+ 0,66 rispetto al periodo precedente) decisamente al di sopra degli obiettivi PNRR.

Secondo le rilevazioni trimestrali DGSTAT la durata media dei procedimenti definiti tra il terzo trimestre 2024 ed il secondo trimestre 2025 è stata di 330,75 giorni, mentre per gli stessi trimestri 2023/2024 era di 234 giorni. Si tratta di tempi assolutamente ragionevoli, tenuto conto, in ogni caso, della prioritaria definizione dei procedimenti con detenuti.

Va altresì segnalato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.l.vo n. 150/2022, sono stati adottati provvedimenti di differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla giustizia riparativa (artt. 42-60, 92 e 93 d.lgs. 150/2022) al 30.6.2023, del processo penale telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025 (D.M. 206/2024 del 27/12/2024, Regolamento che modifica il D.M. 29 dicembre 2023, n° 217 in materia di processo penale telematico).

Si registra attualmente un significativo incremento della definizione dei procedimenti nella forma della camera di consiglio non partecipata (quelli residui ex art. 23 bis D.L. n. 176/2020 e quelli ex art. 598 bis c.p.p.) che si va attestando su una media del 50% anche in conseguenza di protocolli con i COA che incentivano il ricorso alla trattazione scritta (risultata comunque gradita alle varie parti del processo).

Sugli effetti dell'operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale si osserva che già tra il periodo 2022/2023 e il 2023/2024 si è registrata una apprezzabile riduzione delle sopravvenienze (-324).

Non è comunque rilevabile l'incidenza avuta da ciascuna delle limitazioni alle impugnazioni e degli incentivi alla rinuncia ad esse introdotti dalla riforma Cartabia.

In relazione all'incidenza delle modifiche introdotte sui singoli istituti si riportano schematicamente i dati statistici potuti estrapolare dagli applicativi ministeriali.

		Prima sezione	Seconda sezione	Totali
A1)	Ndp totali	51	66	117
A1)	Ndp querela	4	13	17
A1)	Ndp prescrizione	28	34	62
A2)	Tenuità del fatto	20	11	31
A3)	Sospensione con messa alla prova	2	0	2

A4)	Concordato	53	51	104
C) e D)	Limitazioni alle impugnazioni	0	0	0
F)	Sanzioni sostitutive	9	18	27
G)	Proroga rito emergenziale	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE
I)	Improcedibilità			
	1)	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE	NON RILEVABILE
	2) Se si intende improcedibilità per decorso termini massimi di durata del giudizio	0	0	0
	3) Tempi medi trasmissione dal tribunale (SIRIS)			91
	4) Tempi medi invio in corte (SIRIS)			42

Gli effetti positivi in termini di celere definizione dei processi della modifica del regime di procedibilità con aumento della tipologia dei reati perseguibili a querela si confermano, allo stato, per l'appello non significativi, come denota il dato delle sentenze pronunciate in appello per l'improcedibilità sopravvenuta per la mancanza di querela pari a 17, ridottesi rispetto al 2023/2024 (23) e al 2022/2023 (28), a fronte delle complessive sentenze di dichiarazione di non doversi procedere per differenti ragioni (escluso il superamento dei termini di definizione dell'impugnazione, il cui dato è sempre pari a zero) adottate nel periodo pari a 117 a fronte delle precedenti 116.

L'ampliamento dell'ambito di operatività dell'art. 131 bis c.p., applicabile retroattivamente per gli aspetti più favorevoli rispetto alla precedente formulazione, ha avuto effetti moderatamente apprezzabili nel periodo, in cui sono state depositate complessivamente 31 sentenze, con una significativa flessione rispetto al 2023/2024 (75 sentenze).

L'incidenza dell'ampliamento dell'ambito dei reati per cui è consentita la richiesta di messa alla prova anche per i processi pendenti in appello si è confermata del tutto trascurabile, risultando globalmente due casi di ammissione con conclusione positiva comportante l'estinzione del reato, rispetto all'unico caso del 2023/2024.

Il venir meno, con l'abrogazione del V comma dell'art. 599 bis cpp, del divieto di concordato per i reati in precedenza esclusi, ha avuto, anche per il periodo in considerazione, effetti positivi sulla definizione semplificata dei processi pendenti comportando l'adozione di complessive 104 sentenze. Il dato complessivo di 27 sentenze in cui sono state applicate le pene sostitutive, conferma come ancora le nuove pene non abbiano avuto, in appello, l'impatto positivo perseguito con la riforma per contenere i lunghi tempi di esecuzione delle pene brevi.

La classe forense continua a mostrare scarso gradimento per le nuove pene introdotte in sostituzione di quelle detentive (sono rari i casi di richiesta da parte del difensore), preferendo le tradizionali misure alternative alla detenzione in sede di esecuzione pene (soprattutto l'affidamento in prova ai servizi sociali).

Deve, peraltro, evidenziarsi che, nonostante il numero elevato di condanne a pena detentiva non superiore ai quattro anni non sospesa, nella maggioranza dei casi, sulla base di elementi oggettivi concreti, risulta negativa la prognosi richiesta al giudice sulla maggiore idoneità delle pene sostitutive alla rieducazione del condannato e sul loro assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati nonché sull'osservanza delle eventuali prescrizioni da parte del condannato.

Si tenga presente, infine, che l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi in appello è subordinato alla deduzione di specifici motivi sul punto, non potendo la Corte disporre la sostituzione d'ufficio.

Nonostante l'avvenuta conclusione, fin dal 3 aprile 2023, di un Protocollo fra tutti gli Uffici Giudiziari locali (Corte d'appello di Cagliari, Tribunale ordinario di Cagliari, Tribunale di Sorveglianza di Cagliari), l'Ordine degli avvocati di Cagliari e l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione esterna delle pena, con diretto coinvolgimento degli avvocati negli adempimenti previsti nel Protocollo per velocizzare la definizione del processo, tranne rari casi, è risultato necessario il differimento dell'udienza per consentire al difensore di munirsi di procura speciale e produrre la documentazione necessaria ed indicata nel Protocollo, in relazione a ciascuna pena sostitutiva richiesta. Pur risultando, nei limiti del carico delle udienze già fissate, contenuto il differimento, esso comporta pur sempre un allungamento della durata del processo e l'impossibilità di inserire nel sistema informatico l'annotazione dell'avvenuta adozione del dispositivo "*provvisorio*" senza farne derivare la decorrenza dei termini per il deposito della sentenza, per mancata adozione di modifica

adattativa alla nuova esigenza processuale che contempla la possibilità di un dispositivo da confermare o integrare in data successiva.

Come nell'anno precedente, non vi sono state pronunce d'improcedibilità per superamento del termine di durata del processo d'appello previsto dalla l. n. 134/2021, ciò grazie all'opportuno rilevamento di detto termine in sede di esame preliminare degli appelli penali (di seguito "spoglio"), secondo la *best practice* da tempo applicata nel settore penale e continuamente aggiornata in relazione all'insorgenza di rilevazione di ulteriori dati in dipendenza del mutare del quadro normativo (nessun aggiornamento si è reso necessario in relazione all'ipotesi di inammissibilità dei motivi d'appello, per loro genericità perché l'esame di detto profilo avveniva già secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, sostanzialmente precursore della modifica introdotta), con conseguente fissazione dell'udienza per la decisione dell'impugnazione in data più che tempestiva rispetto ad esso. Tale analisi è finalizzata, in sintesi, a verificare l'eventuale sussistenza di cause di inammissibilità; a individuare la Sezione competente alla trattazione, i termini di prescrizione dei reati e, in alternativa per i reati commessi dal 1.1.2020 quelli di improcedibilità del processo, quelli di scadenza di misure cautelari, il grado di priorità del procedimento con riferimento ai relativi parametri normativi, a verificare eventuali incompatibilità dei consiglieri ed infine ad attribuire un valore ponderale ad ogni procedimento con riferimento alla difficoltà del medesimo (da 1 a 7), ricavata da una serie di parametri, tra i quali, il numero degli imputati e delle imputazioni, la gravità dei reati ascritti, la durata del processo di primo grado, la consistenza del materiale probatorio acquisito in primo grado, l'estensione e la quantità dei motivi d'appello, la difficoltà delle materie trattate e quant'altro.

Il numero delle pronunce di estinzione del reato per prescrizione pronunciate dalle sezioni penali ha avuto una significativa riduzione nel periodo in considerazione, passando dalle 104 del 2023/2024 alle attuali 62 (pari al - 40,4%). Di regola tali pronunce sono dovute a prescrizioni verificatesi in primo grado o nel periodo intercorrente dalla pronuncia della sentenza impugnata alla trasmissione del fascicolo in appello o dalla prossimità del maturare della prescrizione in un termine che non consente neppure l'adozione del decreto di fissazione dell'udienza nel rispetto del termine di comparizione previsto per legge.

Il tempo medio di trasmissione dei fascicoli dei Tribunali, calcolato con riguardo a tutti gli appelli, è in media di 91 giorni a fronte dei 63 del 2023/2024.

Il tempo medio di trasmissione dei fascicoli in Cassazione, dal momento del deposito del ricorso, è di 42 giorni a fronte dei 61 giorni del periodo precedente.

Il contributo fornito dagli AUP ha consentito una rimodulazione dell'attività di esame preliminare degli appelli (spoglio) con la predisposizione di un nuovo vademecum, valorizzando maggiormente le loro funzioni di collegamento (c.d. trasversali) fra il magistrato e il restante personale di cancelleria

di ruolo, in particolare affiancando allo spoglio anche l'attività di predisposizione dei decreti di citazione in coordinamento con gli *staff* dei Presidenti di Sezione e delle bozze per la liquidazione dei compensi ai difensori.

Ma l'attività primaria degli AUPP resta quella di assistenza dei consiglieri ai quali sono affiancati nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, attività nella quale hanno acquisito una elevata formazione professionale con lo studio dei fascicoli per ogni singola udienza; con ricerche giurisprudenziali anche complesse; con la creazione di modelli di decisione per le fattispecie di reato più ricorrenti sulla base dell'analisi delle sentenze della Corte e standardizzazione delle risposte ai motivi d'appello; con la predisposizione delle bozze dei provvedimenti e anche di sintetici vademecum operativi in materia di Mandati di Arresto Europei (di competenza della prima sezione) e di convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo.

*

La **Sezione Distaccata di Sassari della Corte d'Appello** ha visto confermare, nella **Sezione Civile**, il positivo andamento già riscontrato nel precedente periodo, tenuto conto della variabile della scopertura dell'organico protrattasi, invero, fino al mese di novembre 2024.

Particolare attenzione meritano gli indicatori di performance PNRR, che evidenziano tutti dati positivi. Nel periodo di rilevazione si registra un incremento di oltre il 10% del numero dei procedimenti definiti (n. 1143 rispetto ai n. 1035 di cui al periodo precedente), a fronte di un non trascurabile aumento delle sopravvenienze del 47% (n. 1156, rispetto ai n. 785 di cui al periodo precedente).

Il rapporto tra definiti e sopravvenuti nel 2024 si è lievemente attestato sotto l'unità stante la scopertura registrata fino al mese di novembre 2024; tuttavia, già nel solo primo semestre 2025, la sezione è, riuscita a riconfermare il *trend* positivo del 2023, con un CR che si attesta sul valore del 1,16 sostanzialmente in linea con quello nazionale (1,20).

Il dato positivo si rinviene, altresì, nella riduzione Cepej (costante dall'anno 2020), la cui variazione alla data del 30.06.2025 risulta pari a -94% rispetto alla *base-line* del 31.12.2019.

La riduzione del 33% (sempre rispetto alla base line del 2019) del *Disposition Time* registrata nel periodo di rilevazione (339 giorni) rappresenta un dato di sicuro rilievo nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, considerato sia che la sezione vanta un pieno organico solo dal novembre 2024 sia la costante inosservanza dei tempi di deposito delle sentenze da parte dei Giudici Ausiliari, i quali hanno definito tutti procedimenti in loro carico secondo il piano di smaltimento a tal fine predisposto.

La composizione della pendenza (aggregato PNRR) evidenzia per il 2024/2025 vs 31-12-2019 una rilevante diminuzione del numero di cause pendenti oltre i cinque anni (1 procedimento), di quelle tra i 3 e i 5 anni (80 procedimenti) nonché di quelle fino ai tre anni (199 procedimenti), ottenuta anche

grazie all'apporto degli addetti all'ufficio per il processo e, in parte, dei Giudici Ausiliari, per quanto sotto il livello produttivo previsto dalla legge n. 98/13.

Può affermarsi il totale raggiungimento dell'obiettivo previsto dal PNRR per lo smaltimento delle pendenze al dicembre 2024, nonché, il pieno raggiungimento anche dell'obiettivo previsto per il 30 giugno 2026.

Si evidenzia altresì come la Corte abbia, anche in virtù dell'ausilio fornito dagli UPP, aumentato il numero di procedimenti definiti con modalità semplificata (*ex art. 281sexies cpc*) passando dalle n. 89 sentenze pronunciate nel periodo 1.7.2023/30.6.2024 alle n. 134 pronunciate nel periodo 1.7.2024/30.06.2025.

A ciò devono aggiungersi i procedimenti assoggettati al rito del lavoro e definiti con sentenza *ex art. 437 cpc* risultati essere n. 12 nel periodo 1.7.2023/30.6.2024 e n. 13 nel periodo 1.7.2024/30.6.2025.

Pertanto, nel periodo 1.7.2023/30.6.2024 i procedimenti complessivamente definiti con la modalità semplificata risultavano n. 101 su 431 definiti pari al 23,5% del totale; mentre nel periodo 1.7.2024/30.6.2025 i procedimenti così definiti (n. 147 su 410 definiti, pari al 36% del totale) risultano essere notevolmente incrementati.

Le **Sezioni Penali della sede distaccata di Sassari**, le quali hanno goduto della rideterminazione della pianta organica dei giudici addetti al settore penale, con aumento di due unità, hanno visto nel periodo in considerazione una (temporanea) riduzione delle iscrizioni, verosimilmente correlata all'implementato catalogo dei reati perseguibili a querela e, soltanto in parte, anche all'impatto dei nuovi istituti previsti dalla riforma Cartabia, dei quali si dovrà valutare, nel tempo, la reale portata.

Sono stati ottenuti nel periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 i risultati auspicati: *clarence rate* (CR) pari a 1,47 (iscritti 619, definiti 907, quale dato di riferimento allineato alle risultanze S.I.C.P.), con una capacità di smaltimento che consentirà di raggiungere, ove confermata nel tempo - considerate le ovvie difficoltà derivanti dall'incidenza (variabile) della nuova competenza in materia di immigrazione e protezione internazionale, attribuite alla sezione penale dal Presidente Vicario nell'aprile 2025 - il *disposition time* (DT penale - target 2026) stabilito per la sezione di Sassari in 740 giorni.

L'ancora limitato lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore delle modifiche normative, sostanziali e processuali, nel settore di riferimento, da correlarsi alla recentissima entrata in vigore della parte relativa alla trattazione delle udienze (relative agli appelli proposti a decorrere dal 30.06.2024), non consente ancora di formulare adeguate valutazioni sugli effetti degli interventi riformatori.

Si conferma che, in chiave prognostica ed in funzione deflattiva ed acceleratoria, si rivelano certamente positive, in grado d'appello, l'estensione delle ipotesi di inappellabilità (art. 593 c.p.p.) ed inammissibilità (art. 581, c. 1 bis c.p.p.), la decisione in camera di consiglio - non partecipata, salvo

richiesta - quale forma ordinaria di trattazione, l'ampliato ambito applicativo del concordato (art. 599 bis c.p.p.).

Ancora da verificare - nei suoi ampliati presupposti applicativi - la concreta operatività della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, quale valutazione da anticiparsi, auspicabilmente, al momento della chiusura d'indagine.

Tra le misure deflative risulta di immediato impatto l'implementato ambito operativo della procedibilità a querela in relazione a talune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica (ampliate dal D.L.vo 19.03.2024 n. 31), che - in assenza della previsione di avviso alla persona offesa (art. 85 L. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), per lo più ignara della sopravvenuta condizione di procedibilità - determina, una volta inutilmente decorsi i termini di legge, l'improcedibilità dell'azione penale.

Tali istituti processuali (ai quali si aggiunge l'effetto deflattivo dell'udienza predibattimentale), ma, soprattutto, il nuovo catalogo di reati ora perseguibili a querela, con numerosissime definizioni in primo grado (oltre che in appello per i fascicoli pendenti), correlata alle ampliate ipotesi di inappellabilità, hanno determinato, come detto, una sensibile temporanea riduzione delle sopravvenienze, da rivalutarsi - per comprendere la reale portata del fenomeno deflattivo - a seguito del rapido adeguamento delle parti private al nuovo regime di procedibilità, ora noto, al netto degli ulteriori reali effetti perseguiti attraverso i nuovi istituti processuali in funzione acceleratoria e definitiva.

La proroga del rito emergenziale (art. 17 D.L. 75/2023) ha comportato evidenti ricadute problematiche soprattutto nella correlazione dei termini previsti per taluni istituti, coerenti con il riformato impianto codicistico, in taluni casi difficilmente compatibili con il regime processuale come sopra prorogato.

Si conferma, quale dato tendenziale, che l'ancora contenuto numero di processi pervenuti in grado d'appello per reati commessi a decorrere dal 01.01.2020, ha limitato, finora, dichiarazioni d'improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.

In assenza di adeguati interventi modificativi, il problema si porrà, in tutta la sua drammaticità, con il progressivo decorso del tempo ed il fisiologico intensificarsi del pervenimento di fascicoli concernenti processi (per reati commessi dal 01.01.2020) a regime d'improcedibilità.

Non può sottacersi che tale istituto - destinato ad operare dopo un notevole, ed inutile, dispendio di energie processuali nei precedenti gradi di giudizio - è destinato a rappresentare, quale inevitabile corollario, un fattore di moltiplicazione delle impugnazioni, tendenti, legittimamente, a conseguire gli effetti esiziali del procedimento (con modesti correttivi per i reati più gravi), dopo la prevista cessazione del decorso della prescrizione in appello [art. 161 bis c.p.p., inserito dall'art. 2, c. 1 lett. c) L. 27.09.2021], introdotta con finalità dissuasive delle impugnazioni strumentali (salvo ammissione al

patrocinio a spese dello Stato), con un inspiegabile pendolarismo ideologico funzionale al perseguimento di ben altre finalità, tale da suscitare quantomeno perplessità e sconcerto nell'interprete. Sarebbe, quindi, auspicabile una rivisitazione dell'istituto, evidentemente sottovalutato nella sua reale portata applicativa.

Tutte le prevedibili difficoltà organizzative e le scelte nella calendarizzazione dei processi, per quanto orientate ai criteri di priorità, ricadranno esclusivamente sugli Uffici Giudiziari.

Non è più procrastinabile l'adozione di tutti i necessari interventi urgenti di integrale copertura delle piante organiche, oltre alla stabilizzazione dei Funzionari U.P.P., mediante adozione di tutte le misure necessarie per contenere, nella quotidianità giudiziaria, gli effetti devastanti dell'improcedibilità, non temperati dalla limitata estensione delle ipotesi di inappellabilità (art. 593 c.p.p.) ed inammissibilità (art. 581, c. 1 bis c.p.p.).

Ulteriore fattore di complicazione è rappresentato dall'inopinata abrogazione del c. 1 ter dell'art. 581 c.p.p., che, nello spirito di leale collaborazione, aveva introdotto l'obbligo di domiciliazione dell'appellante, a pena di inammissibilità, ai fini della notificazioni del decreto di citazione a giudizio in appello, anche allo scopo di temperare le immaginabili conseguenze dell'improcedibilità con l'agevole forma di notifica nel domicilio eletto, e che ora, viceversa, dovrà seguire gli ordinari criteri di legge, con buona pace dei principi del giusto processo e ragionevole durata.

Nel periodo in considerazione sono state pronunciate 42 sentenze di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pari a poco meno del 5% delle definizioni.

A ragione ci si preoccupa di verificare l'applicazione da parte del Pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna, proprio allo scopo di limitare l'esercizio dell'azione penale alle sole ipotesi di prognosi favorevole alle ragioni dell'accusa, con un contenimento, questo sì nella fase iniziale, di inutili sopravvenienze e nuove iscrizioni che, viceversa, assorbono gran parte delle già scarse energie e risorse degli Uffici.

E' confermata, ai fini della predisposizione dei ruoli d'udienza, la particolare utilità del sistema di assegnazione dell'indice ponderale al momento dell'iscrizione del fascicolo, che consente di calibrare la preparazione delle udienze ed il "peso" del lavoro assegnato a ciascuno dei relatori.

Anche la prassi - nei processi in presenza - di predisporre per iscritto, con anticipo, la relazione introduttiva, si rivela estremamente positiva, in quanto consente di sfruttare maggiormente i tempi dell'udienza, così come quella di diramare ai singoli Consigli dell'Ordine ed alla Procura Generale l'ordine di chiamata dei processi, con precisa indicazione degli orari, che, tra l'altro, ha ridotti i tempi di attesa degli avvocati e consentito di evitare assembramenti.

La predisposizione preventiva degli ordini di chiamata prima di ciascuna udienza e la comunicazione via mail degli stessi con congruo anticipo agli Avvocati consente loro di meglio organizzare il loro lavoro, ed allo stesso tempo evita disfunzioni nello svolgimento dell'udienza dovute all'assenza dei difensori contemporaneamente impegnati davanti ad altri uffici giudiziari.

Di estrema utilità si è rivelato anche l'utilizzo del SNT, divenuto ordinaria modalità di notifica telematica (ex art. 148 c.p.p.) che, ovviamente, consente di evitare nella stragrande maggioranza dei casi, le lungaggini dovute alle notifiche tradizionali e, in non poche circostanze, ha consentito all'ufficio, attraverso il tempestivo calcolo dei termini di prescrizione, di evitarne i correlati effetti estintivi.

Si è rivelato particolarmente utile e funzionale l'utilizzo dello strumento informatico nella pianificazione delle attività, attraverso la predisposizione del ruolo informatico delle udienze.

Anche la posizione dei detenuti è monitorata attraverso il registro informatizzato, che comprende le schede appositamente predisposte con l'indicazione, in ordine cronologico, delle scadenze dei singoli termini di custodia cautelare (al registro informatico si affianca, per ragioni di prudenza, anche quello cartaceo).

Tale registro viene costantemente aggiornato, al fine di evitare la possibilità di scarcerazione per decorrenza dei termini.

È stata implementata la "scheda del processo", da compilare quando il fascicolo deve essere trasmesso in Cassazione, nella quale viene indicata la posizione giuridica dell'imputato, la scadenza dei termini di misura cautelare, la scadenza del termine ordinario e massimo di prescrizione, con specifica indicazione dei periodi di sospensione, ovvero di improcedibilità, che riassume e completa quella iniziale redatta all'atto dell'arrivo del fascicolo.

Al momento dell'iscrizione, infatti, i funzionari UPP, affiancati dai magistrati di riferimento, provvedono alla compilazione di una scheda dove vengono indicati la posizione dell'imputato, difensori, eventuale elezione/dichiarazione di domicilio, la data del commesso reato, e le singole udienze che dispongono il rinvio, con il calcolo del relativo periodo di sospensione ovvero improcedibilità.

*

Il Tribunale di Cagliari è l'ufficio giudiziario più grande del Distretto della Corte di Appello e ha un circondario particolarmente esteso. Quale ufficio distrettuale, infatti, tratta nel settore civile le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, tutti i procedimenti del Tribunale delle imprese, sezione specializzata in materia di proprietà industriale, in materia societaria e per i procedimenti aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, nonché

quelli di competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea. Nel settore penale è chiamato a occuparsi dei procedimenti di competenza della Direzione distrettuale antimafia, di quelli relativi ai riesami cautelari personali e di quelli concernenti l'applicazione delle misure di prevenzione.

Per quanto riguarda il settore civile, come può trarsi dalle rilevazioni statistiche, il Tribunale di Cagliari ha da solo una complessiva pendenza "Area SICID" pari a n. 20.525 procedimenti, che è largamente maggiore a quella totale di tutti i tribunali presenti all'interno del distretto sardo.

Nel settore penale, il Tribunale, come può trarsi ancora dalle rilevazioni statistiche, ha avuto e presenta iscrizioni elevatissime nella stessa prospettiva di comparazione, in quanto pari al 41-42% del totale dei flussi dell'intero Distretto (40,91% nel 2021, 41,94% nel 2022, 41,53% nel 2023).

Il Tribunale di Cagliari prevede in organico la presenza di 63 magistrati togati, e specificamente, oltre al Presidente del Tribunale, di 6 presidenti di sezione, tra i quali un presidente della sezione lavoro, di 49 giudici e n. 7 giudici del lavoro.

Tale organico, già da tempo indicato come assolutamente insufficiente in relazione ai flussi e al carico di lavoro, ha visto vacanti, nel periodo di interesse, 4 posti di giudice ordinario sui 49 previsti (scopertura pari a 8,16% dell'organico), situazione meno grave di quella che era stata segnalata lo scorso anno, in cui erano vacanti 11 posti di giudice ordinario. L'incarico semidirettivo di Presidente della Sezione prima penale, vacante dal 20 ottobre 2022, è stato attribuito ad un magistrato che ha preso possesso delle relative funzioni soltanto il 16 maggio 2024. Il posto di Presidente della Sezione prima civile è rimasto vacante dal giugno 2024 fino al secondo semestre 2025. Sono attualmente vacanti i posti di Presidente della Sezione G.I.P. - G.U.P. e di Presidente della Sezione seconda civile. Le prolungate vacanze nei ruoli semidirettivi (attualmente pari al 33% dell'organico) hanno comportato l'attribuzione dei relativi compiti ad altri magistrati, con significativa sottrazione di tempo alle ordinarie attribuzioni e all'attività giurisdizionale.

In relazione ai criteri generali di determinazione del numero di magistrati onorari, i quali stabiliscono il rapporto numerico tra gli stessi e i magistrati professionali, è stata prevista la presenza di 30 giudici onorari di pace. La scopertura è attualmente pari a 8 (otto) unità, per un valore percentuale pari al 26,67%.

La pianta organica del personale amministrativo a tempo indeterminato - come risultante dai periodici adattamenti disposti con decreti ministeriali, senza mai rivedere coerentemente le unità di personale in base alle varie qualifiche professionali e all'effettivo carico di lavoro - è del tutto insufficiente a far fronte in tempi ragionevoli alla gran mole di adempimenti da curare, tale da pregiudicare la stessa possibilità di tenere un maggior numero di udienze per l'indisponibilità di personale che assicuri l'assistenza.

Il sostegno assicurato attraverso l'immissione in servizio di personale amministrativo a tempo determinato, in particolare di funzionari addetti all'ufficio per il processo e di operatori *data entry*, assunti con contratto a 36 mesi, tenuto conto dell'intervento straordinario assicurato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha già mostrato i suoi limiti, come nel resto del territorio nazionale, alla luce dei criteri concorsuali, non idonei a una selezione adeguata indirizzata alle funzioni da svolgere.

Non può non essere messo in rilievo il fenomeno significativo dell'abbandono del servizio da parte di molti neoassunti a tempo determinato per il reperimento di altre occupazioni lavorative migliori o anche solo più "sicure", perché a tempo indeterminato, quand'anche con qualifiche inferiori e meno gratificate sotto il profilo economico.

Il contributo fornito dai funzionari UPP ha consentito di arginare in alcune aree l'immane perdita di produttività che, altrimenti, sarebbe stata sicuramente più grave, ma l'aumento significativo della produttività, e la conseguente migliore aggressione del debito giudiziario, non potrà essere possibile sino a quando non sarà ripristinata la normalità attraverso la copertura di tutti i ruoli già vacanti da tempo.

I giovani laureati ammessi a frequentare il tirocinio *ex art.* 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, e ai sensi dell'art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, affidati a un magistrato, sono entrati a far parte sino al più recente passato della struttura dell'ufficio del processo.

Anche grazie al loro contributo, a fronte delle gravi scoperture di organico il Tribunale è riuscito a mantenere in taluni settori, e perfino a migliorare, le *performance* di produzione.

L'analisi dei flussi e delle pendenze relativi alle due Sezioni civili del Tribunale di Cagliari, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2024 ed il 30 giugno 2025, evidenzia un numero pressoché invariato delle pendenze (con un incremento del 2,09 %) nonostante la diminuzione dei sopravvenuti (17.588 nel periodo precedente rispetto ai 13.741 del periodo in esame), in ragione della persistente scoperta di organico e della conseguente diminuzione delle definizioni (diminuite da 16.930 a 12.127).

I dati complessivi degli affari e dei procedimenti civili, quanto ai flussi e alle pendenze, possono per sintesi essere così di seguito rappresentati.

Area SICID. Prima sezione civile

	Pendenti al 1° luglio 2024	So pravven uti dal 01/07/20 24 al 30/06/20 25	D efiniti dal 01/07/2 024 al 30/06/2 025	Pend enti al 30 giugn o 2025	Variaz ione (NA)	Variaz ione %
Prima Sezione Civile						
Contenzioso:	5.176	2.765	2.130	2.811	35	12%
- Sottogruppo Famiglia	1.950	1.107	84	8.173	23	11%
- Sottogruppo commerciale	2.527	551	32	4.646	19	5%
- Imprese	178	47	2	483		3%
- Decreti Ingiuntivi	515	1.051	62	704	89	56%
- Prove delegate (GOP)	6	9	0	1	1	-17%
Volontaria giurisdizione	16.973	4.968	5.235	5.6706	267	-2%
- Sottogruppo Famiglia	726	1.339	486	1.79	147	-20%
- Sottogruppo commerciale	28	42	9	31		11%
- Eredità Giacenti	75	26	8	38	8	24%
- A.D.S. e tutelare	16.144	3.561	3.702	3.6.003	141	-1%

Totale	22 .149	7. 733	7 .365	2.517	68	2%
---------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-----------	-----------

<u>Amministratio</u> <u>ni di sostegno,</u> <u>tutele e giudice</u> <u>tutelare</u>	<u>Penden</u> <u>ti 30 giugno</u> <u>2024</u>	<u>Sopravven</u> <u>uti (1/7/2024-</u> <u>30/6/2025)</u>	<u>Defini</u> <u>ti (1/7/2024-</u> <u>30/6/2025)</u>	<u>Penden</u> <u>ti 30</u> <u>giugno</u> <u>2025</u>	<u>Variazion</u> <u>e (in</u> <u>numeri</u> <u>assoluti)</u>	<u>Variazion</u> <u>e</u> <u>percentual</u> <u>e</u>
	16.115	3.545	3.720	15.967 *	- 148	- 0,918%

Area SIECIC. Settore esecuzioni mobiliari e immobiliari e procedure concorsuali.

Esecuzioni mobiliari inclusi sub	1.812	2.742	2.143	2.411	599	33%
Esecuzioni mobiliari esclusi sub	1.724	2.587	2.035	2.276	552	32%
Esecuzioni immobiliari inclusi sub	3.270	510	862	2.918	-352	-11%
Esecuzioni immobiliari esclusi sub	2.766	274	776	2.264	-502	-18%
Procedure concorsuali:						
Istanze fallimento	5			5	0	0%
Fallimenti	635		13	503	-132	- 20%
Altre procedure concorsuali	42		3	39	- 3	- 7%
P.U. - Fase dichiarativa - liquidazione giudiziale CCII	37	184	113	73	36	97 %
P.U. - Fase dichiarativa - altre procedure - CCII	41	68	52	40	-1	- 2%
Fase esecutiva - liquidazione giudiziale - CCII	136	90	27	196	60	44 %
Fase esecutiva - altre procedure - CCII	21	43	4	60	39	185 %
Totale	7.735	6.113	5.816	8.032	297	4%

Nella Seconda Sezione sono stati registrati i seguenti dati:

Pendenze nei singoli sottogruppi

PERIODO	Extracontrattuale	Contratti	Diritti Reali
Al 30.06.2024	2.478 di cui 1.117 ultra triennali	3.158 di cui 1.589 ultra triennali	2.424 di cui 1.216 ultra triennali
30.06.2025	2.681 di cui 954 ultra triennali	3.069 di cui 1.518 ultra triennali	2.426 di cui 1.313 ultra triennali

Nel periodo di riferimento si è verificata una significativa diminuzione delle pendenze complessive con riferimento al solo sottogruppo specializzato della “Responsabilità contrattuale ed altro” (dovuto al provvidenziale arrivo nel sottogruppo di tre magistrati che ha registrato un saldo positivo di 89 pendenze in meno).

Il sottogruppo della “Responsabilità extracontrattuale ed altro” ha, invece, registrato un saldo negativo di 203 pendenze in più.

Il sottogruppo “Diritti reali e successioni” ha tenuto un sostanziale equilibrio delle pendenze, con soli 2 fascicoli in più rispetto all’anno scorso.

Si osserva, infine, nel predetto sottogruppo, un preoccupante aumento delle pendenze ultratriennali, aumentate di 97 unità.

La Sezione specializzata Immigrazione e protezione internazionale ha registrato le seguenti

Pendenze

<u>Al 30.06.2024</u>	1.234
<u>Al 30.06.2025</u>	2.332 DI CUI 1.368 DEL 2024 E 769 DEL 2025

Nella **sezione lavoro**, sul versante delle sopravvenienze si è registrato un considerevole aumento, in quanto tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 si è registrato un volume di nuove iscrizioni pari a 4855 unità rispetto alle 4174 unità del periodo precedente, con 681 nuovi procedimenti in più rispetto all'annualità precedente (16,32% in più).

L'aumento ha riguardato principalmente il settore della previdenza e assistenza obbligatoria, e in particolare i procedimenti in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO ex art. 445 bis c.p.c.), delegati ai giudici onorari della Sezione, che sono aumentati all'incirca del 45%.

Malgrado le difficoltà derivanti dalle scoperture di organico nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, è solo grazie all'eccezionale impegno dei magistrati della Sezione che può riscontrarsi un ottimo risultato per quanto concerne il numero di definizioni, che risulta tuttavia inferiore al numero dei procedimenti iscritti, che, come si è detto, nell'anno in corso hanno avuto un aumento di 681 unità (a fronte di 4855 iscrizioni risultano infatti definiti 4277 procedimenti, di cui 1587 con sentenza, 716 con decreto ingiuntivo e 1974 con altre modalità, che includono, oltre alle omologhe degli ATPO, anche il ragguardevole numero di 222 conciliazioni giudiziali).

Nel **settore penale**, va evidenziato che nel periodo di interesse è proseguito il trend in aumento dei flussi di lavoro, già intervenuto in maniera ancora più decisa rispetto al passato, per quanto riguarda le richieste di misure cautelari personali e di misure di sicurezza in materia di reati da Codice rosso, in particolare maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, la cui trattazione ha un notevole impatto sull'attività generale della Sezione in quanto comporta un incremento, oltre che delle richieste di misure cautelari, anche degli incidenti probatori e delle richieste di giudizio immediato.

In particolare, notevoli effetti sull'organizzazione del lavoro dei magistrati hanno comportato e comportano le modifiche dei reati da Codice rosso, in particolare quelle introdotte dalle leggi 122 e 168 del 2023, soprattutto nella parte in cui hanno previsto termini processuali particolarmente stringenti per il Pubblico Ministero e per il G.I.P.

Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia hanno riguardato il maggiore ambito di applicazione dell'istituto della sospensione e della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive, tra le quali ha finora avuto maggior successo quella dei lavori di pubblica utilità.

Continua a essere ridotto l'impatto della Riforma sull'istituto del patteggiamento, limitato ad alcune modifiche sulle pene accessorie e confische, e al momento è di scarso rilievo l'effetto deflattivo degli istituti normativi in materia di condotte riparatorie.

Nel periodo in esame hanno invece avuto un'applicazione apprezzabile gli istituti premiali che prevedono una riduzione della pena già inflitta nei casi di mancata impugnazione a seguito di giudizio abbreviato o a seguito della rinuncia all'opposizione a decreto penale, pur rilevandosi l'opportunità di assicurare la possibilità di rateizzazione della pena pecuniaria in modo da migliorare l'effetto deflattivo

al procedimento per decreto, attualmente in parte intaccato dagli sviluppi favorevoli degli istituti della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità, soprattutto nella previsione speciale prevista dall'art. 186 bis Codice della strada.

L'introduzione del processo penale telematico, nonostante si sia trattato di una fondamentale riforma, continua a essere accompagnata da difficoltà tecniche e organizzative.

L'applicativo APP ha continuato a presentare malfunzionamenti, oltre che difficoltà di coordinamento con la disciplina processuale, manifestando necessità di miglioramenti del sistema, così creando notevoli difficoltà di utilizzo, incertezze nell'ambito della gestione dei procedimenti e fatiche in vista dell'assicurazione piena del diritto di difesa.

Di notevole importanza pratica per l'organizzazione della Sezione è l'utilizzo dell'applicativo TIAP Archivio Riservato nel delicato settore delle intercettazioni telefoniche in cui le modifiche normative hanno comportato un notevole aumento del flusso di lavoro anche a causa della necessità del provvedimento di autorizzazione del giudice per l'acquisizione dei tabulati telefonici.

Altra importante modifica normativa che riguarda la rapida ed efficace celebrazione delle udienze è quella relativa ai collegamenti a distanza attraverso videoconferenze, anche mediante l'applicativo Teams che viene sistematicamente utilizzato per le udienze di convalida degli arresti o fermi e per gli interrogatori di garanzia.

Positiva è da considerare l'introduzione nelle aule di udienza dei sistemi informatici che consentono il processo penale a distanza e la videoregistrazione tramite il canale ministeriale dedicato dell'applicativo Teams.

Le Cancellerie fanno regolare e proficuo utilizzo, con generale e condivisa soddisfazione, del Sistema delle Notifiche Telematiche (*S.N.T.*), per l'effettuazione delle notifiche e delle comunicazioni previste dalla legge.

Non è stata ancora avviata la sperimentazione dell'utilizzo di Giada 2 per l'assegnazione automatica dei procedimenti ai giudici del dibattimento.

La Consolle Penale risulta installata ed utilizzata presso le Cancellerie e presso tutti i magistrati, con utilizzo relativo alla consultazione dei dati dalla stessa estraibili, condizionati da quelli inseriti che in alcuni casi presentano problematiche per mancata corrispondenza delle voci previste con quelle contemplate dal codice di procedura penale.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla sospensione della prescrizione, ha trovato applicazione il Protocollo sottoscritto dal Tribunale con la Procura della Repubblica per l'individuazione dei reati relativi ai procedimenti a citazione diretta, ricompresi nella categorie elencate in esso, di prossima prescrizione in modo tale da poterli definire in apposite udienze per l'oramai inevitabile estinzione dei reati permettendo nel contempo di trattare al loro posto gli altri processi

soprattutto con persone offese vulnerabili; nel periodo si è verificato un ulteriore incremento delle pronunce di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La novella disciplinata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha profondamente inciso su numerosi istituti preesistenti e ne ha introdotto alcuni, sconosciuti nel nostro ordinamento, che hanno avuto già un rilevante impatto sui processi dibattimentali.

Tra l'altro, a seguito della riforma Cartabia, la previsione dell'ampliamento del numero dei reati per cui deve procedersi a citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p. e quella dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta (art. 554 *bis* c.p.p.) hanno comportato una modifica in via d'urgenza delle tabelle del tribunale dibattimentale, con l'introduzione di meccanismi prefissati di individuazione del giudice competente per l'eventuale dibattimento a seguito della predibattimentale e con una nuova modulazione dei reati da attribuire alla trattazione dei giudici onorari.

Non è disponibile, sotto il profilo statistico, l'impatto della riforma Cartabia nel periodo di riferimento, ovvero dal 1°luglio 2024 al 30 giugno 2025, in relazione ad alcuni provvedimenti introdotti con essa, quali le sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell'imputato (art. 420 *quater* c.p.p.) e le sentenze in cui è stata disposta la sostituzione delle pene detentive brevi (artt. 53 e ss. L. n. 689/81), pur dovendosi rappresentare come tali istituti abbiano già avuto delle importanti ricadute sui procedimenti in corso.

Va comunque segnalato che, a seguito della profonda modifica della disciplina della sostituzione delle pene detentive "brevi" con le sanzioni sostitutive previste dalla novellata legge n. 689/81, è stato sottoscritto in data 3 aprile 2023, a seguito di una serie di incontri preparatori, un protocollo tra la Corte d'Appello di Cagliari, il Tribunale di Cagliari, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, l'Ordine degli Avvocati di Cagliari e l'UEPE territorialmente competente, con l'intento di curare gli aspetti pratici di più rilevante impatto della riforma, dalla fase decisoria a quella dell'esecuzione.

Va segnalato, sulla base dell'esperienza processuale del dibattimento di Cagliari, in assenza di un dato statistico formale, che le richieste di applicazione di sanzioni sostitutive alla detenzione sono in numero contenuto e, comunque, inferiore alle aspettative.

Con la riforma Cartabia è stato inoltre previsto un (ulteriore) ampliamento dei reati procedibili a querela e tale scelta legislativa ha determinato, anche a seguito della decorrenza dei termini previsti per consentire alle persone offese di presentare la querela nei procedimenti in corso di trattazione, un modesto aumento del numero dei processi che si definiscono per mancanza o per remissione di querela. L'esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo commessi dal 20 aprile 2019 ha comportato un accrescimento nel periodo in esame delle sopravvenienze davanti alla Corte d'Assise (nel periodo precedente furono 4, nell'attuale sono 7), con un equivalente aumento delle pendenze (passate da 7, nel periodo 1.07.2023-30.06.2024, a 10, nel periodo in considerazione).

Allo stato, dopo l'abrogazione del delitto di cui all'art. 323 c.p., la Seconda Sezione è già intervenuta con pronunce assolutorie ed è stata interessata da un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p., in particolare per la rimodulazione della pena, posto che la condanna era intervenuta anche per altro reato.

L'istituto della messa alla prova e l'ampia depenalizzazione operata con i d.lgs. n° 7 e 8 del 2016 continuano a contribuire alla riduzione del carico complessivo di lavoro del dibattimento, in termini tuttavia non numericamente quantificabili, non essendo possibile estrarre dal sistema *SICP* i relativi dati disaggregati.

Per la messa alla prova i rapporti con l'UEPE sono regolamentati da apposita convenzione, il cui testo era stato elaborato e sottoscritto nel 2019, mentre, a seguito di diversi incontri a cui hanno preso parte anche i presidenti delle Sezioni Penali dibattimentali, è stato varato il 2 ottobre 2024 il nuovo protocollo, in cui si è tenuto conto delle problematiche attuative emerse e delle indicazioni dei funzionari dell'UEPE.

Il patteggiamento conferma la sua positiva incidenza deflattiva con la definizione di 223 procedimenti nel periodo in esame.

Per quanto attiene in particolare al Tribunale collegiale, dopo diversi anni in cui si era registrato un aumento delle sopravvenienze rispetto alle definizioni, anche per effetto della devoluzione alla competenza collegiale dei reati di maltrattamenti in famiglia con l'aggravante, contestata frequentemente, di cui all'art. 572 comma 2 c.p., va rilevato che, nel secondo semestre 2024, c'è stata una sostanziale equivalenza tra sopravvenienze del collegio e definizioni, mentre nel primo semestre 2025 c'è stata una netta prevalenza delle definizioni rispetto alle sopravvenienze.

Situazione del Tribunale collegiale:

	PENDE NTI 01/07	SOPRAVVE NUTI	DEFI NITI	PENDEN TI AL 30/06	
01/07/2020	290	169	157	302	30/06/ 2021
01/07/2021	302	267	138	431	30/06/ 2022
01/07/2022	431	235	175	491	30/06/ 2023
01/07/2023	496	156	176	476	30/06/ 2024

01/07/					30/06/
2024	478	126	154	450	2025

Situazione del Tribunale monocratico:

Dibattimento

	PEND ENTI AL 01/07	SOPRAVV ENUTI	DEFI NITI	PENDEN TI AL 30/06	
01/07/ 2020	5402	3675	3508	5569	30/06/ 2021
01/07/ 2021	5569	4954	3837	6686	30/06/ 2022
01/07/ 2022	6686	3710	3949	6447	30/06/ 2023
01/07/ 2023	6442	3397	3994	5848	30/06/ 2024
01/07/ 2024	5848	3091	3389	5550	30/06/ 2025

Nel periodo in esame si è registrato un incremento dei procedimenti cautelari sopravvenuti, sia personali che reali (i sopravvenuti nel periodo dal 1-7-2023 al 30-06-2024 furono 242 personali e 77 reali).

La depenalizzazione ha continuato ad incidere, pur in misura minore rispetto al passato, sul numero delle iscrizioni degli incidenti di esecuzione ai fini della relativa declaratoria nei casi in cui la sentenza di condanna sia passata in giudicato, al pari della pronuncia di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale n 49/2019 in materia di minimo edittale della pena prevista per le cosiddette droghe pesanti completando, così il ripristino del testo dell'art. 73 DPR n 309/1990 ante riforma 2005.

Complessivamente sono stati iscritti dal 1.07.2024 al 30.06.2025 n. 654 incidenti d'esecuzione (di cui 625 monocratici e 29 collegiali).

Quanto agli effetti dell'attribuzione delle misure di prevenzione all'esclusiva competenza al Tribunale del distretto, con concentrazione presso il Tribunale di Cagliari delle procedure prima ripartite fra i vari Tribunali, senza implementazione dei magistrati e del personale amministrativo addetto, dopo il notevole incremento registratosi nei primi anni, nel periodo in valutazione, dal 1° luglio 2024 al 30

giugno 2025, c'è stato invece, come si ricava dai flussi statistici, un decremento delle sopravvenienze e una sostanziale uniformità tra i nuovi ingressi e le definizioni.

Nella sezione GIP, considerando le vacanze in organico, si osserva, nel periodo in esame, un conseguente dato statistico della definizione dei procedimenti definiti dalla sezione e delle pendenze residue. Vanno ribadite le considerazioni degli anni precedenti sulla difficoltà dei magistrati di garantire l'efficienza dell'attività giurisdizionale caratterizzata da un elevato numero di procedimenti di svariate tipologie, spesso di notevole difficoltà tecnica.

Quanto agli obiettivi PNRR, con riferimento alle misure per la riduzione dei tempi del dibattimento, nell'ambito della organizzazione dell'ufficio è stato sottoscritto il 15 novembre 2021 un protocollo tra il Tribunale e la Procura per "*postergare*" alla data successiva alla prescrizione dei reati (18 mesi per i delitti e 12 mesi per le contravvenzioni) procedimenti, davanti al tribunale monocratico e al tribunale collegiale, nei quali non ci sia costituzione di parte civile e che tendenzialmente non rientrino nell'elenco di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. Il protocollo, la cui applicazione è circoscritta al periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024 e che ha carattere di eccezionalità, è finalizzato ad accelerare la trattazione dei procedimenti che hanno invece ragionevole possibilità di essere decisi nel merito, accelerazione consentita proprio dalla postergazione dei processi destinati a prescriversi; contiene inoltre l'indicazione nello specifico dei reati che non rientrano nella "*postergazione*".

Per quanto riguarda le misure per garantire una corsia preferenziale ai reati con vittime vulnerabili, in data 12 ottobre 2021 sono state messe a punto delle linee guida, tra la Procura della Repubblica, Gruppo Fasce Deboli, e giudici dell'ufficio GIP/GUP e del dibattimento, che prevedono, tra l'altro, l'anticipazione delle prime udienze dibattimentali e la fissazione di udienze dibattimentali istruttorie dedicate ai processi con vittime deboli.

*

Per il **Tribunale di Sassari** nel periodo in esame i risultati conseguiti nel settore civile sono stati sostanzialmente positivi, sia in termini di riduzione complessiva dell'arretrato, sia in termini di smaltimento dei procedimenti più risalenti, e ciò nonostante la perdurante scopertura dell'organico dei magistrati togati e la necessità di far fronte al notevole aumento delle sopravvenienze nei procedimenti di famiglia, derivante essenzialmente dall'abolizione, in seguito alla riforma del rito, della fase presidenziale, determinante l'instaurazione dei processi direttamente davanti al giudice designato per la trattazione e il venir meno delle numerose definizioni che si registravano in esito a detta fase.

Il numero complessivo dei procedimenti ultratriennali pendenti, ossia di quelli iscritti sino al 30 giugno 2022, è attualmente di 423 cause, con una significativa riduzione dell'arretrato rispetto all'anno precedente che risulta apprezzabile nonostante la perdurante mancanza di due giudici nella prima sottosezione civile.

In particolare, nel settore famiglia e minori si registra rispetto all'anno precedente una riduzione delle sopravvenienze nel settore contenzioso e un correlato, quasi proporzionale, aumento dei procedimenti di volontaria giurisdizione (famiglia), quindi promossi con ricorso congiunto, tendenza sicuramente positiva e da ascrivere, verosimilmente, alla costanza e uniformità delle prassi interpretative e applicative seguite dai giudici.

Deve osservarsi, con riferimento al contenzioso, come il nuovo rito comporti sicuramente un allungamento della prima fase processuale, anche in ragione dei tempi di comparizione e della difficoltà nel rispettare il termine ordinatorio stabilito dal legislatore per la comparizione delle parti davanti ai giudici. La necessità di effettuare un esame compiuto ed esauriente di tutti gli aspetti oggetto della decisione e del materiale probatorio sin dalla prima udienza, se permette al giudice di avere una pronta conoscenza delle questioni rilevanti nel giudizio, quindi di discutere immediatamente in contraddittorio del *thema decidendum* e del *thema probandum*, d'altra parte rende più impegnativo l'esame del procedimento, richiedendo l'impiego di maggiori risorse.

Sicuramente positivo si è rivelato il costante ricorso alla trattazione scritta nelle procedure di separazione e divorzio consensuali, nonché nei ricorsi congiunti di modifica.

Un proficuo ausilio in tale attività è fornito dall'istituzione, diretta a velocizzare sia i procedimenti promossi congiuntamente che quelli contenziosi che vengono definiti su conclusioni congiunte delle parti (pari attualmente a circa il 60% del totale), di un "team della famiglia" formato da cinque funzionari addetti all'ufficio per il processo che si occupano di predisporre le minute delle sentenze e le liquidazioni dei gratuiti patrocini relative a detti procedimenti.

Viene poi confermata la valutazione positiva della figura del curatore speciale che, nominato nei procedimenti in cui occorre introdurre un'adeguata rappresentanza e salvaguardia degli interessi del minore, ricopre un ruolo di parte processuale estremamente utile, consentendo al giudice di avvalersi di un prezioso ausiliario sul campo che, qualificato ed estraneo ai motivi personali di conflitto o di eventuale, anche temporanea, inidoneità genitoriale, ne cura gli interessi e procede ove necessario al suo ascolto.

Il settore del contenzioso civile ordinario non presenta particolari criticità e registra una lieve riduzione delle nuove iscrizioni, passate da 2696 nello scorso anno a 2673 nel periodo in oggetto.

Sebbene si debba rilevare, a distanza ormai di oltre due anni dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, come la previsione dell'udienza di comparizione a termini ex art. 171 ter c.p.c. scaduti possa in alcuni casi pregiudicare la possibilità per il Giudice di indirizzare tempestivamente le parti verso soluzioni conciliative o di evidenziare fin da subito le criticità che potrebbero condurre a valutare seriamente o prospettive di accordo, si rileva una proficua applicazione della definizione alternativa

delle controversie attraverso il ricorso alla proposta transattiva o conciliativa formulata dal giudice, ex art. 185 bis, c.p.c. (la formulazione della proposta si registra nel 30/35% dei procedimenti civili ordinari), che si è rivelata un efficace strumento di risoluzione anticipata delle controversie e consente il conseguimento di apprezzabili economie sulla loro durata.

Appare anche positivo il ricorso alla trattazione scritta. L'udienza da remoto viene celebrata per lo più su richiesta del difensore che manifesti difficoltà a recarsi presso il foro competente o quando, per la natura delle parti (banche, compagnie assicuratrici, imprese di consistenti dimensioni), non sia in concreto attuabile un'effettiva e personale partecipazione all'udienza. La percentuale della trattazione delle udienze da remoto è pari mediamente al 10/15% del totale.

Sicuramente proficua in termini di semplificazione della fase decisoria è l'estensione della possibilità di definire i procedimenti ordinari con la sentenza ex art. 281 *sexies*, c.p.c., mentre deve rilevarsi come sia estremamente raro il ricorso alle ordinanze ex art. 183 *ter* ed ex art. 183 *quater*, c.p.c., nonché a quelle ex artt. 186 *bis*, *ter* e *quater*, c.p.c., la cui applicazione è allo stato limitata a casi davvero sporadici, dato che la possibilità della pronta decisione della causa una volta definito il corredo probatorio (valutazione implicante lo studio e la conoscenza approfonditi del processo) induce di regola il giudicante a pronunciare direttamente la sentenza ex art. 281 *sexies*, c.p.c., chiudendo il giudizio.

Quanto in particolare al settore bancario, le controversie più frequenti vengono iscritte come opposizioni a ingiunzione di pagamento, nella netta maggioranza dei casi in materia di finanziamenti e prestiti al consumo. Si registra, peraltro, una netta riduzione del contenzioso in materia di ripetizione d'indebito conseguente alla rideterminazione del saldo passivo dei conti correnti e delle aperture di credito, essendo ormai pressoché esaurito il relativo filone che concerneva per lo più rapporti di conto corrente molto risalenti.

Quanto al settore delle esecuzioni mobiliari, si registrano risultati positivi, conseguiti in termini di riduzione del numero delle pendenze e dell'arretrato, particolarmente apprezzabili ove si consideri la condizione di estrema difficoltà sofferta in seguito al trasferimento ad altra sede di uno dei due giudici destinati a trattare la materia e del collocamento in pensione dell'altro magistrato che ha comportato l'assegnazione dell'intera materia ad un solo magistrato, con attribuzioni non esclusive, in attesa del prossimo arrivo di altro magistrato da destinare a tale settore.

In ordine alle esecuzioni immobiliari, non si registrano significative variazioni rispetto allo scorso anno.

In sostanziale equilibrio, tra istanze sopravvenute e definite, il settore della volontaria giurisdizione non contenziosa, dove particolarmente numerosi sono i procedimenti dedicati al sostegno degli adulti vulnerabili, attualmente assegnato a tre GOP stabilizzati, coadiuvati da un quarto giudice onorario addetto a specifiche incombenze.

Quanto al settore delle procedure concorsuali-crisi d'impresa, mentre alla data del 30.06.2024 erano complessivamente pendenti 302 procedure concorsuali, di cui 292 effettive (escluse quindi le false pendenze), nel periodo in oggetto si rileva un lieve aumento delle nuove iscrizioni considerate complessivamente, verosimilmente dovuto al fatto che in esito alla riforma sono aumentate le ipotesi di apertura di procedure concorsuali estese oggi anche ai consumatori ed agli imprenditori, in precedenza non assoggettabili alle procedure fallimentari non esercitando, i primi, attività di impresa e non raggiungendo, i secondi, i requisiti dimensionali.

Si deve dunque concludere che, allo stato, esiste un adeguato bilanciamento tra le nuove iscrizioni e le definizioni pur tenendo in considerazione le numerose variabili che possono incidere sulla durata delle procedure concorsuali e che non sono riconducibili agli organi della procedura, quali ad esempio la difficile liquidazione o la pendenza di giudizi.

Nel settore lavoro-previdenza, può segnalarsi un andamento sostanzialmente stabile delle sopravvenienze nell'anno 2025, mentre appaiono in diminuzione le cause in materia di impugnativa di licenziamento ai sensi articolo 441 bis cpc. Si osserva, inoltre, il sostanziale esaurimento dei procedimenti ex legge Fornero, sottolineandosi come la struttura monofasica dei processi regolati dall'art. 441 bis, c.p.c., abbia consentito una generalizzata velocizzazione dei relativi tempi di definizione.

Nel settore previdenziale, che registra un lieve aumento nel numero dei procedimenti, il consolidato e generalizzato ricorso alla trattazione scritta negli A.T.P. ha avuto ricadute sicuramente positive in termini di semplificazione e accelerazione dei tempi di definizione.

Al momento non sembra sortiscano equiparabili effetti positivi gli strumenti di mediazione e di negoziazione assistita, come può desumersi dal pressoché costante "rientro" in trattazione delle cause dichiarate alla prima udienza improcedibili per l'omesso esperimento della procedura di risoluzione concordata.

Sicuramente proficuo, anche se non direttamente quantificabile in questa sede sotto il profilo propriamente statistico, l'apporto fornito dagli addetti all'ufficio per il processo che, oltre alla indispensabile collaborazione con i servizi di cancelleria, rappresentano un utile ausilio per il giudice nella redazione della parte in fatto delle sentenze, soprattutto nella predisposizione di quelle in materia di famiglia consensuale, nel lavoro di ricerca giurisprudenziale, nel reperimento dei consulenti tecnici, nello studio dei fascicoli d'udienza.

Numerosi funzionari dell'UPP sono stati destinati al *team* specializzato nella famiglia, mentre nel contenzioso ordinario si procede per lo più all'affiancamento secondo il modello *one to one*, ossia mediante la collaborazione diretta ed esclusiva col singolo magistrato.

Il ricorso agli strumenti informatici e l'uso del processo telematico attraverso la piattaforma *console* è generalizzato e costante, venendo utilizzato proficuamente da tutti i magistrati, compresi i giudici onorari.

Nel settore penale, i dati statistici trasmessi dalla Cancelleria delineano nel periodo in esame un andamento positivo delle definizioni con rito monocratico, con una conferma dell'ormai stabile diminuzione delle pendenze, mentre per il dibattimento collegiale permane la difficoltà di erosione dell'arretrato.

Il dato statistico generale è il seguente:

<u>Rito Monocratico</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
• procedimenti pendenti all'inizio del periodo	3.250	3087
• procedimenti sopravvenuti nel periodo	2.736	2172
• procedimenti esauriti nel periodo con provvedimenti definitivi	2.885	2350
• procedimenti pendenti alla fine del periodo	3.087	2909
<u>Rito Collegiale</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
• procedimenti pendenti all'inizio del periodo	240	193
• procedimenti sopravvenuti nel periodo	51	72
• procedimenti esauriti nel periodo con provvedimenti definitivi	99	61
• procedimenti pendenti alla fine del periodo	193	204

Nel raffronto con il periodo precedente, emerge un lieve aumento delle pendenze finali (+ 11), causato da un sensibile incremento delle sopravvenienze (+ 21) e da un rallentamento delle definizioni (- 38). In relazione al rito collegiale, permangono difficoltà ad aggredire l'arretrato, considerato anche l'incremento delle sopravvenienze, mentre il rallentamento delle definizioni sembra segnare l'esaurimento degli effetti dell'assegnazione prevalente al secondo collegio dei processi ultratriennali, con finalità definitiva mirata (disposta con variazione tabellare 5.12.2022), ridotti consistentemente i quali è ripresa l'ordinaria assegnazione, compresi i procedimenti a trattazione prioritaria, con il conseguente appesantimento delle udienze prima dedicate solo alla definizione dell'arretrato.

La Corte d'Assise, nel periodo di interesse, ha definito 3 processi, vedendo il sopravvenire di 4 processi portando così la pendenza complessiva, al 30.6.2025, a 5 processi, tutti naturalmente caratterizzati da elevata complessità per la gravità dei fatti, il numero di imputati, di imputazioni e di testimoni.

Quanto all'incidenza nella fase dibattimentale delle più recenti riforme processuali, introdotte con finalità deflattive, emerge dai dati la scarsità di definizioni per condotta riparatoria o risarcitoria (1, rispetto a 4 dell'anno precedente).

Maggiore incidenza in fase dibattimentale presenta l'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto, con un dato complessivo nel periodo di 77 sentenze del giudice monocratico, in riduzione rispetto al periodo passato (131), e con un impatto sul totale delle definizioni con sentenza (2.059) pari al 3,73% (in diminuzione rispetto alla percentuale del periodo precedente pari al 4,87%).

La messa alla prova risulta ancora una soluzione deflattiva importante, registrando nel periodo in esame 128 definizioni, con un dato in netto aumento rispetto all'anno trascorso (93) e analogo a quello dell'anno ancora precedente (131), che rapportato al numero complessivo delle definizioni con sentenza (2059) rappresenta una percentuale significativa (circa il 6,21%), in aumento rispetto al biennio precedente (3,45% del 2024 e 6% del 2023).

Si conferma nel periodo in esame la notevole incidenza del proscioglimento prima del dibattimento nel rito monocratico (ex art. 469 c.p.p.), che quest'anno ha registrato 674 sentenze rispetto alle 418 dell'anno precedente (+ 256). Il dato appare in gran parte riferibile alle sentenze di proscioglimento predibattimentali ex art. 553 ter c.p.p., dimostrando l'efficacia in termini deflativi del "filtro" introdotto dalla riforma Cartabia.

Mantengono ancora una significativa incidenza le definizioni per difetto o remissione di querela, analogamente alla tendenza registrata nei periodi precedenti, in conseguenza dell'ampliamento della procedibilità a impulso di parte prevista dalla riforma Cartabia, con preponderante riferimento alle fattispecie di furto aggravato, prima procedibili d'ufficio.

Un ulteriore, per quanto modesto, effetto deflattivo, si è registrato con riferimento alla previsione di remissione tacita di querela per ingiustificata mancata presentazione del querelante citato come testimone, ex art. 152 c. 3 n. 1 c.p.

Le definizioni per prescrizione del reato risultano nel periodo in esame, raffrontato con il precedente, in sensibile riduzione con riferimento sia al rito monocratico (150 rispetto a 376), sia a quello collegiale (7 rispetto a 12).

Le condanne a pena sostitutiva di cui all'art. 545 bis c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia) hanno riguardato per lo più la sostituzione con la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità, e risultano, come nel periodo passato, inferiori alle attese, per la persistente tendenza a prediligere il ricorso tradizionale alle misure alternative alla detenzione in fase esecutiva.

Si conferma anche quest'anno il rapporto tra sentenze di condanna e di assoluzione, che nel rito dibattimento monocratico, così come nel collegiale (tralasciando il residuo caso di pronunce

promiscue), continua a risultare ormai nettamente a favore delle seconde (469 assoluzioni contro 292 condanne nel primo caso, 26 contro 11 nel secondo).

Si è registrata una significativa incidenza dell'incentivo di riduzione della pena di 1/6 in caso di rinuncia all'impugnazione nel rito abbreviato.

Non risultano casi di rinvio pregiudiziale per questioni di competenza.

In merito all'uso di applicativi e di sistemi informatici per le comunicazioni da remoto, la possibilità di trattazione da remoto introdotta dalla riforma Cartabia (art. 133 ter c.p.p.) ha consentito di ricorrere con maggiore frequenza allo strumento informatico per il collegamento a distanza, con indubbi vantaggi processuali.

Il ricorso alla procedura è stato agevolato dall'implementazione della strumentazione informatica dedicata al collegamento da remoto. Oltre alla dotazione assicurata ai singoli magistrati, infatti, può contarsi anche nel Tribunale di Sassari sulla sala per le multivideoconferenze, allestita nell'aula di Corte d'Assise.

Di estremo rilievo a fini dell'abbattimento dell'arretrato e del raggiungimento degli obiettivi PNRR appare il contributo della magistratura onoraria, in particolare dei quattro GOP addetti alla Sezione Penale, la cui produttività si mantiene elevata.

Sempre estremamente apprezzabile risulta l'apporto del personale UPP destinato alla Sezione Penale, tenuto conto del positivo contributo dagli stessi dato alla gestione informatica dei ruoli monocratici e collegiali, del supporto organizzativo assicurato ai magistrati togati, anche in termini di ricerche giurisprudenziali e redazione di bozze di motivazione, con positivo influsso sulle definizioni, sia in ambito monocratico che collegiale. Ulteriore apporto risulta fornito in relazione alle attività di cancelleria, anche per sopperire ad assenze di personale, spesso applicato in altri uffici.

Quanto all'Ufficio Gip/Gup si segnala, in termini assoluti, il saldo positivo nel periodo di riferimento tra pendenze iniziali e finali (rispettivamente 840 e 775) e la sostanziale equivalenza tra procedimenti sopravvenuti ed esauriti (rispettivamente 2728 e 2793).

Si conferma che l'impiego dei funzionari UPP nei servizi trasversali ha contribuito ad una gestione ottimale dei servizi loro affidati. L'UPP Staff collabora efficacemente per attuare l'opera costante di monitoraggio dei risultati conseguiti nei settori interessati dagli obiettivi PNRR, fornendo altresì supporto in tutte le numerose attività richieste (gestione personale PNRR, monitoraggi ministeriali ecc.). Del pari l'UPP Spese di giustizia ha consentito l'elaborazione di modelli gestionali di tale settore tali da consentire l'emissione dei mandati di pagamento praticamente in tempo reale.

*

Il **Tribunale di Nuoro** ha registrato, nel settore civile, buoni dati di riduzione del *disposition time*, che si attesta intorno al 16 per cento. Solo in ragione dell'elevato dato di partenza – attualmente pressoché dimezzato – l'ufficio rientra tra quelli destinatari del magistrato a distanza di cui alla legge n. 117/2025, seppure limitatamente a una sola unità.

Neppure i procedimenti ultratriennali destano particolare allarme: quelli ancora da definire per rientrare nei parametri sono circa 230, tutti compresi tra i definibili previsti dal piano di smaltimento.

Le pendenze appaiono in costante riduzione. Non si ritiene tuttavia, con riguardo al settore civile, che tale risultato sia effetto delle recenti riforme, quanto piuttosto dell'impegno profuso dai giudici, nonostante le applicazioni disposte presso altri tribunali per un periodo prolungato, al termine del quale si è aggiunto lo sciopero degli avvocati affrontato nel corso dell'ultimo anno.

Deve evidenziarsi che l'introduzione del nuovo rito della separazione e divorzio unitario, a seguito della Riforma Cartabia del 2023, ha inciso anche sui parametri statistici relativi alla durata dei procedimenti.

Con la nuova disciplina, infatti, la unicità procedurale di separazione e divorzio ha eliminato la pronuncia interlocutoria: ciò comporta che la fase che un tempo si concludeva con una sentenza di separazione ora si somma interamente con quella del successivo divorzio.

Ne consegue che, statisticamente, manca oggi quella definizione "intermedia e rapida" che in passato contribuiva a ridurre i tempi medi, con inevitabili ripercussioni sui dati complessivi relativi alla durata dei procedimenti.

Va segnalato che in materia bancaria la più recente evoluzione giurisprudenziale sui procedimenti monitorati ha determinato un allungamento dei termini della decisione, essendo demandato al giudice un controllo d'ufficio sulle clausole abusive che allunga di fatto il tempo di definizione del procedimento che inciderebbe, per il numero e i tempi stretti di originaria evasione, sul *disposition time* il cui tasso era calmierato proprio con la sollecita definizione dei decreti ingiuntivi.

Non si rilevano criticità nel contenzioso di lavoro e previdenza.

Infine, è del tutto modesta l'incidenza degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione, anche alla luce delle recenti modifiche.

Nel Settore Penale nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 i risultati sono ampiamente positivi nel dibattimento penale. A fronte di sopravvenienze leggermente superiori in entrambi i settori, i definiti sono aumentati e la pendenza complessiva è diminuita:

AL MONOCRATICO

sopravvenuti 675

esauriti 737

pendenti finali 1078

AL COLLEGIO
sopravvenuti 19
definiti 30
pendenti finali 65

Se si considera che dal 16 luglio 2024 (quindi tutto il periodo) la sezione aveva 4 giudici più il presidente e da gennaio 2025 ne ha avuto solo 3 (perché una unità è stata assegnata all'ufficio Gip/Gup) i risultati sembrano attestare un trend positivo nelle definizioni e una progressiva riduzione delle pendenze complessive.

I risultati, di un settore francamente eccellente, sono stati raggiunti anche grazie all'apporto degli UPP che garantiscono il monitoraggio del ruolo, la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti (citazione testimoni, collegamenti da remoto, contatti con i periti), contribuiscono alla redazione di bozze di provvedimenti; alla calendarizzazione dei processi che contiene i rinvii per contemporanei impegni professionali degli avvocati permettendo una programmazione di lungo termine.

Con riguardo all'ufficio gip i dati sono di sostanziale tenuta, con una lieve flessione nelle definizioni.

Anno 2023-2024

- Reati con autori noti: 2.149 sopravvenienze; 2.121 definizioni.
- Reati con autori ignoti: 1.648 sopravvenienze; 1.609 definizioni.
- Pendenza finale: 323 fascicoli.

Anno 2024-2025

- Reati con autori noti: 2.108 sopravvenienze; 1.776 definizioni.
- Reati con autori ignoti: 1.667 sopravvenienze; 1.457 definizioni.
- Pendenza finale: 531 fascicoli.

L'ufficio ha mantenuto un livello di produttività significativo, ma l'equilibrio tra flussi in entrata e uscita si è purtroppo incrinato.

L'aumento delle pendenze appare connesso più alla riduzione delle definizioni di 200 unità, più che all'incremento delle sopravvenienze, le quali rimangono pressoché costanti.

La contrazione riguarda essenzialmente archiviazioni non evase entro il 30 giugno che si conta di riallineare entro il 30 giugno prossimo.

Nel periodo 2022-23, il numero di ordinanze ammissive di messa alla prova in fase GIP è diminuito significativamente, passando da 145 a 64 nel 2023-24. Anche le ordinanze di archiviazione per l'articolo 131 bis sono calate, da 71 nel 2022-23 a 43 nel 2023-24. 37 nel 2024-25.

Rispetto al periodo precedente il numero assoluto delle archiviazioni rimane invariato, ma, poiché le sopravvenienze totali diminuiscono (da 3.026 a 2.793), il peso percentuale delle archiviazioni cresce.

Ciò indica che il pubblico ministero, pur con un flusso complessivo minore di procedimenti, tende a chiuderne proporzionalmente di più con richiesta di archiviazione.

Con riguardo ai procedimenti con autore ignoto, le archiviazioni, invece, crescono in valore assoluto (+24), nonostante il numero complessivo di sopravvenienze sia minore.

L'incremento della quota di archiviazioni rispetto alle sopravvenienze può essere letto come il riflesso di una maggiore consapevolezza degli esiti prevedibili nei procedimenti a carico di ignoti.

Ciò denota una tendenza più marcata a chiudere i fascicoli in assenza di elementi utili all'identificazione, evitando l'accumulo di procedimenti destinati a rimanere pendenti.

Quanto agli incentivi alla rinuncia all'impugnazione, i dati suggeriscono una maggiore consapevolezza dei vantaggi connessi alla mancata impugnazione, soprattutto nel giudizio abbreviato e nel decreto penale, dove la rinuncia comporta benefici concreti in termini di riduzione della pena.

Sembra funzionare particolarmente bene la possibilità per gli avvocati di rinunciare all'opposizione a un decreto penale di condanna, ottenendo, soprattutto nei numerosi casi di contravvenzioni ex art. 186 c.d.s., la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

In ordine alle sanzioni sostitutive, nonostante gli importanti sforzi profusi dall'ufficio che ha coinvolto tutte le parti interessate, avvocatura, ULEPE, Procura, tuttavia, la loro applicazione è rimasta estremamente limitata, riguardando solo meno di una decina di procedimenti.

La incidenza della prescrizione in un ufficio dal flusso ormai così veloce e che ha eliminato l'arretrato appare nel complesso trascurabile. Deve segnalarsi che i tempi di trasmissione dei fascicoli in appello, grazie alla creazione di una apposita struttura che si avvale di varie professionalità tutte assunte tramite PNRR è passata da mesi a tempi inferiori di molto al mese.

*

Nel **Tribunale di Oristano** il funzionamento dell'amministrazione della giustizia anche nell'anno giudiziario compreso tra il 1°7.2024 e il 30.6.2025, anche se ha registrato un lieve miglioramento in alcuni settori, continua a presentare criticità marcate in altri.

Permane, infatti, la necessità che le risorse umane e finanziarie siano quantitativamente e qualitativamente ancora più adeguate e che le procedure siano maggiormente snelle al fine di agevolare effettivamente l'incremento della efficienza dell'intero sistema per adeguarlo agli standard europei.

Gli obiettivi PNRR di riduzione dell'arretrato e di riduzione dei tempi dei processi restano legati anche alla presenza dell'Ufficio per il Processo.

Al 30.06.2024 erano presenti presso l'Ufficio 19 addetti all'Ufficio per il Processo, numero successivamente eroso dalle dimissioni di funzionari che hanno scelto un diverso percorso professionale, che garantisca la certezza di un contratto a tempo indeterminato.

A seguito delle nuove immissioni di addetti all'UPP, al 30.06.2025 erano presenti n. 21 funzionari, numero che permane tutt'ora.

Va, peraltro, considerato che il continuo cambio di personale reca un chiaro nocumento alla continuità del lavoro da svolgere anche in termini di riprogrammazione del lavoro; inoltre, le nuove unità immesse in servizio necessitano, come fisiologico che sia, di affiancamento con il magistrato e con i colleghi per svolgere le proprie mansioni al meglio.

Permane, comunque, l'esigenza che gli addetti all'ufficio per il processo supportino le cancellerie per sopperire, almeno in parte, alle croniche carenze di personale amministrativo, specialmente per l'assistenza in udienza.

Tra le cause dello stato di generale sofferenza dell'amministrazione della giustizia nel circondario vi è senza dubbio la carenza e/o inadeguatezza degli organici della magistratura e del personale amministrativo.

Occorre premettere che l'organico dei magistrati del Tribunale, pari a 15 giudici (attualmente assegnati 8 al civile e 7 al penale), oltre al Presidente della Sezione ed al Presidente del Tribunale (quest'ultimo facente funzioni anche di Presidente della Sezione Penale), ed a 7 GOP (assegnati 4 al civile e 3 al penale), ha avuto nello scorso quinquennio una più o meno costante scopertura, mediamente oscillante, salvo brevi periodi, tra il 14% circa ed il 27% circa (da 1 a 4 unità in meno) a seconda del succedersi dei trasferimenti e delle assegnazioni di nuovi MOT.

L'ufficio ha cercato di far fronte alle frequenti carenze di organico attivando da tempo due convenzioni: quella ai sensi dell'art. 37, co. 4 e 5, D.L. 98/11 convertito nella L. 111/11 e quella ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) al fine di fornire un supporto ai giudici professionali, ma al momento con scarsi esiti (nell'anno giudiziario considerato non vi è stato alcun tirocinante ex art. 73 cit.), atteso l'esiguo numero di domande.

Quanto al personale amministrativo, rispetto al 30.06.2024 si ha un aumento di quattro unità: erano effettivamente presenti 40 unità su 55 in organico (con una scopertura del 27,27 % circa) mentre al 30.6.2025 sono presenti 44 unità (con una scopertura del 20,00% circa).

Per quanto riguarda il settore penale, si è registrato un deciso aumento delle sopravvenienze nel ruolo collegiale (30%), più contenuto (6,6%) in quello monocratico.

In particolare, le sopravvenienze si attestano sui 805 procedimenti (30 procedimenti collegiali e 775 monocratici) a fronte dei 749 (21 procedimenti collegiali e 728 monocratici) dell'analogo periodo

precedente e dei 579 (37 procedimenti collegiali e 542 monocratici) del periodo corrispondente nell'anno 2022-2023.

In lieve calo (tanto nel collegiale che nel monocratico) le definizioni. Il dato collegiale, pur risentendo degli effetti della definizione di alcuni precedenti particolarmente complessi che hanno richiesto grande impegno per lo studio e la stesura della sentenza, è molto soddisfacente, mentre quello monocratico ha risentito dell'assenza per tutto il semestre del 2024 e fino ad aprile 2025 di un giudice e della diminuzione di un'unità nell'organico del dibattimento a favore del settore gip-gup a partire dal 01.02.2025.

Quindi, considerato l'aumento delle sopravvenienze e la leggera diminuzione delle definizioni, nei procedimenti monocratici si registra un leggero aumento delle pendenze che diventa più marcato nel settore collegiale. Il dato complessivo è pertanto di un aumento delle pendenze pari al 8,98%.

Assai significativo è il dato del basso numero di sentenze per prescrizione che si attesta a dibattimento sulle 23 unità su 713 definizioni.

La complessiva situazione del settore penale è stata contrassegnata dalla oscillante consistenza della presenza dei magistrati. Vi è anche la vacanza di un posto di GOP nella Sezione Penale, nella quale sono dunque presenti solo 3 su 4 giudici onorari (di cui, al momento, solo 2 in regime di esclusività). Con riferimento agli assistenti deputati alla celebrazione delle udienze, solo a luglio 2024 si è avuto l'arrivo di una nuova unità che però sarà appena sufficiente a sostituirla un'altra che gode di un consistente esonero e non riesce a garantire la partecipazione alle udienze. Nel settore dibattimentale, inoltre, non è presente alcun cancelliere, mentre nella cancelleria GIP la situazione è stata comunque difficile in quanto uno dei due nuovi funzionari ha dato le dimissioni e non è stato rimpiazzato, così che permangono in parte le carenze già segnalate gli scorsi anni.

Con riferimento all'Ufficio Gip-Gup, la diminuzione delle sopravvenienze (passate da 3846 a 3115) e l'aumento delle definizioni (passate da 1719 a 2430), non ha portato ad una diminuzione delle pendenze (passate da 3461 a 4359). Ciò si spiega con il rilevante aumento delle sopravvenienze registrato al 30.6.2024 rispetto agli anni passati (3846 rispetto a 2910 dell'anno ancora precedente) e alla diminuzione delle definizioni del 63,58% che aveva comportato un rilevante aumento anche delle pendenze finali (passate da 2132 a 4212). Dunque, il necessario aumento di organico a partire dal 1° febbraio di quest'anno ha portato al buon risultato dell'aumento delle definizioni ma non è stato sufficiente a determinare anche una diminuzione delle pendenze finali.

Il lavoro dei Gip è fortemente condizionato dall'aumentato impegno necessario per dare risposta, in tempi ristretti, al relevantissimo numero di richieste di misure cautelari (specialmente in relazione alle fattispecie contemplate nel c.d. codice rosso) e all'espletamento di incidenti probatori.

Ulteriore conseguenza dell'aumento delle misure cautelari è anche l'incremento delle richieste di giudizi immediati e di riti alternativi.

Inoltre, l'emissione dei decreti di archiviazione, sia nei procedimenti contro noti che in quelli a carico di ignoti, che ha sempre consentito di definire in tempi rapidi un rilevante numero di sopravvenienze, è stato per un notevole periodo complicato dalla necessità di ricorrere ad APP. E' noto che tale applicativo prevede un percorso piuttosto articolato che rende decisamente più lunga la predisposizione dei provvedimenti e, per di più, presenta assai spesso malfunzionamenti, compreso quello legato alla mancata ricezione da parte dell'ufficio di Procura di decreti emessi e depositati appunto su APP.

Non dissimile il discorso relativo ai decreti penali, in quanto, dopo la loro emissione, la possibilità per l'imputato di chiedere la pena sostitutiva comporta per il Gip la necessità di esaminare tale richiesta, concedere un termine per gli ulteriori adempimenti (reperimento ente ecc.) e, infine, emettere il provvedimento definitivo. La riforma che prevede tale possibilità, più che accelerare i tempi di definizione, ha spostato sul Gip la competenza a decidere, onerando dunque l'ufficio di tale ulteriore attività.

Va evidenziato il dato assai significativo del basso numero di sentenze per prescrizione che si attesta al GIP-GUP su 9 unità.

Ben 150 delle 234 ordinanze cautelari personali emesse riguardano i reati di maltrattamenti, di atti persecutori e di violenza sessuale, con una percentuale dunque abbastanza prossima al 70% del totale. Sono stati poi celebrati 20 incidenti probatori (rispetto ai 28 dell'anno precedente), anch'essi in gran parte (13) riguardanti reati da codice rosso.

In termini percentuali, vi sono da segnalare sia a dibattimento che al GIP molte iscrizioni per procedimenti per maltrattamenti (rispettivamente 50 e 158) in linea con l'incremento già registrato l'anno scorso. Leggermente diminuito il numero dei procedimenti sopravvenuti per violenza sessuale, mentre è costante l'andamento dei processi per le altre tipologie di reato. In materia di stupefacenti si registra un aumento delle iscrizioni sia a dibattimento che al gip legate anche all'importante fenomeno della coltivazione di marijuana che ha determinato un incremento nel tempo dei processi di questa tipologia.

Continua ad avere influenza, e nel periodo in considerazione in maniera considerevole specialmente al GIP, l'istituto della messa alla prova: le sentenze di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova a dibattimento sono diminuite rispetto al passato attestandosi sulle 23 unità (34 nel periodo precedente), mentre quelle nell'ufficio GIP si attestano sulle 72 unità (29 nel periodo precedente). Abbastanza infrequente l'esito negativo della prova, così che il processo si conclude nella stragrande maggioranza dei casi con la sentenza di estinzione del reato. Le problematiche maggiori legate all'istituto in questione si sono presentate invece, col passare del tempo, prevalentemente per il

reperimento di associazioni che avessero immediata disponibilità di posti per l'inizio dei lavori, con necessario conseguente slittamento dei tempi di attuazione del programma. Ultimamente la stipula di numerose convenzioni con enti pubblici territoriali sta consentendo una maggiore celerità per l'inserimento.

Minore impatto deflattivo, così invertendosi il trend precedente, ha avuto a dibattimento l'istituto della particolare tenuità del fatto che, pur comportando la celebrazione dell'intero processo, anche se in presenza dell'innalzamento della misura della pena per i reati che possono rientrarvi, ha fatto registrare effetti limitati. Infatti, l'innalzamento della misura della pena per i reati che possono rientrarvi non ha fatto registrare incremento delle decisioni per tale motivo.

Relativamente, poi, alla nuova formula prevista per la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna (artt. 425 e 554 ter c.p.p.) e per il decreto di archiviazione, vi è stata una discreta applicazione da parte del Gip (73 rispetto ai 45 del periodo precedente decreti di archiviazione), mentre non risultano allo stato emesse all'esito dell'udienza predibattimentale e dell'udienza preliminare sentenze con la detta formula.

Può certamente rilevarsi che, nelle udienze predibattimentali celebrate, si registra un aumento delle richieste di riti alternativi (patteggiamenti, abbreviati, oblazioni e map) e delle richieste di sentenza ex art. 131 bis e di improcedibilità per mancanza o remissione di querela. Infatti, l'ampliamento della platea di reati a citazione diretta, di quelli con procedibilità a querela, l'innalzamento della misura della pena per i reati in relazione ai quali può valutarsi l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali (es. riduzione di 1/6 della pena dopo la condanna in abbreviato in assenza di impugnazione) hanno certamente favorito la possibilità di ricorrere alla map, alla sentenza di estinzione del reato per improcedibilità, alla sentenza ex art. 131 bis c.p. e al rito alternativo di cui all'art. 438 c.p.p.

Sta continuando a creare un notevole aggravio di lavoro sia al Gip che al Collegio la riforma c.d. "codice rosso" in quanto in molte delle ipotesi di maltrattamenti in famiglia viene chiesta misura cautelare.

Non risultano disposti rinvii pregiudiziali per questioni sulla competenza.

Nell'area udienza preliminare vi è stata la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, intervenendo specificamente sulle tempistiche sia di fissazione dell'udienza preliminare sia di notificazione degli avvisi.

L'apporto degli AUPP nel settore penale è stato senz'altro positivo.

Nell'area Gip sarà possibile la riduzione dei tempi di emissione dei decreti penali di condanna e di quelli di archiviazione, destinando gli addetti alla predisposizione delle minute dei provvedimenti di

archiviazione, accordando preferenza ai procedimenti iscritti nel registro “noti”, nonché alla predisposizione delle minute dei decreti di condanna.

Nell’area dibattimento si è determinata un’attività di supporto al giudice (studio fascicoli, stesura minute provvedimenti, esame istanze, verifica richieste ammissione al gratuito patrocinio, studio incidenti di esecuzione ecc.) e di supporto all’attività pre e post udienza e di verbalizzazione all’udienza.

Presso l’ufficio sentenze vi è stata la riduzione dei tempi, in caso di impugnazione, per le necessarie notifiche, per la verifica del regolare deposito dei motivi di appello, per la predisposizione dei sottofascicoli allegati al fascicolo principale e per la predisposizione delle successive formalità per l’invio del fascicolo alla Corte, posto che anche tempi di trasmissione del fascicolo da un ufficio all’altro incidono sul *disposition time* totale.

Il supporto al personale di cancelleria ha comportato una riduzione dei tempi di trattazione delle pratiche relative al gratuito patrocinio per le parti (iscrizioni, ammissioni e liquidazioni) nonché alle liquidazioni ai periti che spesso incidono sulla durata del giudizio.

Il *SICP* è installato nei computer in uso al personale amministrativo e ai magistrati ed è utilizzato proficuamente, specialmente da parte del personale di cancelleria. La disponibilità di tale applicativo anche nei terminali installati nelle aule d’udienza ha consentito, alla luce della recente riforma, la più agevole predisposizione delle riunioni sulla piattaforma *Teams*, propedeutiche alle videoregistrazioni delle udienze.

Nella postazione di ciascun magistrato togato, inoltre, è stato installato l’applicativo TIAP, di particolare importanza alla luce della digitalizzazione dei fascicoli in atto, mentre non è ancora avvenuta l’installazione del medesimo applicativo in tutte le postazioni del personale amministrativo. Non risulta ancora superata la necessità di abilitare il personale dell’ufficio G.I.P.-G.U.P. all’accesso al sistema TIAP, così da consentire lo sblocco di taluni documenti già caricati sull’applicativo per la fase dibattimentale; tale operazione è in grado di scongiurare una seconda digitalizzazione di documenti, già presenti nel sistema, per la loro leggibilità nella fase dibattimentale.

Con particolare riguardo alla digitalizzazione dei fascicoli processuali, l’attività svolta dagli operatori di data entry, concentratasi inizialmente sui fascicoli dei processi dibattimentali collegiali (con digitalizzazione di tutti i fascicoli pendenti), si è estesa anche ai fascicoli dei processi davanti al giudice monocratico, nonché ai fascicoli dei procedimenti pendenti davanti al G.I.P. e al G.U.P.

Tale attività di digitalizzazione, finora proficua per l’inserimento su *TIAP* dei fascicoli collegiali e di quelli monocratici più recenti, rischia ora di subire dei ritardi per la richiesta digitalizzazione massiva affidata a un operatore esterno, la cui attività propedeutica (al fine di rispettare il numero di pagine da digitalizzare) è assegnata agli operatori interni.

L'ufficio G.I.P.-G.U.P. gestisce in formato digitale lo scadenario delle misure cautelari, aggiornato quotidianamente da un funzionario della cancelleria e contenuto all'interno di una cartella condivisa con i G.I.P.-G.U.P. dell'ufficio, che consente un monitoraggio continuativo e congiunto delle scadenze. Le cancellerie adoperano quotidianamente lo strumento della *PEC* e l'applicativo *SNT* per l'invio delle notificazioni telematiche ai difensori, alla polizia giudiziaria, agli *Uffici di Esecuzione penale esterna* (UEPE) e agli istituti di detenzione.

L'accesso al sistema *APP*, avviato nei primi mesi dell'anno 2024 nell'ufficio G.I.P.-G.U.P., è stato rapidamente esteso a tutti i magistrati e al personale amministrativo della Sezione Penale attraverso la profilazione delle loro utenze. Dal suo primo avvio il sistema ha presentato numerosi inconvenienti che ne hanno rallentato l'impiego, ma con l'introduzione della versione *APP 2.0* e i continui aggiornamenti è stato possibile un suo utilizzo proficuo per il deposito dei provvedimenti e dei verbali d'udienza (e per le correlate notifiche e comunicazioni), non anche per la redazione contestuale degli atti o per la visione degli atti e documenti già presenti nel fascicolo.

Analizzando i dati statistici relativi al periodo 01.07.2024 - 30.06.2025, emerge che il *Disposition Time* è diminuito all'Ufficio GIP-GUP, mentre è aumentato, rispetto all'anno precedente, all'ufficio Dibattimento a causa dell'assenza di due giudici, uno assente per congedo di maternità e l'altro trasferito al GIP_GUP.

Nel medesimo periodo può dirsi migliorato il parametro del *Clearance Rate* seppure non possa ancora dirsi completamente avviata un'inversione di tendenza, in ragione delle numerose criticità che permangono nell'attività dell'ufficio. A questo proposito, va rilevato che l'emissione dei decreti di archiviazione, sia nei procedimenti contro noti che in quelli a carico di ignoti, che ha sempre consentito di definire in tempi rapidi un rilevante numero di sopravvenienze, è ormai complicata dalla necessità di ricorrere all'applicativo *APP*, che ancora risente di frequenti malfunzionamenti e che ha pesantemente condizionato la produttività dell'Ufficio. Non dissimile il discorso relativo ai decreti penali, in quanto, dopo la loro emissione, la possibilità per l'imputato di chiedere la pena sostitutiva comporta per il Gip la necessità di esaminare tale richiesta, concedere un termine per gli ulteriori adempimenti e, infine, emettere il provvedimento definitivo, di fatto allungando i tempi di definizione del procedimento.

La Sezione civile (che conta 9 unità in organico, compreso il Presidente di Sezione) nel periodo considerato si è trovata ad avere una grave scopertura di organico, superiore al 20% da settembre 2024 e superiore al 30% da febbraio 2025: scopertura destinata a perdurare fino al 18.12.2025, quando arriveranno due nuovi Mot e un altro giudice di cui è stato deliberato il trasferimento.

Si è registrato un aumento complessivo delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente del 10,69%, a fronte di un aumento percentuale delle iscrizioni in vari settori, fra cui il contenzioso civile ordinario

diverso dalla famiglia (13,77%), il lavoro (3,16%) e la previdenza (12,58%), i fallimenti (con un aumento del 200%), le esecuzioni mobiliari (20,28%) e la volontaria giurisdizione (7,94%), mentre vi è stata una riduzione percentuale delle sopravvenienze nel settore delle esecuzioni immobiliari (-22,50%), oltre che nel settore famiglia (-2,83%).

In particolare, dai dati statistici relativi al periodo risulta che, a fronte del numero (6.264) di procedimenti pendenti al 30.6.2024 (compresi DI e cautelari), alla data del 30 giugno 2025 risultavano pendenti complessivi 6.634 fascicoli, con un aumento di circa il 5,90%.

Il CR, pesantemente condizionato dall'insufficienza di organico, risulta prossimo a 1 nel contenzioso civile ordinario e nel settore lavoro, mentre supera l'unità nel settore esecuzioni immobiliari, nella volontaria giurisdizione non in materia di famiglia, nel settore famiglia procedimenti contenziosi e nel settore decreti ingiuntivi di lavoro.

In materia di minori e famiglia, in senso positivo si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 473 *bis*.22 c.p.c., di valenza generale, ha consentito una concentrazione dell'attività in capo al giudice relatore, non operando più la previgente scissione tra fase presidenziale (che si concludeva con l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti *ex art. 709 c.p.c.* e la fissazione dell'udienza dinnanzi al giudice istruttore) e fase dinnanzi al giudice istruttore, incidendo positivamente sulla durata dei procedimenti, che nella maggioranza dei casi si sono conclusi con il raggiungimento di un accordo fin dalla prima udienza di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore.

Dopo l'entrata in vigore della Riforma, si è registrata una notevole diminuzione nel numero complessivo dei procedimenti di famiglia, da 1113 a 839, essendo diminuiti soprattutto i procedimenti contenziosi di famiglia presso il Tribunale (da 825 a 504 iscrizioni), mentre sono aumentati, seppure in misura percentuale minore, i procedimenti di volontaria giurisdizione (ricorsi congiunti).

Nel periodo considerato vi è stato un incremento percentuale delle sopravvenienze nel settore delle procedure concorsuali di ben il 200%. L'aumento ha riguardato sia i ricorsi per liquidazione giudiziale *ex artt. 121 ss. del C.C.I.I.*, sia le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento *ex artt. 65 ss. del medesimo Codice*.

A fronte dell'ampliamento del ricorso alle procedure *ex artt. 65 ss. C.C.I.I.*, si è registrata una diminuzione delle sopravvenienze nel settore delle esecuzioni immobiliari.

Si segnala, inoltre, con riguardo al dato relativo all'aumento delle pendenze nell'ultimo anno giudiziario, che lo stesso, oltre a ricollegarsi all'aumento delle nuove iscrizioni in numerosi settori, va letto alla luce della circostanza per cui la Sezione civile è stata interessata da molteplici applicazioni a tempo pieno e da trasferimenti presso altri uffici giudiziari.

Per quanto riguarda la conciliazione in sede giudiziale, nell'anno considerato sono stati n. 28 i procedimenti civili contenziosi conclusi con verbale di conciliazione giudiziale, su un totale di n. 555

definizioni (esclusi D.I. ed esclusa la materia della famiglia, dove gli accordi confluiscono in conclusioni congiunte su cui si deve pronunciare il Collegio, che recepisce le condizioni dell'accordo con sentenza), con un incremento rispetto all'anno passato, in cui i verbali di conciliazione erano stati 18, mentre nel settore lavoro (esclusa previdenza e assistenza) il numero di procedimenti conciliati con verbale *ex art. 88 disp. att. c.p.c.* è stato di n. 32 conciliazioni, in una percentuale di circa il 14,00% su un totale di n. 232 definizioni (esclusi D.I.).

Si consideri che il dato apparentemente basso del numero delle conciliazioni giudiziali nel settore degli affari contenziosi civili ordinari non è realmente rappresentativo del numero di definizioni bonarie delle controversie, in quanto l'accordo delle parti non sempre confluisce nella formalizzazione di verbali di conciliazione giudiziale, ma può dar luogo alla stipula di accordi in via stragiudiziale, con conseguente sentenza di cessazione della materia del contendere o estinzione del giudizio in seguito alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive.

La definizione bonaria della causa è stata sicuramente incentivata dalla formulazione di proposte transattive da parte del giudice *ex art. 185 bis c.p.c.*

Per quanto riguarda gli effetti delle riforme in materia di mediazione, si conferma il dato positivo con riferimento all'esito delle procedure di mediazione c.d. partecipata, nelle materie in cui la procedura di mediazione è obbligatoria *ab origine* (*ex art. 5, comma 1 del d. lgs. n. 28/2010*), con un'alta percentuale di accordi raggiunti specialmente nella materia delle divisioni e dei diritti reali.

La maggior parte degli accordi sono stati raggiunti nella materia dei diritti reali e delle divisioni, con una percentuale di circa il 24%). Minore, invece, è la percentuale di definizione con accordo delle procedure di mediazione partecipata nella materia delle successioni ereditarie, e di locazione e comodato. Infine, deve evidenziarsi anche per l'anno 2024-2025 lo scarso utilizzo della mediazione c.d. demandata (*ex art. 5 – quater del d. lgs. n. 28/2010*).

I funzionari UPP hanno fornito supporto al giudice per tutte le attività previste dal mansionario allegato al DL 80/21 (quali ad es. lo studio dei fascicoli e la predisposizione di schede riassuntive per procedimento, le verifiche sulla regolarità delle notifiche e la preparazione delle schede d'udienza contenenti i principali dati necessari per la trattazione dell'udienza, la redazione di bozze di sentenze o di altri provvedimenti semplici, la ricerca giurisprudenziale o dottrinale ovvero la verifica circa l'esistenza di precedenti nell'archivio ad uso interno) al fine di aumentare la capacità di smaltimento e la celerità decisionale del magistrato.

Si è determinata una riduzione dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi, delle decisioni di contenzioso e volontaria giurisdizione, delle liquidazioni di onorari di legali e CTU, dello scaricamento pre e post udienza, della pubblicazione di sentenze e relative trascrizioni, affiancando le rispettive

attività di competenza sia dei giudici che della cancelleria per l'aumento della capacità di smaltimento e la contrazione dei tempi del processo.

E' stata realizzata una banca dati delle sentenze comune ai colleghi, previo mascheramento dei dati sensibili.

Il processo civile telematico e la sua attuazione hanno sicuramente inciso in maniera significativa sui modelli organizzativi dell'Ufficio.

Importanti ricadute si registrano per la cancelleria, in quanto ha visto diminuire l'impegno per l'acquisizione di atti e documenti ai fascicoli e per l'estrazione di copie dai fascicoli stessi. Le comunicazioni sono effettuate telematicamente, con notevole sgravio dell'attività ed accelerazione del processo. Tale efficienza è garantita anche dalla collaborazione degli UPP, i quali espletano tale tipologia di attività di lavorazione dei provvedimenti e degli atti telematici con riferimento ai magistrati cui sono concretamente affidati e ai procedimenti seguiti.

Il settore del lavoro è stato caratterizzato da un costante aumento delle sopravvenienze, e tale *trend* risulta confermato anche nell'anno giudiziario 2024-2025, per cui vi è stato un ulteriore aumento percentuale delle iscrizioni, mentre nel settore della previdenza, dove l'anno precedente si era registrata una diminuzione percentuale delle sopravvenienze, nell'anno giudiziario considerato si è avuto un incremento del 12,58%.

Tale dato può essere verosimilmente ricondotto, nel settore del lavoro, all'incremento delle iscrizioni in materia di pubblico impiego, in particolare nella materia scolastica, per cui, alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia europea e della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il diritto alla c.d. carta del docente *ex art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015* anche a favore dei docenti destinatari di contratti a tempo determinato, si sono moltiplicati in tutti i Tribunale d'Italia, compreso quello di Oristano, i ricorsi diretti a ottenere tale beneficio economico, a fronte del mancato adempimento spontaneo del Ministero.

*

Il Tribunale di Tempio Pausania, ufficio di piccole dimensioni non distrettuale, annovera in pianta organica 15 giudici compreso il Presidente del Tribunale e il Presidente della sezione penale, oltre a nove giudici onorari.

Dal 9.7.2024 il posto di Presidente del Tribunale è scoperto per trasferimento del Presidente ad altro Ufficio Giudiziario (vacanza dal 17.4.2024).

Nel settore civile, oltre al posto di Presidente del Tribunale, che si occupava della materia della famiglia, sono vacanti due posti di giudice su sei, che saranno coperti dal 20.12.2025 da due MOT.

Il settore penale nel periodo considerato è stato formato da 7 magistrati, di cui 5 destinati al dibattimento e ai collegi penali, e 2 destinati in via esclusiva al GIP.

Nel periodo considerato, i giudici onorari di pace in servizio sono stati otto su nove in pianta organica: cinque hanno svolto esclusivamente funzioni civili, uno funzioni civili e penali, due funzioni esclusivamente penali.

Si tratta di pianta organica evidentemente sottodimensionata rispetto ai flussi comparati con gli altri uffici del Distretto. Le risorse assegnate all'Ufficio sono state da tempo riconosciute come insufficienti rispetto alle esigenze del territorio (circa 160.000 persone residenti), che vede aumentare nel periodo estivo in modo esponenziale le presenze a causa della sua elevata vocazione turistica nazionale e internazionale.

Tale strutturale insufficienza concorre nel limitare gravemente l'offerta del servizio giustizia nel circondario del Tribunale, insieme con la mancanza di stabilità delle presenze dei giudici.

Considerati i flussi di lavoro e le pendenze, con le risorse attuali il Tribunale non è in grado affrontare efficacemente l'arretrato patologico nel contenzioso civile ordinario, nella volontaria giurisdizione e nella materia fallimentare.

L'attento e gravoso lavoro di smaltimento delle pendenze più risalenti, in esecuzione dei programmi di gestione degli ultimi due anni, ha consentito di ridurre il *Disposition Time* nel settore civile di oltre il 40% (43%), con il risultato paradossale che il Tribunale di Tempio è stato escluso dalle delibere CSM del 3.9.2025 di applicazione da remoto per lo smaltimento dell'arretrato, pur permanendo un DT assoluto molto elevato e un numero di pendenze ultratriennali e ultradecennali insostenibile con le attuali risorse.

La pianta organica amministrativa vede, al 30.6.2025, una scopertura pari al 35,41% circa, tanto che è stato necessario assegnare stabilmente funzionari UPP al lavoro ordinario di cancelleria.

I funzionari addetti all'UPP al 30.6.2024 erano 21, mentre al 30/6/2025 sono presenti 24 unità, di cui 12 assegnati al settore civile, 10 alla sezione penale e 2 ai servizi amministrativi contabili (FUG/corpi di reato e URC/spese di giustizia), mentre 2 sono vacanti e 2 applicati in altri uffici sardi e 1 in maternità.

Gli addetti UPP affiancano i giudici in modo da agevolare lo smaltimento dell'arretrato e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

È rimasto escluso dall'affiancamento il settore collegiale penale, per insufficienza di risorse, ritenendo prioritario affiancare gli addetti ai giudici che svolgono funzioni monocratiche, i cui ruoli molto gravosi (circa 500 fascicoli in media per ogni ruolo) sono tuttora appesantiti da numerosi processi ultratriennali. Gli addetti UPP sono stati assegnati anche ad attività di ausilio ai GIP/GUP nelle attività di emissione dei decreti penali di condanna, dei decreti di citazione a giudizio a seguito di opposizione, dei decreti di archiviazione, delle richieste di proroga indagine, in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Nel periodo considerato, i giudici onorari di pace in servizio sono stati otto su nove in pianta organica. Tutti gestiscono il proprio ruolo autonomo nei settori cui sono stati assegnati: quattro svolgono funzioni esclusivamente civili; uno svolge funzioni civili e di esecuzioni mobiliari; una svolge funzioni di esecuzioni mobiliari e funzioni penali; infine, due svolgono funzioni esclusivamente penali. Tutti i GOP trattano un numero considerevole di affari monocratici civili e, complessivamente, quasi la metà dei processi penali monocratici.

Nel settore penale, si evidenziano, per particolare significatività, i numerosi processi di competenza della DDA in materia di stupefacenti, con contestazioni di reati associativi, e il crescente fenomeno della coltivazione di piantagioni di marijuana, che fanno anche della Gallura in Sardegna un produttore di stupefacente e comportano ingenti e frequenti rilevanti sequestri.

Sempre allarmante è il numero di processi per maltrattamenti (art. 572 c.p.), stalking (art. 612 bis c.p.) e per i reati connessi, per i quali è allarmante il numero di richieste di misure cautelari e l'incremento delle pendenze. Si tratta di reati la cui istruttoria richiede particolare attenzione e tempi lunghi, e che assorbe attualmente circa il 30% del tempo delle udienze monocratiche.

In dibattimento la competenza collegiale dei reati di cui all'art. 572 c.p. aggravati (secondo comma) e 609 bis c.p., comporta una lunga attività istruttoria che incide ormai in modo significativo sulla efficienza dell'ufficio.

Sono in corso contatti con gli enti istituzionali e con le associazioni preposte allo svolgimento dei corsi di recupero previsti in relazione all'ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, per la quale il dato normativo primario richiede integrazioni con convenzioni sul territorio che coinvolgono le istituzioni regionali, tuttora purtroppo non pienamente operative.

In riduzione sono i procedimenti per bancarotta, reati tributari anche fraudolenti e per false dichiarazioni ai fini della ammissione al reddito di cittadinanza.

Nel settore penale sempre elevate risultano le prescrizioni nel dibattimento monocratico, mentre sono in diminuzione nel settore collegiale.

Al GIP numerose sono le definizioni con riti alternativi (in particolare MAP, LPU e applicazione della pena), soprattutto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Numerosi sono anche i sequestri preventivi per abusi urbanistici e in violazione alle norme di tutela paesaggistica e per violazione alla disciplina sui rifiuti: 48 sono le misure cautelari reali applicate nel periodo, perlopiù nella stagione estiva.

Con riferimento alla Messa Alla Prova e ai Lavori di Pubblica Utilità, si rileva la difficoltà da parte dell'UEPE nella elaborazione tempestiva dei programmi a seguito delle recenti innovazioni legislative che hanno ampliato i reati per i quali è possibile la definizione con tali strumenti.

Ha avuto finora scarsa applicazione nel dibattimento monocratico l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis c.p., che al GIP ha trovato invece applicazioni significative, seppure statisticamente non rilevabili, in occasione delle richieste di archiviazione.

Il programma PNRR nel settore penale è ampiamente rispettato, tuttavia, il settore dibattimentale monocratico evidenzia una costante sofferenza, per l'elevato numero dei fascicoli rispetto ai giudici in servizio, anche tenuto conto dell'apporto dei GOP, tanto che il numero delle pendenze rispetto al 2019 è aumentato del 4,5%, anche se nel corso dell'anno solare 2023 per la prima volta dal 2014 è stato possibile ridurre le pendenze di oltre 500 unità; la riduzione è proseguita, anche se lieve, nell'ultimo anno, con ruoli in media pari a oltre 450 fascicoli per ogni giudice monocratico togato o onorario.

Il dibattimento collegiale sta proseguendo la faticosa attività di smaltimento dell'arretrato imposta dal patologico accumulo di fascicoli sino al 2021.

Alla deflazione complessiva contribuiscono l'aumento delle archiviazioni per particolare tenuità del fatto e l'aumentato numero dei reati procedibili a querela, con conseguente aumento delle archiviazioni per assenza delle condizioni di procedibilità.

Le violazioni al Codice della Strada vengono sostanzialmente tutte definite con lavori di pubblica utilità o messa alla prova.

Significativo è invece l'aumento delle richieste di archiviazione in forza del nuovo criterio di giudizio che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, anche in considerazione della prossima prescrizione.

Pressoché nulle sono state sinora le richieste di sanzioni sostitutive, sia al GIP/GUP sia al dibattimento, in quanto la ampia previsione della sospensione della pena in fase esecutiva rende le sanzioni sostitutive raramente più favorevoli per il condannato.

Nel settore civile le numerose pendenze ultratriennali e i lunghi rinvii determinano tuttora la proliferazione di procedimenti ex L. Pinto.

Il frequente *turn over*, perlopiù di MOT e le pressoché costanti scoperture di organico aggravano la situazione dell'ufficio, che presenta numerose cause civili ultradecennali e ultra-triennali.

Anche nel settore civile, peraltro, il *clearance rate* è positivo, pari a 1,11 nel 2024, con una riduzione delle pendenze rispetto al 31.12.2019, al 31.12.2024, del 7,6%.

Nell'area SICID al 30/6/2024 risultano tuttavia numerose pendenze ultradecennali e ultratriennali, perlopiù nel settore contenzioso, mentre in riduzione sono le pendenze arretrate della materia del lavoro.

Le riforme processuali recenti non hanno allo stato comportato impatti organizzativi sul lavoro a causa dell'arretrato che grava sull'Ufficio, che comporta la necessità di smaltire in primo luogo i fascicoli

più vecchi. La riforma Cartabia, che anticipa la trattazione della prima udienza del procedimento, aggrava pertanto di fatto gli oneri relativi alla gestione dei ruoli.

Minori e famiglia sono trattati in via prioritaria, ma l'impatto della relativa riforma sull'efficienza e la celerità dei processi non ha avuto effetti positivi.

Efficaci nella materia sono la conciliazione e la mediazione giudiziale, nell'ultimo periodo con effetti positivi per quasi la metà dei processi.

Il settore bancario, non avendo un canale privilegiato di trattazione, non ha tratto benefici dalle riforme, anche per la difficoltà di conciliare istanze creditorie anche di istituti di primaria rilevanza nazionale.

Nel settore delle procedure concorsuali è efficiente la composizione negoziata delle controversie, di modo che ridotto è il numero delle liquidazioni giudiziali.

Con riguardo al contenzioso del lavoro sono in esaurimento i procedimenti relativi a differenze retributive riguardanti i lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo Air Italy Srl del 2016.

Si annota, invece, la presenza di un corposo contenzioso in materia di "carta docente", avente carattere di serialità e riscontrata su tutto il territorio nazionale.

Con riguardo alla previdenza ed assistenza, invece, si annotano numerosi procedimenti di accertamento tecnico preventivo aventi ad oggetto l'invalidità civile, la pensione, l'assegno sociale e l'indennità di accompagnamento.

Solo nel settore famiglia è mediamente significativo il numero di conciliazioni tra le parti.

Come emerge dalla relazione del Mag.Rif. civile, attualmente la dotazione tecnico-informatica appare appena sufficiente, a cagione della carenza di pc portatili per i giudici togati ed onorari e della scarsità di scanner e stampanti locali da mettere a disposizione anche dei funzionari UPP.

Difficoltà analoghe si sono presentate con riferimento alla implementazione del processo penale telematico e, segnatamente, all'utilizzo della piattaforma ministeriale APP, il cui uso esclusivo obbligatorio è stato per ben due volte differito con apposito decreto presidenziale, in previsione dell'auspicato adeguamento della rete informatica. Ciò nonostante, attualmente le cancellerie e i giudici utilizzano – per quanto possibile attesa la carenza dell'hardware necessario nelle aule di udienza – la piattaforma APP per la gestione dei processi e la redazione degli atti processuali e dei verbali, ex art. 111 bis e 111 ter c.p.p. e 483 c.p.p.

La "liberalizzazione" del fascicolo telematico attraverso il software TIAP, in modo che possa essere visualizzato dall'ufficio GIP/GUP, non avviene se non dietro esplicita richiesta da parte del giudice titolare, avanzata in relazione al singolo procedimento. La conseguenza più immediata è che TIAP risulta essere, purtroppo, uno strumento sostanzialmente inutilizzabile da parte dei giudici del tribunale.

Altra criticità che merita di essere posta in evidenza con riferimento ad APP, per via delle ripercussioni concrete che implica, è quella relativa ai cosiddetti “ignoti seriali”. La classificazione come “ignoti seriali”, introdotta nella primavera 2024 con apposita patch di APP, consente al GIP di archiviare più fascicoli - previamente identificati come “seriali” dall’ufficio di procura - redigendo e firmando un unico provvedimento in relazione a più procedimenti per cui pende la richiesta di archiviazione, anziché dover predisporre, e firmare, un decreto di archiviazione per ciascun fascicolo. Il sistema degli “ignoti seriali” permette dunque – in maniera simile a quanto avveniva prima dell’avvento di APP – di recuperare una qual certa speditezza in una procedura che, altrimenti, risulterebbe assai farraginosa.

*

Il Tribunale di Lanusei ha una pianta organica costituita dal Presidente, da 5 giudici professionali e da 3 giudici onorari.

Il posto di Presidente è risultato vacante dal 19.4.2023 fino al 17 giugno 2024.

Nell’anno in esame è risultata gravissima la scopertura dei posti di giudice, a seguito del collocamento a riposo di un magistrato in data 30.12.2023, del trasferimento al Tribunale di Cagliari di un altro e del decesso nel mese di maggio 2025 di un altro Giudice.

Attualmente, risultano in servizio oltre al Presidente, solo due giudici: uno con funzioni di giudice penale e l’altro, con funzioni di giudice civile, peraltro entrambe già trasferite ad altra sede ove prenderanno servizio nel prossimo mese di dicembre.

Solo nel mese di dicembre, con la presa di possesso di 4 giudici in tirocinio assegnati al Tribunale, verrà superata la attuale criticità ed il Tribunale potrà riprendere l’attività ordinaria.

Allo stato, nel settore civile, i magistrati presenti riescono ad assicurare soltanto la trattazione dei procedimenti cautelari e di VG, del giudice tutelare e del giudice del lavoro, delle procedure concorsuali, dei procedimenti di esecuzioni e in materia di famiglia.

Il contenzioso civile ordinario non urgente, invece, viene curato prevalentemente ai fini di una ordinata gestione ed è sostanzialmente paralizzato in attesa della presa di servizio dei nuovi MOT.

Si riesce invece a portare avanti il contenzioso in materia di usucapione – costituente quello più numeroso e più socialmente importante – in virtù del “progetto usucapioni”, introdotto nel corso d’anno con la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da funzionari UPP, magistrati professionali ed onorari.

Nel settore penale, viene regolarmente assicurata la gestione dell’Ufficio Gip e di quello Gup, quest’ultimo grazie al contributo dei magistrati applicati dal Tribunale di Nuoro nonché la trattazione dei procedimenti del dibattimento monocratico e collegiale, cui sono assegnati il presidente e altro giudice.

La situazione del personale amministrativo è altrettanto allarmante.

Sono presenti in servizio tre dei quattro funzionari giudiziari previsti in organico, atteso che il quarto funzionario è da tempo applicato al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Tra i cancellieri esperti sono presenti due unità mentre, a fronte di 9 assistenti giudiziari previsti in organico, le presenze effettive sono sette.

Presso l'ufficio NEP l'organico risulta carente nella figura di un funzionario e due ufficiali giudiziari. Anche per quanto concerne il personale amministrativo, pertanto, si osserva una grave carenza soprattutto nei profili apicali che è solo mitigata dall'importante ausilio fornito dai funzionari tecnici e da quelli addetti all'Ufficio del processo.

Va rimarcato che la mancata stabilizzazione del personale a tempo determinato, il cui termine è previsto al 30.6.2026, provocherà una inevitabile paralisi di molti settori amministrativi e di cancelleria in assenza di nuovi ingressi.

La asfittica pianta organica e il limitato bacino di utenza del Tribunale, allo stato costituito da una popolazione di circa 66 mila persone, impongono un intervento se si vuole assicurare un futuro al Tribunale.

La pianta organica, infatti, considerata la fisiologica scopertura, il turn over continuo e costante, nonché i molteplici e sempre maggiori profili di incompatibilità soprattutto nel settore penale (e ciò anche a prescindere dalla prossima entrata in vigore della riforma sul GIP collegiale) non è in grado di assicurare funzionalità all'Ufficio e non consente di affrontare le sfide e le aspettative di efficienza e professionalità richieste per una moderna amministrazione della giustizia.

La situazione del contenzioso civile al 30.06.2025, secondo i dati acquisiti, è la seguente:

	Pendenti al 1.7.2024	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti al 30.6.2025
Contenzioso civile e procedimenti speciali	1204	453	575	1082
Lavoro e previdenza sociale	254	351	303	302

Volontaria Giurisdizione (comprese tutele e amministrazioni di sostegno)	1023	636	550	1109
Totale area SICID	2481	1440	1428	2493

Relativamente alla materia fallimentare e delle esecuzioni, emerge il quadro che segue:

	Pendenti al 01.7.2024	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti al 30.6.2025
Prefallimentare, Fallimentare e altre procedure concorsuali	54	18	19	53
Esecuzioni Immobiliari	126	22	42	106
Esecuzioni Mobiliari	86	178	123	141
Totale Area SIECIC	266	218	184	300

In tutti i settori della giurisdizione civile, la tendenza è quella di una sostanziale stabilità, con limitati incrementi e riduzioni a seconda delle varie materie.

Da segnalare la costante riduzione delle pendenze in materia di Contenzioso civile e procedimenti speciali; solo il settore del lavoro ha mostrato un piccolo peggioramento, ma si tratta di un dato fisiologico in quanto il settore negli ultimi anni ha beneficiato di una costante riduzione del contenzioso

e in quanto il giudice assegnato al settore lavoro si è dovuta far carico nell'anno in corso del ruolo di famiglia in cui si erano formate gravi sacche di arretrato.

Il dato del settore del contenzioso civile è invece rimarchevole, atteso che la riduzione è stata perseguita nonostante la grave scoperta.

Il settore dove invece si registrano le maggiori difficoltà è ancora quello della Volontaria Giurisdizione, caratterizzato da un rilevante numero di amministrazioni di sostegno; il dato risente peraltro ancora di un numero cospicuo di "amministrazioni fantasma", ovvero riferite a beneficiari di cui non è stato comunicato il decesso.

In ogni caso, i dati relativi al *disposition time* risultano in deciso miglioramento e il *clearance rate* è positivo.

Quanto all'impatto delle riforme, si deve segnalare la difficoltà di accelerare il processo civile attraverso la riorganizzazione delle sue fasi con l'introduzione da parte della Riforma Cartabia delle cc.dd. verifiche preliminari, a fronte di un numero eccessivo di procedimenti civili.

Vi è anzi da dire che l'introduzione delle verifiche preliminari, in settori già sovraccarichi, rende il processo ancora più lento, facendo gravare sul magistrato un supplemento di intervento, nell'ambito del quale l'ausilio dell'Upp è da assumere con cautela, stante la rilevanza delle verifiche sulla ordinata prosecuzione del processo.

Con riferimento al movimento degli affari penali, emergono i seguenti dati:

	Pende nti al 01.7.2024	Sopravven uti	Defin iti	Pende nti al 30.6.2025	Differen za
co	592	156	227	521	- 71
Collegiale	32	3	8	27	- 5
noti	1409	510	608	1311	- 98
GIP ignoti	1594	614	334	1874	+ 280

Totale penale	3627	1283	1177	3733	+ 106
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Il dato delle pendenze si è sostanzialmente stabilizzato, nonostante le forti criticità, essendosi arrestato il fenomeno, costante negli ultimi anni, di incremento dei procedimenti pendenti. La stabilizzazione del dato è dovuta ad una migliore organizzazione delle risorse ed alla riattivazione delle definizioni dell'Ufficio Gip-Gup.

Nel settore dibattimentale monocratico, prosegue la riduzione significativa del numero di procedimenti, ciò anche in virtù dell'incremento delle definizioni.

Il Collegio, invece, dopo gli ultimi anni di limitata operatività, ha ripreso a definire procedimenti nel numero di 8, superiore alle sopravvenienze con un decremento delle pendenze.

Una lettura di questi dati indica anzitutto un ricorso a riti alternativi molto limitato, considerato altresì l'elevato numero di procedimenti definiti con sentenza di prescrizione, causato dall'incapacità del Tribunale di definire in tempi celeri i procedimenti.

Tale situazione è certamente riconducibile al mutamento frequente della composizione dell'organo giudicante, che imponeva ripetutamente la rinnovazione dei procedimenti, situazione solo di recente risolta dalla Riforma Cartabia con l'art. 497 comma 4-ter c.p.p.

Nell'Ufficio GIP-GUP emerge con forza la formazione di un sostanzioso arretrato. L'Ufficio, infatti, almeno a partire dal 2020 non è stato più in grado di evadere le richieste di decreti penali di condanna e di archiviazione, assicurando solamente la trattazione degli affari urgenti.

Anche nell'anno in commento, l'avvicendamento di più magistrati nel corso del periodo non ha consentito di definire tutto il gravoso arretrato, anche a causa delle sopravvenute carenze di organico che hanno imposto a tutti i magistrati in servizio di assicurare numerose incombenze in supplenza.

L'apporto fornito dagli addetti UPP non è capace di sopperire alle scoperture della magistratura e risulta decisivo ai fini del perseguimento degli obiettivi solo in presenza di un numero adeguato di magistrati.

Presso il Tribunale prestano servizio tre magistrati onorari, tutti in regime anteriore alla riforma del 2017 e già confermati. Due di essi hanno già optato per il regime esclusivista, mentre il terzo allo stato presta servizio in regime non esclusivista.

I magistrati onorari costituiscono una risorsa indispensabile per il funzionamento della giurisdizione. Essi, in particolare, hanno in carico un settore di grande delicatezza ed impatto sociale, quale la gestione delle amministrazioni di sostegno, il cui incremento negli ultimi anni ha richiesto un sempre maggior impegno. Il settore presenta poi particolari criticità nella fase di controllo degli aspetti patrimoniali.

Per questo motivo, si sta cercando di introdurre un sistema di controllo più articolato dei rendiconti, anche con l'ausilio di funzionari UPP e mediante la introduzione di gestionali informatici.

Nel settore civile l'attuazione del processo telematico è una realtà: tutti i giudici civili depositano i loro provvedimenti in formato telematico e utilizzano le funzioni più avanzate della Consolle del Magistrato che consentono una migliore gestione del ruolo, anche dall'esterno della RUG.

Nel settore penale, in corso d'anno è avvenuta la rivoluzione digitale mediante l'introduzione dell'applicativo APP.

Il Tribunale di Lanusei, in controtendenza rispetto alla maggior parte degli uffici, ha optato per la immediata applicazione dell'applicativo, pur a fronte di oggettive difficoltà.

Tale scelta è stata assunta nel tentativo di smorzare tutte le possibili ed eventuali eccezioni che potrebbero appesantire i processi nel caso di prosecuzione dell'attività in forma cartacea, non più prevista dall'ordinamento processuale.

La novità ha comportato soprattutto nella prima fase un aggravio di tempo ed energie spese dai magistrati e dal personale di cancelleria, anche per fronteggiare le continue e ripetute manchevolezze dell'applicativo, che, piuttosto che facilitare l'attività, allo stato può essere annoverato tra le cause maggiori di rallentamento del servizio giustizia penale.

Ciononostante, va dato atto che, pur a fronte di uno scarsissimo ausilio da parte delle strutture ministeriali nella formazione ed assistenza, tutto il personale ha affrontato la novità con spirito collaborativo e fattivo impegno, consentendo l'ordinaria ed ordinata prosecuzione del servizio.

Vengono regolarmente utilizzati il SICP e il sistema delle notifiche telematiche, oltre al portale per il deposito dei documenti in formato digitale; il sistema di digitalizzazione degli atti TIAP-Document@ è per ora utilizzato dalla Procura della Repubblica e, nel Tribunale, limitatamente alla fase della scansione dei fascicoli dibattimentali, ad opera dei data entry.

Ai sensi della normativa vigente, le udienze penali dibattimentali sono videoregistrate nei casi previsti, a partire dal mese di Luglio 2023.

Si deve inoltre evidenziare la poca fortuna dei riti alternativi, come detto ragionevolmente ascrivibile al numero eccessivo di procedimenti definiti con sentenza di prescrizione.

Si deve ritenere che ad una maggiore capacità dell'Ufficio di rispondere alla richiesta di giustizia in tempi ragionevoli, dovrebbe corrispondere nel prossimo futuro un maggior ricorso ai riti alternativi.

Risulta ancora limitato il ricorso alla messa alla prova. Nei casi in cui si è percorso tale beneficio, notevoli problemi sono stati riscontrati nella elaborazione e nella gestione della messa alla prova. Spesso i tempi di definizione del progetto sono lunghi e non sempre vi è una piena partecipazione dell'imputato e del suo difensore al percorso che porta alla costruzione del progetto, nonostante l'impegno dell'Ufficio UEPE di Nuoro il cui supporto è senz'altro positivo.

L'ampliamento delle ipotesi di reato procedibile a querela ha invece avuto un impatto senz'altro positivo nella riduzione dei procedimenti e nella definizione di quelli pendenti per reati di minore gravità e minor impatto sociale. Va peraltro segnalata la difficoltà di orientarsi nell'ambito delle ipotesi di contestazioni suppletive da parte del P.M. di aggravanti, soprattutto nelle ipotesi molto numerose di furto, che determinano la procedibilità d'ufficio, a causa di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità che non sembra completamente sopito.

Ancora ridotto è invece il riconoscimento di ipotesi di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. Non hanno invece ancora destato interesse le misure volte al rafforzamento del sistema di giustizia riparativa.

Tribunale Minorenni Cagliari

Appare preliminarmente necessario precisare che il periodo argomentato ha ancora presentato le gravi criticità dell'anno precedente.

I problemi dell'ufficio sono stati determinati dalla perdurante carenza dell'organico dei magistrati. A fronte di un organico di sei giudici, incluso il presidente, dal primo semestre 2023 e sino alla data ultima del periodo in esame, l'ufficio ha sofferto una scopertura di due unità. Soltanto di recente sono stati trasferiti presso l'ufficio due nuovi giudici. Le riforme - tra le più significative, la Riforma Cartabia del 28.2.2023, i correttivi, il processo telematico introdotto dal 30/6/2023, il D.L. Caivano del 15/9/2023, in ambito sostanziale e processuale - hanno continuato a comportare la necessità di avviare sistematici incontri di formazione con i G.O. e una costante disponibilità al loro ascolto e al chiarimento per l'esatta definizione dei rispettivi ruoli e funzioni nella trattazione dei procedimenti.

L'avvio del nuovo processo civile telematico ha determinato un gravosissimo lavoro sia per i giudici, (togati e onorari) sia per la cancelleria. La maggior parte delle criticità, già segnalate nella precedente relazione, sono state superate grazie all'impegno e alla sinergia di tutti gli attori coinvolti. L'obiettivo che questo ufficio insieme alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni si erano dati lo scorso anno, e cioè il deposito nel PCT delle relazioni da parte dei servizi sociali del territorio di competenza, è stato quasi raggiunto. Le criticità permangono ancora per i servizi sanitari stante il deposito delle relazioni sulla PEC della sezione civile, con aggravio per il lavoro della cancelleria che deve creare un apposito evento nel Sicid e poi scansionare e allegare il documento, invece di accettare semplicemente un deposito. Il punto debole del sistema SICID continua a essere quello di non essere stato "*pensato*" per il lavoro degli uffici minorili, ma solo adattato. Ancora non è consentita la trasmissione dei fascicoli per competenza ai Tribunali ordinari, circostanza di cui in futuro è assolutamente necessario tener conto, anche nella prospettiva dell'entrata in vigore del Tribunale della famiglia o in alternativa delle prospettate riforme sulla competenza. Invece, è stata implementata la visibilità a favore della Corte di

Appello che consente di trasmettere il procedimento impugnato direttamente, attraverso il semplice accoglimento della richiesta telematica, senza necessità di dover masterizzare e consegnare il DVD.

Nel settore civile la riforma Cartabia ha introdotto nuovi istituti e forme procedurali, cambiando il lavoro negli uffici giudiziari: le procedure urgenti hanno assorbito molte risorse, a scapito degli altri procedimenti civili che hanno inevitabilmente rallentato. La modifica delle forme del processo ha inciso sulle modalità e le priorità del lavoro di magistrati e avvocati, con notevole aumento dei carichi di lavoro, soprattutto, per l'incidenza, sempre più importante, dei provvedimenti connotati da urgenza. Altro mutamento conseguente alla riforma, con ricadute sempre più negative sulla mole del lavoro dei magistrati e sulla celerità dei procedimenti, è stata la riduzione del ruolo dei giudici onorari nelle procedure attraverso una serie di divieti processuali, con riserva di alcuni passaggi processuali ai soli magistrati togati (art. 473 bis 1 c.p.c).

Nell'ultimo anno è ancora aumentato, e in modo rilevante, il numero dei procedimenti urgenti Cartabia, con compromissione dei tempi da dedicare ai procedimenti ordinari. Si tratta di un dato preoccupante perché nella materia civile della tutela dei minori ogni procedimento richiede di essere trattato con prontezza. Attualmente i procedimenti urgenti rappresentano circa l'80% dei nuovi procedimenti *de potestate*, considerata l'emissione degli ordini di protezione ex art. 473 bis 69 c.p.c., per la frequenza dei casi di violenza familiare conseguente alla perdurante crisi della famiglia.

Le criticità più rilevanti attengono alla trattazione di alcune tipologie di procedimenti, che richiedono la fissazione di udienza in tempi brevissimi. Si fa riferimento alle situazioni prese in esame dal nuovo testo dell'art. 403 c.c., che riguardano l'adozione di provvedimenti di immediata tutela di minori moralmente o materialmente abbandonati o esposti nell'ambito familiare a grave pregiudizio per la loro incolumità psicofisica. Tali provvedimenti sono soggetti a immediata verifica, con emissione di un provvedimento di convalida, da parte dell'autorità giudiziaria in composizione monocratica. Nei 15 giorni successivi devono essere sentiti gli esercenti la responsabilità genitoriale e nell'arco di ulteriori quindici giorni deve intervenire la conferma collegiale del provvedimento di convalida. Stessi ritmi serrati sono imposti dal nuovo art. 473 bis 15 c.p.c.

La riforma Cartabia continua a condizionare le modalità del lavoro dei servizi sociali; a norma dell'art. 473 bis 27 c.p.c., il giudice, quando dispone l'intervento dei servizi, ha l'onere di indicare in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissare i termini entro in quali i servizi sociali e sanitari devono depositare una relazione periodica sulla attività svolta nonché quelli entro in cui le parti possono depositare memorie. Da ciò consegue un'articolata interlocuzione con i servizi, un'attenta attività di monitoraggio, la complessità dei provvedimenti di incarico e un numero rilevante di udienze per apprezzare l'esito dell'attività dei servizi e del loro monitoraggio in contraddittorio.

L'impegno dei magistrati togati si è intensificato a seguito dell'art. 473 bis 38 c.p.c., relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale che investe il giudice procedente dell'attività di vigilanza e dell'onere, in caso di difficoltà segnalata dalle parti o dai servizi, di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti temporanei.

Un decremento significativo si è registrato nel numero delle sopravvenienze per i procedimenti relativi alla tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, mentre sono raddoppiati quelli relativi al prosieguo amministrativo sino al ventunesimo anno per i medesimi M.S.N.A.

Deve osservarsi, su base nazionale, che le risorse stanziare dal Fondo nazionale per la accoglienza dei minori stranieri non sono sufficienti a coprire le spese sostenute dai comuni e, nella previsione di un incremento del fenomeno, appare necessario un intervento strutturale e risolutivo, stante anche le difficoltà finanziarie dei comuni in Sardegna. I comuni sono realtà fondamentali per il buon esito della inclusione dei tanti minorenni che arrivano in Italia in fuga da violenze, persecuzioni, violazioni dei diritti umani e povertà.

Nel periodo di interesse il numero delle procedure di adottabilità sopravvenute è risultato stabile, con una lieve diminuzione.

Preziosa continua a essere l'attività del Pool affidamenti-adozioni istituito presso detto Tribunale; i giudici assegnati a tali compiti valutano le coppie aspiranti adottive e/o affidatarie. Nell'ambito delle adozioni è emerso un aumento del numero delle domande di adozione nazionale e una lieve diminuzione di quelle di disponibilità all'adozione internazionale.

Per quanto concerne l'istituto dell'affidamento etero familiare, si è riscontrata una diminuzione delle domande da parte di coppie e anche di single (15 domande di cui 12 da parte di coppie, anche non coniugate, e 3 di single, alcune ancora da vagliare). Problematica rimane, tuttavia, la situazione dei minori affetti da handicap o di età compresa tra i 6 e 14 anni, mentre per gli adolescenti tra i 15 e i 17 anni, seppure in buone condizioni di salute, è assai difficile ricorrere all'affidamento per assenza di disponibilità delle famiglie e spesso per la ferma oppositività dei ragazzi.

In ordine ai procedimenti per l'accesso alle origini ex art. 28 legge adozione 184/83, e successive modifiche, si è rilevato un incremento pari al triplo delle istanze rispetto al periodo precedente. Effetto progressivo delle importanti decisioni giurisprudenziali che, nell'ultimo decennio, in armonia con la legislazione internazionale tutelante i diritti dell'adottato, hanno introdotto notevoli aperture, non ultima la possibilità di accedere all'identità della madre biologica che ha partorito in anonimato dopo il suo decesso o nei confronti della ricerca dei fratelli, subordinata a loro consenso.

Di poco risultano aumentati i procedimenti ex art. 31 lgs 286/98, che impegnano i giudici onorari e il Collegio per le relative udienze istruttorie e decisioni.

Come già evidenziato nella precedente relazione, le procedure amministrative ex art. 25 Regio Decreto n. 1404 del 1934 hanno trovato nuova linfa nella recente legge 17/5/2024, n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

Altre disposizioni dell'articolo 2 hanno modificato ulteriormente il citato Regio decreto legge numero 1404 del 1934 al fine di coordinarne il contenuto anche con la riforma del processo civile (comma 2). In conclusione, si è voluto dare, sulla scorta dell'esperienza delle procure dei T.M. dell'ultimo periodo storico, una nuova veste a questo istituto che non senza dubbi e criticità veniva utilizzato per aiutare gli adolescenti in difficoltà, garantendo ora l'ascolto, un progetto verificato e monitorato e le nomine delle figure poste a tutela del corretto svolgimento della procedura. L'impegno e il lavoro dei giudici è evidentemente intenso.

Le procedure amministrative, nel periodo interessato, risultano assai aumentate. Moltissime riguardano ancora situazioni di ragazzi in condizioni psicologiche gravemente compromesse, con risvolti psichiatrici, a fronte di un sistema sanitario in difficoltà nella loro presa in carico. Emerge come si sia abbassato sempre di più il limite di età di esordio dei problemi di natura psichica e psichiatrica e sia aumentata la difficoltà delle famiglie nel farvi fronte, talvolta per l'ovvia sfiducia maturata nei confronti di un sistema sanitario inadeguato. La scuola continua a segnalare tali situazioni, una scuola che sta diventando progressivamente sempre più espulsiva nei confronti dei giovani in svantaggio psichico a causa dell'assenza, oltre che di un efficiente sistema sanitario, anche di figure di affiancamento, quali insegnanti di sostegno ed educatori. Per queste ragioni, le famiglie, sfiduciate, diventano disfunzionali, con progressione dei procedimenti in quelli ex art. 330-333 cc. a seguito di successivi ricorsi del P.M.

Considerata la portata della riforma, la trattazione dei procedimenti è sempre più impegnativa per i giudici onorari a ciò delegati e per il Collegio decidente. Peraltro, a seguito della riforma, sono avanzate richieste di emissione di un provvedimento urgente e quelli in cui si sollecita la nomina del curatore quando si profilano condotte genitoriali censurabili ex art. 333 c.c., e ciò con aggravio del lavoro del Collegio decidente, anche se in tal modo si previene l'apertura di procedimenti *de potestate*.

Sono ancora aumentati, in proporzione, i casi di prosieguo delle misure di sostegno ai minori oltre la maggiore età e sino al ventunesimo anno, sempre con il loro consenso.

Come nello scorso anno, non vi sono state misure amministrative e/o civili adottate in sede penale e con successivo procedimento demandato al T.M. in sede civile, come previsto dall'art. 26 Regio decreto legge numero 1404 del 34 e dal D.P.R. 448/88, nelle ipotesi di imputato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o in caso di concessione di perdono giudiziale e di sospensione condizionale della pena o quando il minore si trova nella condizione familiare di pregiudizio ex art. 333 c.c. Ciò è la conseguenza della nuova

procedura di rito, che prevede il ricorso di parte, e l'incertezza sulla conciliabilità con le forme di tutela anticipata in ambito penale rimesse alla decisione d'ufficio del giudice.

Pochi sono stati i casi di sottrazione internazionale dei minori, ex art. 7 L. 64/94, diminuiti rispetto all'anno precedente: per lo più sono stati accolti i relativi ricorsi del P.M. ma mai hanno trovato soluzioni concordate tra i genitori.

Si conferma che le udienze preliminari smaltiscono il maggior carico di lavoro grazie all'aumento dei casi in cui l'imputato presta il consenso alla definizione in tale fase e all'abbondanza di formule definitorie. Peraltro, nel periodo in esame, come l'anno precedente, ha inciso sul numero delle definizioni in sede G.U.P. l'assenza di uno dei magistrati andati in pensione, cui era assegnato uno dei due ruoli GUP.

Si conferma, inoltre, che anche quest'anno, numerose denunce hanno esitato in pronunce di estinzione del reato per buon esito della messa alla prova, in maggior numero rispetto ad esito per perdono giudiziale e irrilevanza del fatto. Deve osservarsi tuttavia come l'ambito di applicazione dell'istituto della messa alla prova sia stato ridotto dalla recente legge 13 novembre 2023, n. 159 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. decreto Caivano), adottato dal Governo in virtù della urgenza e della necessità di arginare i gravi episodi di criminalità minorile. Il decreto, al comma 5 bis del nuovo art. 28 DPR n. 448/1988, esclude dal percorso premiale della messa alla prova gli imputati minorenni accusati di alcuni reati considerati espressione di maggiore gravità (omicidio aggravato, rapina pluriaggravata, violenza sessuale di gruppo commessa ai danni di persona di minore età, per citarne alcuni). In virtù delle nuove disposizioni di legge sono ancora diminuiti, e diminuiranno, i casi nei quali l'imputato può beneficiare di questo fondamentale istituto di recupero e reinserimento sociale. La riforma, impostata su un rigido automatismo, che prescinde dalla considerazione delle singole situazioni personali del reo minorenne è ancorata a una presunzione assoluta di pericolosità del minore.

Riduzione dei casi di messa alla prova si sono verificati e si verificheranno nel prossimo futuro anche per quanto dettato dall'art. 27 bis D.P.R. 448/1988, introdotto dall'art. 8 del decreto Caivano, finalizzato a regolamentare un peculiare "*percorso di rieducazione del minore*". Trattasi di una nuova forma di definizione anticipata del processo penale. Rappresenta una versione semplificata della messa alla prova ordinaria, ma se ne differenzia perché ha una durata ridotta (da uno a sei mesi) per la minore gravità dei reati per i quali è prevista (reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva), nonché per l'attribuzione dell'iniziativa di promozione del progetto di recupero al P.M. L'istituto trova quindi applicazione nella fase di indagini preliminari, in una fase anticipata rispetto a quella processuale, con preclusione della possibilità di accedere, in caso di fallimento della misura e di prosecuzione del processo nelle forme

ordinarie, alla messa alla prova. In caso di rifiuto del minore all'accesso al percorso o nel caso di interruzione dello stesso senza giustificato motivo, il G.I.P. restituisce infatti gli atti al P.M. che può procedere a richiesta di giudizio immediato anche fuori dalle ipotesi di cui all'art. 453 c.p.c.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (n. 23/2025), sulla cosiddetta prova minorile semplificata ex art. 27 bis dovrà decidere il giudice collegiale con l'apporto della componente onoraria per la valutazione in termini personalistici ed educativi del minore indagato. A parte il difficile inquadramento di un inedito G.I.P., normalmente monocratico, in composizione G.U.P. collegiale, nell'ambito della legge sul processo minorile che non lo contempla, ciò comporterà difficoltà organizzative, variazioni tabellari importanti per la formazione dei relativi collegi onde scongiurare incompatibilità nel caso la misura abbia esito negativo e il processo prosegua. Si rileva poi la diversità di trattamento rispetto alle altre decisioni del G.I.P. monocratico in fase di indagine, quali le sentenze di irrilevanza del fatto e di non imputabilità, provvedimenti rispetto ai quali potrebbero valere le ragioni illustrate dalla Corte Costituzionale per la messa alla prova anticipata e cioè la necessaria collegialità e specializzazione dei giudicanti.

Un dato che merita approfondita considerazione è la forbice, andata progressivamente allargandosi negli ultimi anni, del tempo intercorrente tra la denuncia e la celebrazione dell'udienza.

Se tale gap è un elemento negativo nell'età adulta, nella fase di vita della quale ci occupiamo diventa un grave problema, causando uno scollamento tra la trasgressione ed il senso di responsabilità. I cambiamenti nella personalità, nello stile di vita, nella progettualità, in adolescenza avvengono repentinamente e radicalmente, pertanto, due, tre anni, o più, possono costituire un arco temporale in cui l'individuo diviene profondamente un "altro". In questi casi è particolarmente complesso condividere con il ragazzo e la famiglia un piano di trattamento che assuma valore realmente significativo.

Al disagio legato agli elementi soggettivi sommariamente richiamati, si deve aggiungere la violazione dei principi fondamentali del diritto penale minorile, in base ai quali il processo deve favorire la più veloce fuoriuscita possibile dal circuito penale del soggetto, avere la minore afflittività possibile, non interferire con i processi di crescita in atto.

L'istituto della messa alla prova, con il suo potenziale trattamentale, diventa, in qualche caso, uno strumento che impropriamente, travalica la competenza penale, cui per sua natura è destinato, per rispondere ad esigenze di presa in carico e cura di situazioni che non trovano adeguata risposta in ambito civile o amministrativo. Tale constatazione ci porta a riflettere sulla profonda necessità che i servizi territoriali vengano potenziati, perché possano riuscire ad adempiere pienamente ed efficacemente al proprio mandato.

Si rivela sempre più necessaria la collaborazione dei servizi della Giustizia con il sistema sanitario, a causa dell'esponenziale incremento dei minori la cui condotta trasgressiva è strettamente connessa a disturbi psichici e/o abuso di sostanze. Si tratta di un problema che ha gravi ripercussioni nelle risposte date ai bisogni dell'utenza più fragile nonché nell'adempimento delle norme che prevedono interventi di valutazione e cura ed invece si deve confrontare con il numero insufficiente di comunità socio-educative e integrate a disposizione nel nostro territorio e nel territorio nazionale più in generale.

Con riferimento invece alla tipologia di reati, risultano ancora numericamente prevalenti i reati contro la persona, rispetto ai quali si è constatato l'aumento dell'efferatezza delle condotte criminose e della violenza, violenza in varie ipotesi gratuita ed espressa in ambito familiare. In aumento i reati commessi tramite i social e quelli di diffusione di materiale pedopornografico. Riguardo tali reati in sede processuale proficui sono stati e sono i percorsi di trattamento di gruppo che l'U.S.S.M. ha avviato in collaborazione con l'Associazione C.I.P.M. (Centro Italiano per la promozione e la Giustizia Riparativa) nei confronti di minori o giovani adulti presi in carico (di solito nell'ambito di una messa alla prova ma non solo) per reati fortemente a rischio rispetto alla violenza di genere e nelle relazioni affettive o attinenti alla sfera sessuale. In aumento ancora i delitti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, in minor numero quelli contro il patrimonio. Come l'anno precedente, si sono registrati diversi casi di rapine commesse da M.S.N.A. collocati in comunità, come gli atti di vandalismo o aggressione ai pari e al personale delle strutture ospitanti, espressione delle difficoltà che si incontrano nell'effettivo controllo dei giovani stranieri e della diagnosi e cura delle loro spesso compromesse situazioni personali.

Diverse ipotesi dei cosiddetti reati di opinione commessi da giovani senza consapevolezza morale, ma spesso in possesso di notevoli capacità cognitive e culturali, reati talvolta agiti con violenza discriminatoria e su beni pubblici.

La valorizzazione della procedibilità a querela, con riduzione della corrispondente area della procedibilità d'ufficio, ha comportato anche per l'Ufficio la deflazione di procedimenti o la loro celere definizione con sentenze per mancanza di condizione di procedibilità. Sorge il dubbio su quanto questo possa essere utile alla funzione rieducativa che il processo minorile assicura al giovane autore di tali reati, anche nell'ottica della prevenzione di recidive.

Si sottolinea, ancora una volta, che sono drammaticamente aumentati i processi in cui si deve ricorrere a una perizia sulla capacità di intendere e di volere degli imputati per i quali, in modo crescente, risultano dagli atti serie compromissioni psichiatriche non ovviate da una adeguata presa in carico sanitaria. Dalla casistica dell'U.S.S.M. si rileva che sono sempre di più i ragazzi portatori di disagio seguiti dai servizi.

Problemi si sono manifestati nella relazione di aiuto funzionale al recupero sociale in caso di coinvolgimento in ambito penale. Gli operatori continuano a rilevare difficoltà comunicative, intese come capacità del ragazzo di comprendere appieno il contesto penale, con la sua articolazione di figure professionali, dall'assistente sociale, alla psicologa, al magistrato. La collaborazione appare precaria, i programmi magmatici, con necessità di aggiustamenti e ridefinizioni costanti. Gli atteggiamenti dei ragazzi nella relazione di aiuto sono spesso poco collaborativi, se non del tutto oppositivi.

Detta situazione sempre di più riguarda i giovani minori stranieri non accompagnati, privi spesso di documenti e sempre di documentazione sanitaria, per i quali è a volte impossibile ricostruire il quadro sanitario e i cui disturbi psichiatrici emersi in seno al processo penale devono passare per diagnosi e prognosi complesse, con conseguente difficoltà di individuare la miglior risposta. Per tutti i giovani in condizioni di disagio personale psichiatrico coinvolti in vicende penali, oltre all'insufficienza del sistema sanitario, come sopra sottolineato, è drammatica l'assenza di adeguate comunità terapeutiche. Ciò rende il più delle volte inattuabili le misure di sicurezza in caso di accertata pericolosità del non imputabile. In questi casi si è talvolta costretti a inserire imputati pericolosi in comunità educative e/o socio-integrate. Allo stato, nel territorio regionale vi sono soltanto due comunità terapeutiche, del tutto insufficienti ad arginare un fenomeno, quello dei giovani sofferenti mentali, che, come sottolineato, risulta in netto aumento.

Deve inoltre rilevarsi che dalle relazioni della Procura redatte in sede di ispezione sono emersi profili di importante inadeguatezza organizzativa, sia per alcune comunità educative che terapeutiche.

Con riferimento alla Giustizia Riparativa, in particolare alla mediazione, l'anno 2024 è stato caratterizzato da azioni esclusivamente indirette, realizzate attraverso impegni di carattere solidaristico, a favore della collettività e non della vittima. La grave impasse verificatasi a seguito delle disposizioni del Dipartimento, in merito all'argomento, hanno comportato l'interruzione del prezioso processo di implementazione della mediazione, avviato fin dagli anni 90 con i primi percorsi formativi offerti agli operatori della Giustizia Minorile e sfociati nell'istituzione dell'Ufficio per la mediazione penale di Cagliari, nell'anno 2000. Da allora, l'attività mediativa ha consentito di offrire uno spazio di ascolto, confronto e rielaborazione dell'evento reato, alle vittime e agli autori di reato, consentendo al nostro contesto di mettersi al passo con l'evoluzione del diritto in ambito internazionale, giungendo all'elaborazione di un concetto di Giustizia che oltre a garantire il reo, offra uno sguardo alla vittima, restituendole una voce che il nostro sistema, fortemente reocentrico, non aveva originariamente previsto.

Il venir meno della competenza diretta del D.G.M.C. sull'attività di mediazione ed il trasferimento agli enti territoriali ha, di fatto, comportato una battuta di arresto che solo nel 2025 ha visto un esile superamento, indotto solo dalla buona volontà di associazioni che hanno deciso di prestare la propria

opera a titolo puramente gratuito (a Sassari e Cagliari “mediatori insieme”) o attraverso l’utilizzo di altri progetti, finanziati in ambiti affini (associazione “Medias”), presso i quali è stato possibile costruire qualche invio.

Appare evidente che si tratta di palliativi insufficienti e inadeguati e che la mediazione merita un riconoscimento ed una strutturazione che le restituiscano la dignità acquisita nel recente passato e che ha consentito al nostro Paese di porsi in linea con l’evoluzione del diritto penale internazionale e, soprattutto, con le ragioni umane delle vittime ma anche degli autori di reato.

Infine, processualmente, in ordine all’attività del G.U.P., ancora un numero inferiore di procedimenti sono stati definiti con rito abbreviato, in genere chiesto se l’imputato è sottoposto a misura cautelare.

In merito all’ufficio G.I.P., si è registrato un complessivo aumento delle pendenze e delle misure cautelari adottate, mentre non vi sono stati mutamenti significativi nel numero dei procedimenti trattati.

La recente riforma Caivano ha introdotto l’art. 27 bis DPR 448/1988, ma nell’anno in corso i cinque casi in precedenza avviati sono stati definiti con sentenza di estinzione del reato per esito positivo del programma di reinserimento e rieducazione. Non frequenti nel corso del periodo in esame i procedimenti definiti con l’irrelevanza del fatto, su richiesta del P.M., e ciò anche in relazione ai processi definiti con tale formula in sede di udienza preliminare.

In ordine all’applicazione della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole condanna, art. 408 c.p.p. come riformato (riforma D.lg 10/10/2022, n. 150), nel corso del periodo in argomento, nessuna richiesta è stata in tal modo motivata e nessun provvedimento di archiviazione del G.I.P. reca tale motivazione.

In sede dibattimentale, la tipologia dei reati rispecchia quella già descritta in precedenza. Molti giudizi immediati sono transitati al G.U.P. per le relative richieste di giudizio abbreviato.

Nessun caso di giudizio immediato fuori dalle ipotesi di cui all’art. 453 c.p.p. a seguito di fallimento della misura ex art. 27 bis DPR 448/1988.

Nella giurisdizione del T.M. di Cagliari è presente l’I.P.M. di Quartucciu, unico carcere minorile della Sardegna.

L’istituto Penale Minorile di Quartucciu è attualmente costituito da due sezioni detentive, al piano terra e al primo piano, denominate “D” e “C” di prossima chiusura per rifacimento. La struttura nel suo complesso, ma soprattutto nella zona detentiva, si presenta vetusta per la sua grandezza, da cui l’impossibilità di curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Da ultimo, si è verificata una consistente uscita di minori e giovani adulti, per fine pena, per sostituzione della misura e per trasferimenti al circuito adulti, tanto (effetto del decreto Caivano). Permangono, malgrado il modesto numero di giovani presenti, le annose difficoltà riguardanti soprattutto i disagi di

tipo psichiatrico di complicata gestione per la impossibilità di assicurare trattamenti specialistici efficaci e di controllo. La neuropsichiatria risponde anche in tempi congrui alle attivazioni che provengono dall'istituto, mancano tuttavia le soluzioni alternative di cura per mancanza, lo si ribadisce, di comunità socio integrate o terapeutiche, non solo in Sardegna, ma su tutto il territorio nazionale.

La sanità penitenziaria risulta carente o perfino assente, esempio ne sia, per questo I.P.M., l'impossibilità a far eseguire le visite cardiologiche non solo finalizzate al monitoraggio cardiaco per coloro che assumono psicofarmaci, ma anche per chi deve poter partecipare all'attività sportiva, elemento riconosciuto come fondamentale nel percorso di crescita e formazione del minore/giovane adulto. Al fine di sopperire a tale vuoto, si è fatto riferimento talvolta al volontariato di specialisti, talvolta alle farmacie che effettuano questo tipo di esame. Allo stesso modo, mancano i farmaci che dovrebbe fornire la Casa Circondariale di Uta, ma che, in realtà, spesso sostiene di non averli e pertanto deve provvedere l'I.P.M. a sue spese, attingendo al Capitolo relativo ai sussidi. Il medico è presente dal lunedì al sabato compreso, per tre ore la mattina, che sarebbe sufficiente a coprire il fabbisogno dell'istituto.

Tra gli aspetti positivi delle realtà carceraria è il significativo sostegno fornito dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio, ex articolo 17 della legge 26 luglio 1965 il numero 354.

Si può contare inoltre su una varietà di attività laboratoriali e di possibilità di inserimenti lavorativi attraverso la formula dei tirocini formativi di cui "*Lavanderia e Cucina*"; non mancano le attività ricreative e sportive.

Il Centro di Prima Accoglienza annesso a questa struttura è composto da due stanze. È adibito alla ricezione sia di ragazzi che di ragazze. Mediamente in un anno solare gravitano circa una decina di minorenni. Il CPA, aperto all'occorrenza, non ha un proprio contingente di Polizia Penitenziaria e, al bisogno, si attinge dal personale in carico all'istituto Penale per i Minorenni, creando notevoli difficoltà all'interno del Penitenziario. Un altro Centro di Prima Accoglienza è presente nel circondario di Sassari, sede adiacente il Tribunale per i Minorenni di Sassari. Anche questo C.P.A. "non" ha un proprio contingente di Polizia Penitenziaria.

Il Magistrato di Sorveglianza mantiene un costante contatto con l'Istituto, con i detenuti e il personale addetto, sia attraverso accessi diretti che con collegamenti via Teams, monitorando così la situazione. I dati statistici forniti evidenziano un andamento più o meno uniforme delle pendenze rispetto al periodo precedente.

L'anno in corso ha fatto registrare una drastica diminuzione dei premissi premio chiesti e concessi. Le liberazioni anticipate, concesse e /o rigettate, sono state costanti rispetto all'anno precedente. Senza variazione sostanziale altresì le istanze per l'ammissione alle misure alternative; qualche caso di rigetto e di revoca.

Quanto all'istituto della liberazione anticipata prevista dall'ordinamento penitenziario, lo stesso è stato trasformato dal cosiddetto decreto "Carcere sicuro" (D.L. n. 92 del 5/7/2024, n. 112). Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di garantire una applicazione più efficace della liberazione anticipata in favore del detenuto ed al contempo di semplificare la procedura in modo da sgravare gli uffici di sorveglianza. In concreto, però, le nuove modalità applicative della liberazione anticipata appaiono nel loro complesso peggiorative rispetto al precedente assetto, tanto sotto il profilo della tempistica delle decisioni quanto del più gravoso onere di allegazione imposto al richiedente tra parentesi interessato o difensore. Con l'avvento della nuova disciplina, inoltre, saranno inevitabilmente modificati i parametri di valutazione della condotta dell'interessato ai fini della verifica dell'adesione trattamentale fino ad ora ancorati al criterio principale della cosiddetta semestralizzazione, poiché la dimensione non più parcellizzata bensì globale dell'esame demandato al giudice di sorveglianza indurrà a privilegiare un criterio di valutazione complessiva dell'intero periodo detentivo sottoposto a scrutini.

Ad oggi, l'Ufficio non ha sperimentato gli effetti della riforma riguardo alla quale sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale sulla conformità della nuova disciplina ai principi di finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza sanciti dagli artt. 3 e 27, comma II, della Costituzione, questioni che assumono maggiore pregnanza per i condannati minorenni.

Occorre evidenziare come l'organico amministrativo sia tuttora carente di diverse unità (sei sulle ventotto previste). Nonostante la ripresa delle politiche assunzionali e di ripopolamento degli organici, l'Ufficio non ha superato il gap di risorse e soffre tuttora di una scopertura effettiva pari al 21%.

La percentuale di scopertura è in linea con quella mediamente quantificabile, purtroppo, presso i Tribunali per i Minorenni sul territorio nazionale.

Si evidenzia sul tema che, come noto, i Tribunali per i Minorenni non sono stati ricompresi nell'area applicativa dell'Ufficio per il Processo, sicché non hanno beneficiato, tra l'altro, del consistente apporto, in termini qualitativi e quantitativi, degli Addetti all'Ufficio per il Processo assunti ai sensi del Decreto-Legge n. 80 del 2021.

*

Tribunale minorenni Sassari

Nel settore minorile si era già rilevata, nelle precedenti relazioni, l'innovazione introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. b) D. L.vo 22 dicembre 2017 n. 220, che, modificando l'art. 19, comma 5, D. L.vo 18 agosto 2015 n. 142, ha attribuito al Tribunale per i Minorenni (già designato per l'istituzione e la tenuta dell'elenco dei tutori volontari dall'art. 11 L. 7 aprile 2017 n. 47) la competenza "*per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice in quanto compatibili*", relativamente ai minori stranieri

non accompagnati giunti nel territorio dello Stato, competenza in precedenza spettante al giudice tutelare.

In seguito alla novella citata, si era tempestivamente provveduto ad adeguare l'organizzazione dell'ufficio, con specifica variazione tabellare, per disciplinare la materia (criteri di assegnazione degli affari, composizione dei collegi del reclamo, ecc.).

In realtà, la diminuzione drastica dei flussi migratori e la mancanza, nel Nord Sardegna, di strutture di prima accoglienza specificamente dedicate ai minori, hanno ridotto drasticamente per lungo tempo l'ingresso di ulteriori minori stranieri nella circoscrizione di questo Tribunale per i Minorenni, tuttavia a partire dal 2020 si è registrata una limitata ripresa del fenomeno, a seguito dell'apertura di alcune comunità per minori stranieri non accompagnati, inserite nel circuito SAI, nel territorio di competenze di questo tribunale ed inoltre, a seguito dei noti eventi bellici, dal febbraio 2022, per l'arrivo di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

Anche nel corso del 2025, seguendo una tendenza iniziata nel 2023, avendo conosciuto il fenomeno migratorio una significativa ripresa, sono aumentati anche gli ingressi di minori stranieri alcuni dei quali, dopo il loro iniziale sbarco prevalentemente a Lampedusa, sono stati trasferiti in comunità per minori stranieri non accompagnati nel territorio di competenza di questo tribunale, che quindi rispetto agli anni precedenti ha registrato una ripresa delle iscrizioni dei relativi procedimenti.

Nel 2025 si è confermata la tendenza del precedente anno, sempre con numeri che rimangono esigui, di procedure relative a minori stranieri non accompagnati, la stragrande maggioranza dei quali di sesso maschile, in prevalenza di età eguale o superiore a sedici anni.

La Nazione di provenienza dei minori è risultata essere, nella maggioranza dei casi, il Gambia e in misura decisamente minore la Tunisia, l'Algeria e l'Ucraina.

Una novità oramai consolidata è costituita dalla nuova disciplina dell'articolo 403 del Codice Civile, in vigore dal 22 giugno 2022, per la convalida dei provvedimenti assunti dalla pubblica autorità con conseguentemente allontanamento di un minore da entrambi o anche un solo genitore.

Si è aggiunta, a decorrere dal mese di marzo del 2023, l'entrata in vigore del nuovo regime processuale che ha investito la maggior parte dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, vale a dire quelli c.d. de potestate, previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Un altro significativo cambiamento si è verificato con l'introduzione del processo civile telematico anche per i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e si deve riconoscere che, pur permanendo delle difficoltà di applicazione, nel corso del 2025 questa innovazione ha determinato effetti positivi sul lavoro di magistrati, personale di cancelleria ed avvocati.

L'entrata in vigore della riforma processuale, nel settore civile ha determinato un deciso aumento del lavoro per i magistrati ordinari, i quali sono spesso stati chiamati ad emettere provvedimenti

indifferibili, a fissare nei quindici giorni successivi l'udienza di comparizione delle parti e quindi ad emettere l'ordinanza di convalida o modifica del decreto urgente.

Questa situazione, nel tribunale per i minorenni di Sassari che fortunatamente gode di un positivo rapporto tra sopravvenienze e le procedure definite, ha determinato la necessità, per tutti i magistrati togati, di un lavoro supplementare, indispensabile per assicurare la tempestività degli interventi in questa materia, almeno nella fase delle urgenze ed evitare la formazione dell'arretrato.

La necessità, imposta dalla legge, di fissare udienze nel termine di quindici giorni dalla convalida del 403 c.c. o dall'emanazione di un decreto indifferibile rende inoltre molto difficile, per ciascun magistrato, la programmazione della propria attività d'udienza, essendo sempre costretto a rincorrere le urgenze.

La nuova formulazione dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e degli articoli 473 bis.38 e seguenti c.p.c. ha determinato la necessità di concordare con i tribunali ordinari modalità celeri di trasmissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati e si sono inoltre verificati difficili problemi di competenza, avendo la nuova disciplina di fatto consentito alle parti processuali di ricorrere al "*forum shopping*" a seconda di come venga prospettata la domanda.

Com'è noto, il sistema del diritto minorile è stato oggetto di una radicale riforma ordinamentale e di procedura, per quanto riguarda il settore civile, introdotta con la legge 206 del 26.11.2021 che è entrata in vigore il primo marzo 2023, quindi con alcuni mesi di anticipo, rispetto alla data inizialmente prevista, del 30 giugno 2023.

La nuova disciplina, tra le altre novità, ha introdotto delle preclusioni allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei giudici onorari ai quali, ad esempio, è impedito di tenere la prima udienza o di procedere autonomamente all'ascolto di un minore, determinando un inevitabile rallentamento dell'attività del tribunale per i minorenni.

Fortunatamente il legislatore, evidentemente consapevole di questa criticità, ha, dapprima, previsto che il divieto di ascolto del minore da parte del giudice onorario non si applicasse ai procedimenti iscritti sino al 30 giugno 2023 e, successivamente, ha esteso la deroga per tutti quelli iscritti sino all'entrata in vigore della parte ordinamentale della riforma, che attualmente è prevista, a seguito dell'ennesimo rinvio, per il mese di ottobre 2026.

L'applicazione delle nuove norme processuali ha fatto registrare, inoltre, anche nel 2025, l'aumento significativo dei provvedimenti emessi monocraticamente, prima del contraddittorio, con diminuzione delle garanzie processuali e, al tempo stesso, un allungamento strutturale dei tempi medi di trattazione dei procedimenti, tenuto conto che la prima udienza di trattazione, salvo allegazione di violenza o altre ragioni d'urgenza, deve essere necessariamente fissata entro novanta giorni dal deposito del ricorso,

per consentire il rispetto di tutti i termini processuali previsti per le parti e sono inoltre previsti termini lunghi, anche prima della decisione della causa.

La riforma Cartabia nel settore penale ha avuto in ambito minorile, almeno per l'esperienza di quest'ufficio, un impatto statisticamente meno rilevante, anche perché erano già previsti e pienamente operanti gli istituti di definizione alternativa dei procedimenti, quali l'irrelevanza del fatto, il perdono giudiziale e la messa alla prova attraverso i quali già in precedenza trovavano definizione la maggior parte dei procedimenti, peraltro anche con applicazioni dei principi della giustizia riparativa.

Si deve tuttavia segnalare l'aumento dei procedimenti definiti per mancanza o remissione di querela, in conseguenza della trasformazione di molti reati da perseguibili d'ufficio a querela, con particolare riferimento alle ipotesi di furto aggravato.

Nel settore della giustizia penale minorile significative modifiche sono state introdotte dal cosiddetto Decreto Caivano (decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159).

Tra le novità più significative presso il tribunale per i minorenni di Sassari ha già trovato applicazione il nuovo istituto (al quale si può accedere già in fase d'indagini preliminari) dell'articolo 27 bis D.P.R. 448/1988 di ammissione dell'indagato, per alcuni reati meno gravi, al percorso di reinserimento e rieducazione, che costituisce una sorta di messa alla prova anticipata, con effetti, in caso di espletamento positivo, analoghi di estinzione del reato.

L'istituto, peraltro, (in attesa che si pronunci su altri aspetti di legittimità sollevati dai giudici merito), ha già subito un rilevante emendamento da parte della Corte Costituzionale (Sentenza 23/2025), che ha osservato che << *la messa alla prova, quale istituto di protezione della gioventù, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, Cost., ha lo scopo primario di favorire l'uscita del minore dal circuito penale, la più rapida possibile, soprattutto attraverso una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l'istituto stesso diverrebbe mezzo di pura deflazione, tra l'altro stimolando, per una sorta di eterogenesi dei fini, calcoli opportunistici dell'indagato minorenni...*

Al perseguimento di questo delicato obiettivo sono funzionali la composizione pedagogicamente qualificata dell'organo giudicante e il sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la prova del giovane non raggiunge la finalità costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica, completamente diversa, dell'istituto per adulti>>.

La Corte ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui indicava quale organo chiamato ad applicare l'istituto il «giudice per le indagini preliminari», anziché «il giudice dell'udienza preliminare», composto, oltre che dal magistrato togato, da due giudici onorari esperti.

Le modifiche normative per quanto riguarda le misure cautelari non hanno comportato, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Sassari, un significativo aumento dell'applicazione del numero delle stesse, anche se si è inevitabilmente determinato un generale aumento della loro durata.

La riforma Nordio ha interessato il tribunale per i minorenni di Sassari soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del c.d. contraddittorio anticipato in ambito cautelare.

È auspicabile che all'entrata in vigore delle norme che prevedono la composizione collegiale del giudice che dispone la misura cautelare sia introdotta una specifica disposizione che preveda per i tribunali per minorenni una composizione del Collegio che comprenda due giudici onorari, analogamente a quanto è già previsto per il giudice dell'udienza preliminare.

Una diversa scelta normativa determinerebbe gravi problemi organizzativi e il rischio di paralisi, per i tribunali di minori dimensioni oltre a privare l'organo giudicante di quella componente di giudici esperti ritenuta indispensabile dalla stessa Corte Costituzionale, in materia di giustizia penale minorile. Anche nel periodo in considerazione questo Tribunale ha avuto occasione di applicare, con maggiore frequenza rispetto al passato (sia pure in numeri che rimangono complessivamente ridotti) il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121, che ha introdotto una riforma organica dell'ordinamento penitenziario minorile.

Un'altra modifica significativa in ambito minorile – che il tribunale ha accolto con favore – è costituita dalla riforma dei procedimenti amministrativi introdotta dalla legge 17 maggio 2024 n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che ha riscritto l'articolo 25 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, oggi intitolato “Misure rieducative”.

La nuova disposizione prevede che prima di procedere all'affidamento al Servizio Sociale, del minore che abbia dato prova d'irregolarità della condotta, il tribunale per i minorenni, su impulso del P.M. disponga con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, la predisposizione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Al termine, il tribunale potrà disporre o la fine dell'intervento, oppure l'affidamento al servizio sociale o, infine, l'inserimento del giovane in una comunità, per una durata che dovrà essere egualmente determinata.

Sono state inoltre accresciute le garanzie processuali, con la previsione della possibilità di nominare al minore un curatore speciale, qualora non sia adeguatamente rappresentato processualmente dai genitori.

Si tratta di una riforma che al tempo stesso rende più efficace questo tipo d'intervento dell'autorità giudiziaria, accrescendo le garanzie processuali del minore, peraltro in linea con un'interpretazione giurisprudenziale già seguita da molti giudici di merito e anche dal tribunale per i minorenni di Sassari.

Questo capitolo non può riguardare i tribunali per i minorenni i quali, purtroppo, sono stati attualmente esclusi dal funzionamento dell'Ufficio del processo e non hanno nuovi addetti al relativo ufficio.

Il processo penale minorile, nonostante le ultime riforme, da anni conosce istituti che consentono di ridurre al minimo, sia in fase cautelare, sia di definizione del processo, la detenzione carceraria e l'esperienza di questo Tribunale per i minorenni conferma l'efficacia di simili istituti, poiché il numero di minori ristretti in carcere, per disposizione di questa autorità giudiziaria, resta molto ridotto, essendo mediamente inferiore, nel corso di ogni anno, alle dieci persone.

Nonostante il limitato numero di minori o giovani adulti ristretti presso l'Istituto Penitenziario Minorile di Quartucciu destano preoccupazione recenti accadimenti relativi ad atti di autolesionismo e di violenza tra detenuti che sono indicativi di una condizione detentiva che presenta profili di criticità.

Inoltre, desta allarme la condizione dei giovani in stato di detenzione che presentano disturbi di carattere psichiatrico.

A tale proposito deve segnalarsi come novità positiva la recente Delibera Regionale, che a seguito di riunioni alle quali hanno partecipato anche i capi degli uffici giudiziari minorili della Sardegna, ha recepito l'Accordo del 19 aprile 2023 relativo all' "Aggiornamento ed integrazione delle Linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria, di cui all'Accordo Rep. n. 82/CU del 26 novembre 2009" – Repertorio Atti n. 45/CU e dell'Accordo del 24 febbraio 2025 "Integrazioni all'allegato A dell'Accordo Repertorio atti n. 45/CU del 19 aprile 2023" – Repertorio Atti 15/CU – Disposizioni attuative.

Come già indicato negli anni precedenti, un ulteriore aspetto critico del sistema è rappresentato dalla rete delle comunità collegate al Dipartimento per la Giustizia Minorile, nelle quali inserire i minori sottoposti alla misura del collocamento in comunità, il cui numero è insufficiente a coprire il fabbisogno.

Al momento la pianta organica del tribunale, per quanto riguarda i giudici togati, conosce una scopertura del 25%, poiché un magistrato è stato recentemente trasferito a sua richiesta ad altro ufficio, tornando nella Regione di origine.

La scopertura avrà una durata limitata, poiché è previsto l'arrivo il prossimo mese di dicembre di un magistrato di prima nomina.

I giudici onorari previsti nella pianta sono dodici con attualmente un'unica vacanza, in attesa della presa di possesso dei giudici onorari confermati e nominati per il prossimo triennio.

Il Tribunale ha da tempo attivato i tirocini formativi ex art. 73 D. L. n. 69/2013, ma le domande hanno registrato nel tempo una significativa riduzione; parimenti infruttuosa si è progressivamente rivelata la convenzione stipulata nel 2018 con l'Università degli Studi di Sassari per attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24.6.1997 n. 196 e del D.M. 25.3.1998 n. 142.

Come già evidenziato nella precedente relazione, la situazione degli organici del personale amministrativo e di cancelleria costituisce la vera, grave nota dolente del Tribunale per i Minorenni di Sassari. Le carenze croniche, nonostante la buona volontà del personale presente e l'impegno profuso, hanno inevitabilmente influito negativamente sulla gestione dei servizi.

Nel settore penale, in particolare, ha offerto l'attività di assistenza alle udienze (GIP; GUP, Dibattimento, Tribunale della Libertà e Sorveglianza); il tribunale ha inoltre incontrato notevolissime difficoltà nel disbrigo di tutte le pratiche relative alla manutenzione dell'Ufficio e dei contratti di gestione del palazzo.

Il recente contratto collettivo sulla mobilità ha reso particolarmente difficile il ricorso all'applicazione di personale proveniente da altro ufficio.

Nell'anno in corso è stata completata la transizione tra il sistema SIGMA e il SICID, essendo entrato in vigore, in data 1° luglio 2023, il processo civile telematico in ambito minorile e attualmente le attività di stesura dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti di cancelleria, il loro deposito e la relativa comunicazione avvengono secondo le specifiche tecniche che regolamentano il processo digitale.

Tutti gli operatori (Magistrati, giudici onorari e addetti alla Cancelleria) sono dotati di accesso al PCT. Nell'ambito penale il registro informatico è utilizzato per tutti i settori GIP, il GUP, Dibattimento e Sorveglianza.

E' attivo il sistema di protocollazione informatica Proteus ed è installato e operativo il programma SNT. Da qualche anno questo Tribunale ha istituito uno specifico scadenziario informatico delle misure cautelari penali, visibile in rete da tutti i magistrati e dal personale della Cancelleria penale, che permette un controllo simultaneo ed aggiornato della situazione e ha eliminato il rischio di errori.

La diffusione del sistema SICID in ambito minorile consente già, e ancor più consentirà nel prossimo futuro, di diminuire il volume di materiale cartaceo e di conseguenza lo spazio fisico, prima occupato dai fascicoli processuali.

La digitalizzazione del processo civile minorile ha consentito di declinare anche in ambito informatico buone prassi di raccordo tra questo Ufficio giudiziario, la Procura minorile e i Consigli forensi.

*

Tribunale Sorveglianza Cagliari

Il sovraffollamento, la problematica del trattamento carcerario, il moltiplicarsi degli eventi critici e dei suicidi, la scarsità di risorse destinate al sistema dell'esecuzione penale e l'impatto delle riforme nel campo dell'esecuzione penale costituiscono anche per l'anno giudiziario 01.07.2024/30.06.2025 le principali emergenze dell'esecuzione penale in ambito nazionale e nel distretto della Sardegna.

Per il Distretto di Cagliari, la comunicazione formale della prossima apertura del reparto dei detenuti assegnati al regime di cui al 41 bis O.P. all'interno della Casa circondariale di Uta, in assenza, peraltro,

In particolare, appare estremamente preoccupante il sovraffollamento di Cagliari Uta dove al 30 giugno 2025 erano presenti 689 persone detenute, con 128 presenze in più rispetto al limite della capienza regolamentare e dunque con un tasso di sovraffollamento pari al 125%, con punte che nell'arco dell'anno giudiziario hanno raggiunto anche le **735** presenze (rilevazione 28 febbraio 2025). Emblematico è in tal senso il caso delle tre colonie agricole presenti nel distretto - Isili, Is Arenas e Mamone - le quali, pur a fronte di una capienza regolamentare elevata e di un tasso di occupazione basso, nei fatti non sono idonee ad accogliere un numero effettivamente corrispondente alla capienza regolamentare sia per la necessità di attuare opere di restauro e di riqualificazione sia per la carenza di personale di Polizia Penitenziaria.

Gli interventi di edilizia carceraria, in generale, sono urgenti in tutti gli istituti, sia sotto il profilo manutentivo, per assicurare decoro, salubrità e sicurezza, sia per dare attuazione al diritto delle persone detenute a coltivare in condizioni di riservatezza le relazioni affettive, anche quelle intime, così come sancito dalla storica sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 della Corte Costituzionale.

La Residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che ha sede a Capoterra ed è l'unica per l'intera regione, dispone di un massimo regolamentare di sedici posti letto; la stessa è stata nel corso dell'anno costantemente occupata nella massima capienza, mentre continua la lista d'attesa per l'ingresso in tali residenze. E' urgente e improcrastinabile l'apertura di una seconda R.E.M.S. nel territorio del nord Sardegna, in assenza della quale le liste d'attesa di ingresso espongono a gravissimo rischio la salute dei malati autori di reato dichiarati incapaci e la sicurezza delle persone.

Il reparto internati per misura di sicurezza detentiva esistente presso la colonia penale di Isili, è stata nell'anno giudiziario in corso occupata nella massima capienza regolamentare, in assenza, tuttavia, di strutture adeguate, di idoneo supporto psichiatrico, psicologico e socio assistenziale, carenza alla quale si sta cercando di porre rimedio con alcuni interventi attuati in collaborazione con l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale della R.A.S.

E' quindi doveroso segnalare che, sotto il profilo delle ricadute sull'attività giudiziaria, l'emergenza carceraria di questi ultimi anni e gli interventi legislativi succedutisi hanno determinato un considerevole incremento degli affari in entrata specialmente per il Tribunale (+ 10%), confermando il trend di un costante aumento della domanda di giustizia nella fase dell'esecuzione penale e reso assai complessa e gravosa la gestione dell'esecuzione penale da parte della magistratura di sorveglianza. Quest'ultima è stata chiamata a svolgere nuove funzioni e a compiere considerevoli sforzi nell'assenza di adeguati stanziamenti e di risorse. Infatti, le riforme, che pure hanno determinato, e lo determineranno ancor più nell'immediato futuro, un aggravio del carico giudiziario della Sorveglianza, sono state tutte varate con clausole di invarianza finanziaria, con piante organiche immutate e

sottostimate e in totale assenza di assegnazione di addetti per l'ufficio per il processo o altre risorse "compensative".

Nell'anno in corso il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza hanno avuto il pieno organico del personale di magistratura, grazie all'immissione in servizio nel gennaio 2024 del magistrato ordinario in tirocinio vincitore del posto; tuttavia, il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza, oltre al consistente carico di lavoro corrente, hanno dovuto far fronte al notevole arretrato creatosi negli anni precedenti a cagione delle gravissime scoperture d'organico verificatesi negli anni scorsi. Si tratta, in ogni caso, di un organico sottostimato rispetto ad una domanda di giustizia imponente e sempre crescente.

Parimenti sottostimato è l'organico del Personale amministrativo nel quale persistono nell'anno giudiziario costanti gravi scoperture, ulteriormente aggravate dal fatto che i Tribunali e Uffici di Sorveglianza sono stati totalmente esclusi dall'Ufficio per il Processo, sicché, a differenza degli altri uffici, non hanno potuto avvalersi del contributo di tale nuovo personale né sono stati destinatari di altre risorse dei fondi del P.N.R.R.

Le riforme in campo penale hanno determinato, come si illustrerà più oltre in dettaglio, un ulteriore aggravio del carico, sia per effetto delle nuove incombenze istruttorie previste dal D.L. 162/2022 convertito in L.199/2022 che ha profondamente riformato l'art. 4 bis O.p. sia per effetto dell'introduzione delle pene sostitutive previste dalla cosiddetta riforma "Cartabia" sia da ultimo per la riforma dell'istituto della Liberazione anticipata che ha gravato l'ufficio di procedure da attivarsi d'Ufficio e oneri molto gravosi, che, specie in assenza di un adeguato supporto di informatizzazione dell'esecuzione penale, difficilmente il Tribunale e l'Ufficio potranno efficacemente sostenere.

Il Tribunale (e l'Ufficio) di Sorveglianza di Cagliari ha giurisdizione su cinque istituti penitenziari (Case Circondariali di Uta e di Lanusei, Case di Reclusione di Oristano, Arbus e di Isili) e, per quanto attiene ai condannati liberi, su tutte le esecuzioni – a mente dell'art. 656 c.p.p. – di competenza delle Procure di Cagliari (Procura c/o il Tribunale e Procura Generale) e delle Procure di Oristano e di Lanusei.

Va, inoltre, ricordato che questo Ufficio ha la competenza esclusiva per l'intero Distretto in materia di misura di sicurezza del ricovero in OPG (da eseguirsi presso la REMS). Ha, altresì, esclusiva giurisdizione sugli internati in esecuzione di misura di sicurezza in colonia agricola, che nel distretto sono collocati nella colonia penale di Isili.

Quanto all'esecuzione carceraria, i dati forniti dall'amministrazione penitenziaria attestano che al 30 giugno 2024, nei suddetti (cinque) istituti, erano detenute complessivamente 1132 persone (su un totale di 2302 nella Regione).

Continua ad essere alta la percentuale di tossicodipendenti reclusi.

Il dato sulla percentuale di tossicodipendenti nella popolazione carceraria in Sardegna (32%) deve considerarsi stimato per difetto, in quanto rappresentativo soltanto di coloro che risultano o si dichiarano tossicodipendenti e vengono presi in carico dal Servizio, ma non anche quella quota ulteriore di detenuti che, pur tossicodipendenti, non sono seguiti dal Servizio.

Ancor più drammatico è il dato della elevatissima presenza di detenuti con disturbi di rilevanza psichiatrica: tutte categorie bisognose di un particolare trattamento, anche ad opera di personale specializzato, che appare invece gravemente carente.

Resta tuttora inevasa la previsione della costituzione delle A.T.S.M. (Articolazione tutela salute mentale in carcere) che dovrebbe servire per l'osservazione psichiatrica ed il trattamento di soggetti che manifestano in carcere situazioni di grave scompensamento psichiatrico.

Solo di recente è stato dato avvio alla procedura per la costituzione del P.U.R. Punto unico regionale previsto dall' Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 30.11.2022, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell' articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012. E' tuttora vigente nel corrente anno giudiziario la Convenzione tra la A.S.L. 8, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, il Tribunale ordinario di Cagliari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il Servizio di Psichiatria Forense Territoriale – SPFT – destinato a svolgere una collaborazione esclusiva con gli uffici giudiziari del sud Sardegna per le valutazioni peritali e la gestione delle misure di sicurezza degli autori di reato affetti da patologia psichiatrica.

Si tratta di un modello innovativo di eccellenza, unico nel panorama nazionale, che svolge un importante ruolo di supporto anche organizzativo agli uffici giudiziari nella gestione di tali delicate procedure e che, tuttavia, si scontra con una cronica penuria di risorse, ad iniziare dai medici psichiatri e tossicologi, presenti in numero sempre inferiore nel settore pubblico, nel quadro di un'assistenza sanitaria complessivamente in gravissima difficoltà.

Orbene, vi sono anche in questo momento soggetti sottoposti a tale misura che, per mancanza di disponibilità di posti, sono o sottoposti alla misura non detentiva della libertà vigilata con obbligo di cure, nonostante la riconosciuta elevata o aggravata pericolosità sociale, ovvero si trovano detenuti in carcere, pur essendo stati riconosciuti totalmente incapaci di intendere e di volere. Si tratta di una situazione di grave illegalità non emendabile, come chiaramente indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 22/2022, se non attraverso un intervento legislativo adeguato, e non temperato dall'offerta assistenziale degli inserimenti residenziali, sia per la scarsità dell'offerta, sia per la difficoltà in alcuni casi di presa in carico da parte dei servizi competenti, sia per la mancanza di

strumenti normativi che consentano al giudice di applicare misure idonee a contenere la pericolosità sociale ed assicurare il bisogno di cure del malato psichiatrico.

Nel corso dell'anno giudiziario v'è stata l'immissione in possesso di nuovi direttori degli istituti di pena, che ha consentito di colmare in gran parte le gravissime scoperture registratesi negli anni scorsi. Perdura, peraltro, il numero ridotto (in rapporto alla popolazione detenuta) di educatori e amministrativi da tale grave e pernicioso scopertura non è esente la Sardegna.

Del tutto insufficienti sono stati, ancora una volta, iniziative e stanziamenti diretti al settore della rieducazione dei detenuti e tra questi, in particolare, quelli per finanziare il lavoro.

Sono apprezzabili iniziative di lavoro interno avviate nell'istituto di Cagliari Uta, ove sono stati realizzate importanti esperienze di lavoro interne al carcere, ma alle dipendenze di datori di lavoro esterni; rimane tuttavia prevalente, in Sardegna, come nel resto degli istituti penitenziari italiani, il lavoro interno alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria (pari all'85% circa del totale dei lavoratori), quindi un lavoro domestico che non soddisfa l'elevata domanda delle persone ristrette e costituisce comunque un lavoro di bassa qualità e non professionalizzante.

Insufficienti sono stati, ancora, gli interventi volti a incrementare l'attività degli esperti (psicologi, criminologi, ecc.) previsti dall'art. 80 ord.pen., che collaborano per legge a redigere le relazioni di sintesi e che quindi contribuiscono ai giudizi di competenza della magistratura di sorveglianza.

Tutto ciò determina, spesso, un'attività di osservazione carente, che si riflette in un ritardo od in una approssimazione nella redazione delle relazioni necessarie al Tribunale e all'Ufficio di sorveglianza per le decisioni.

E' doveroso, infine, accennare al fatto che le disfunzioni e le carenze sopra evidenziate si ripercuotono, inevitabilmente, anche sul personale di Polizia Penitenziaria (soprattutto quello addetto alla vigilanza) che opera all'interno degli istituti; al 30.06.2025 nelle carceri comprese nel distretto sardo - secondo quanto si ricava dalle schede trasparenza redatta dal Ministero della Giustizia - erano presenti 1373 operatori di Polizia penitenziaria sui 1643 previsti in pianta organica, con una scopertura pari al 17% circa e dunque superiore alla media nazionale.

Nell'anno di riferimento si sono verificati 8 suicidi in carcere, di cui 5 nel 2024 e 3 nel primo semestre 2025.

Numerosi e in aumento anche gli eventi critici. Il dato riferito al primo semestre 2025 e comparato con il corrispondente semestre degli anni 2023 e 2023, segna un netto aumento degli atti di aggressione, dell'invio urgente ospedale con/senza ricovero, tentati suicidi, aggressioni fisiche al personale di Polizia Penitenziaria e al personale amministrativo.

Pur in assenza di statistiche ufficiali e pur trattandosi di un fenomeno in larga parte sommerso, come segnalato dai sindacati di Polizia e dagli osservatori indipendenti, continua ad essere grave anche il

problema dei suicidi e tentativi di suicidio tra il personale addetto alla vigilanza, il quale si trova a condividere con i detenuti situazioni di stress e di disagio psicologico che finora non hanno avuto una sufficiente attenzione e non hanno avuto risposte adeguate, anche sul fronte delle persistenti carenze di organico.

Appare meritevole di una speciale attenzione la situazione gravemente problematica nella quale versa la sanità penitenziaria nel Prap Sardegna.

Invero, il livello di assistenza sanitaria prestato in ambito penitenziario dalla Regione Autonoma della Sardegna e per esso dall'Assessorato alla Sanità e dall'ARES (in passato Azienda Tutela della salute) è stato anche nel corrente anno giudiziario 2024-2025 insufficiente.

In particolare, nulla è mutato con riguardo alla nota grave carenza dei Reparti detentivi ospedalieri, di fondamentale importanza sia a garanzia della salute e sicurezza dei detenuti, ma anche del personale di vigilanza e dei degenti ricoverati nelle strutture.

Risultano al momento attivi in regione esclusivamente due soli reparti, uno presso il nosocomio di Nuoro e l'altro a Tempio Pausania. Dovrebbero essere completati e pronti all'utilizzo due reparti Cagliari e Sassari, il primo è stato destinato ad altro utilizzo dall'ATS, il secondo viene utilizzato esclusivamente per i detenuti 41 bis in caso di necessità, ma non è mai stato formalmente consegnato al DAP.

Altra questione di primario rilievo è quella delle "Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale". La creazione di sezioni individuate quali "Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale" è prevista dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 22/01/15 e dalle nuove Linee Guida RAS dei 14/03/17, da istituire a Cagliari e Sassari.

Nel PTU regionale è stata prevista l'attivazione di una sezione ATSM presso gli istituti di Cagliari e Sassari destinati al circuito di Media Sicurezza, una presso la C.R. di Oristano destinata al circuito di Alta Sicurezza, e, su proposta della DGDT, una camera da destinare ad ATSM presso il reparto 41 bis di prossima apertura a Cagliari.

Nella realtà, risultano attive esclusivamente due camere presso il S.A.I. di Cagliari destinate all'osservazione psichiatrica ex art 112 Reg. Es.

Le rilevazioni eseguite dal Dap già nell'anno 2022 hanno evidenziato un'enorme discrasia fra quanto previsto dalle Linee guida per la sanità penitenziaria e quanto erogato sia nella medicina di base, sia nella specialistica; drammatica è, in particolare, la carenza di specialisti di psichiatria.

Le prospettive anche per l'anno giudiziario in corso non sono particolarmente incoraggianti, ove si consideri che nell'arco dell'anno in alcuni casi si è fatta fatica ad assicurare l'assistenza sanitaria di base sulle 24 H perfino negli istituti con detenuti in media e alta sicurezza come Oristano, con tutti i problemi ed i rischi per la salute dei detenuti e per la sicurezza pubblica che una tale carenza determina.

Al riguardo, merita, invece, di essere sottolineato l'efficacia del modello dell'assegnazione del servizio 118 presso il carcere di Uta che finora l'Assessorato alla Sanità e la A.S.L. di Cagliari hanno assicurato. La presenza, infatti, di personale medico e paramedico formato per la medicina d'urgenza e per la gestione dell'emergenza consente da un lato, di assicurare alla struttura penitenziaria un accertamento competente ed una selezione avvertita dei casi, anche al fine di prevenire il ricorso strumentale alla visita ed al ricovero esterno in luogo di cura, evitando così l'aggravio al servizio di scorta.

Si tratta di un modello estremamente valido, che occorrerebbe riprodurre quantomeno negli istituti destinati alla media e alta sicurezza e, tra questi, in particolare Oristano, che presenta gravi carenze nel servizio H24 della medicina di base.

Sempre con riferimento a Cagliari Uta merita di essere sottolineato come la recente nomina del nuovo Responsabile dell'Area sanitaria abbia fatto registrare un sensibile miglioramento dell'organizzazione complessiva e della qualità della risposta sanitaria, anche nell'interlocuzione con l'Autorità giudiziaria. Per quanto concerne l'esecuzione extra-muraria, gli adempimenti di spettanza del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza sono altrettanto numerosi.

Alle esecuzioni, sospese ex art. 656 c.p.p., si aggiungono (per quanto riguarda in particolare l'Ufficio di Sorveglianza) le procedure relative alle esecuzioni delle misure alternative concesse anche ai condannati già detenuti. Nell'ambito dell'esecuzione penale esterna si registra la difficoltà dei servizi, a cagione degli accresciuti carichi di lavoro, di eseguire i compiti di spettanza degli UEPE territoriali, aggravati in Sardegna dalla vastità del territorio di competenza; su essi grava, infatti, oltre ai tradizionali compiti fissati dall'ordinamento penitenziario, di per sé molto gravosi, la messa alla prova, la giustizia riparativa e di comunità, e da ultimo le pene sostitutive della riforma Cartabia.

Vanno peraltro segnalati i Protocolli d'intesa, volti a favorire interventi di assistenza e di sostegno nei confronti dei sottoposti alle misure alternative nonché ai soggetti in esecuzione della misura di sicurezza del ricovero c/o la REMS di Capoterra.

La riforma del processo penale ha ampliato la previsione di forme di risposta sanzionatoria alternative alla carcerazione; ciò è certamente da valutare positivamente, ma deve rimarcarsi che la previsione di ampliamento dell'accesso a forme alternative al carcere di espiazione della pena, rischia di fallire ove non siano nel contempo messe in campo risorse adeguate (di personale, anzitutto, e di mezzi) nonché misure organizzative di carattere innovativo, tali da porre i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza in condizione di rendere un servizio efficiente, tempestivo e di qualità.

In una situazione come quella attuale nella quale i Tribunali di Sorveglianza hanno organici sottodimensionati sia per il personale di magistratura sia amministrativo, in cui sono gravissime le scoperture del personale amministrativo e scarsissime le risorse, mentre l'area trattamentale interna al carcere e gli uffici di esecuzione penale esterna faticano a far fronte all'enorme mole di lavoro loro

attribuita, le riforme, come dimostrato i dati statistici sulle sopravvenienze e sul tasso di occupazione degli istituti di pena, non solo non hanno prodotto alcun alleggerimento al sovraffollamento delle carceri, ma hanno aggravato il carico giudiziario della Sorveglianza.

Parimenti anche la riforma dell'art. 4 bis O.P. ha prodotto sugli uffici e Tribunali di Sorveglianza un rallentamento delle procedure. L'attuale testo normativo condiziona, infatti, l'accesso a quasi tutti i benefici penitenziari a stringenti oneri di allegazione e di prova in capo all'istante e impone la necessità di una approfondita ed ampia attività istruttoria che onera gli uffici ed i tribunale di Sorveglianza, determinando inevitabilmente un sensibile aggravio del carico di lavoro e, sovente, una dilatazione dei tempi di definizione dei giudizi involgenti autori di reati compresi nel catalogo di cui all'art. 4 bis O.P. specie dei reati compresi nella cosiddetta "prima fascia".

E' ormai andata a regime la nuova penalità introdotta dalla riforma "Cartabia", che prevede la possibilità per il giudice della cognizione di applicare le pene sostitutive previste dal testo novellato della Legge n. 689/1981.

I Tribunali di Sorveglianza sono competenti per la sola esecuzione delle pene detentive sostitutive, il cui numero non è finora particolarmente significativo, di talché nel decorso anno giudiziario la riforma in parola non pare aver svolto quell'effetto deflattivo dei carichi della Sorveglianza che pure era indicato come uno degli obiettivi della riforma.

Le sopravvenienze di richieste di misure alternative paiono confermare il dato per cui la nuova penalità della riforma penale andrà per lo più ad affiancare, senza incidere significativamente, sul sistema tradizionale dell'esecuzione penale, senza svolgere quindi una funzione realmente alternativa né al carcere, né alle misure alternative.

Di certo essa, attraverso il sistema delle conversioni delle pene pecuniarie, sta facendo registrare un sensibile aumento delle procedure in carico all'Ufficio di Sorveglianza, posto che nel nuovo sistema le pene pecuniarie non pagate devono essere sempre convertite in pene sostitutive, la cui competenza è affidata agli uffici di Sorveglianza.

Considerato che già ora nella gran parte degli uffici di Sorveglianza le procedure di conversione soffrono ritardi gravissimi a cagione della mancanza di personale amministrativo, tenuto conto delle attuali e ingravescenti scoperture e dell'assenza di qualsiasi risorsa aggiuntiva destinata agli uffici di Sorveglianza, la riforma rischia di segnare il definitivo collasso del servizio delle conversioni delle pene pecuniarie, con un aumento esponenziale del già poderoso arretrato che si registra in questo settore.

Merita, ancora, di essere menzionata la recente riforma dell'istituto della Liberazione anticipata di cui al decreto legge n. 92/2024 convertito con modificazioni in legge n. 112/2024

La riforma ha investito solo i profili procedurali e nondimeno essa ha modificato profondamente l'istituto, in quanto il beneficio, in precedenza concedibile solo su istanza di parte, deve essere ora concesso d'ufficio o medio tempore in concomitanza con la richiesta di misura alternativa o altro beneficio per cui possa essere utile la riduzione della pena ovvero sia in prossimità del fine pena; inoltre, gli uffici di procura sono onerati di determinare fin dall'ordine di esecuzione e di costantemente aggiornare il "fine pena virtuale".

Il sistema sembra dare per presupposti l'esistenza nelle Sorveglianze italiane di un elevato livello di sviluppo tecnologico dei registri e del sistema e la disponibilità di personale da adibire alla tenuta di scadenziario e ai nuovi impegnativi oneri che la riforma impone; in realtà, il personale è già ora del tutto insufficiente ad assicurare tutti i servizi, mentre il livello di informatizzazione e di innovazione tecnologica negli uffici di Sorveglianza è molto limitato e certamente non tale da consentire l'organizzazione di complessi scadenziari che possano evitare il rischio, ora molto concreto, di scarcerazioni tardive; si pensi soltanto che il SIUS, registro informatico dell'esecuzione penale è molto datato, rigido e allo stato, benché siano decorsi oltre due anni dall'entrata in vigore della riforma Cartabia e delle nuove pene sostitutive, esso non è stato aggiornato, sicché non v'è una sezione per queste ultime ed il Personale è costretto a fare annotazioni estese in altre sezioni, che renderanno il recupero del dato statistico molto complicato.

Sempre sul fronte della Liberazione anticipata, si deve segnalare che il recente orientamento che assegna agli uffici di Sorveglianza anche la competenza al calcolo della liberazione anticipata per il Lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sta creando seri problemi a cagione di un evidente vuoto normativo, non essendo chiaro né a chi spetti il calcolo e la rideterminazione della pena né come vada calcolato il semestre.

Da ultimo si deve sottolineare come le risorse del PNRR assegnate agli uffici penali di merito ha determinato un aumento notevole delle definizioni, di talché stanno pervenendo in fase esecutiva migliaia di sentenze in giudicato; la mancata previsione di risorse aggiuntive ai Tribunali e uffici di Sorveglianza pone la questione serissima, ma del tutto trascurata dal legislatore e dal Ministero, su come sia possibile dare esecuzione a questo nuovo straordinario carico, se già ora le Sorveglianze sono al tracollo e faticano a dare una risposta adeguata alla domanda di Giustizia.

Da ultimo il Decreto sicurezza approvato ad aprile scorso avrà un impatto significativo sugli Uffici e Tribunali di Sorveglianza, sia per l'incidenza diretta su alcuni istituti, come quelli che presiedono alla tutela delle detenute madri e della prole minore di età, sia per la notevole implementazione della risposta punitiva con l'introduzione di numerose nuove fattispecie penali, l'aggravamento delle esistenti e la criminalizzazione di alcune condotte dei detenuti finora perseguite con il solo procedimento disciplinare, nonché l'inserimento di queste ultime nel catalogo di cui all'art. 4 bis O.P.

con il conseguente aumento dell'area dei reati ostativi e, quindi, in prospettiva con un incidenza negativa sul sovraffollamento carcerario, destinato in questa situazione ad aggravarsi anche nel prossimo anno giudiziario, come le statistiche ufficiali attestano.

Durante il periodo in esame l'organico dei magistrati (Presidente e cinque Magistrati fino al gennaio 2024, sei Magistrati nel secondo semestre) non ha sofferto periodi di scopertura.

Va peraltro segnalato, che nonostante il pieno organico, la comparazione delle statistiche nazionali relative ad altri Tribunali, considerati omologhi, attesta un'importante sproporzione, a sfavore di questo Ufficio, dei carichi di lavoro, sia per quantità, sia anche per qualità, considerata la presenza nel distretto di diversi istituti di media e alta sicurezza e della presenza sia della R.E.M.S., sia della colonia agricola ove sono internati 30 soggetti in misura di sicurezza detentiva.

In particolare, va segnalata la necessità di istituire con urgenza l'Ufficio di Sorveglianza di Oristano, specie in previsione del maggior aggravio di lavoro che è prevedibile per l'istituto di Uta per la prossima apertura della sezione di detenuti al 41 bis O.P.

Come segnalato anche nelle precedenti relazioni (non essendo sopravvenute novità in controtendenza), resta decisamente inadeguato anche l'organico della Cancelleria perché fondato sulle previsioni dei carichi di lavoro antecedenti al 1998, notevolmente inferiori a quelli attuali.

Grave è la scopertura, oltre che del profilo di Direttore amministrativo, quella di Cancelliere che risulta pari al 100%.

Giova, altresì, sottolineare che il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Cagliari vigilano su cinque istituti di pena, del tutto disomogenei quanto a tipologia e numero di ristretti, che contemplano oltre alle sezioni comuni, l'Alta e media Sicurezza, le colonie agricole e una casa circondariale come quella di Uta in cui sono detenuti un elevato numero di tossicodipendenti e soggetti affetti da serie patologie psichiatriche, oltre alla esclusiva competenza sull'unica R.E.M.S. del distretto.

Grazie alla preziosa presenza in distacco nell'Ufficio di due unità della Polizia Penitenziaria, è stato possibile far fronte alle pressanti richieste che provengono dai detenuti e dai liberi affidati.

Quanto alle dotazioni informatiche – e dato preliminarmente atto che non sono disponibili le tecnologie di ultima generazione - l'Ufficio ha certamente necessità di forniture indispensabili per la gestione degli affari: in particolare l'Ufficio è sprovvisto di postazioni per l'effettuazione delle videoconferenze, assolutamente indispensabili per la celebrazione delle udienze a distanza come previsto dalla normativa – L. 23 giugno 2017 n. 103 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario – nonché L. 21/9/2018 n. 108 di conversione del D.L. 28/7/2018 n.91 e da ultimo dalla stessa riforma penale.

La creazione di un'aula per videoconferenze rappresenterebbe un significativo risparmio per l'amministrazione, assicurando nel contempo la tutela dei diritti dei detenuti i quali, in alcuni casi, rinunciano a comparire al fine di evitare un faticoso viaggio.

La sua realizzazione è comunque ormai indispensabile, stante l'ormai certa e prossima apertura della sezione di cui all'art. 41 bis O.P.

Tra i progetti adottati dall'ufficio, vanno ricordati la costituzione dell' Ufficio Procedure Semplificate per la gestione dei procedimenti ex art. 678 comma 1 ter c.p.p. (su cui si rinvia al prossimo paragrafo) e l'avvio del Progetto di formazione professionale attraverso un corso di dottorato di ricerca presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per la creazione della banca dati della giurisprudenza dell'ufficio, la nuova modulistica e la messa a punto di un modello di fascicolo digitale unico del detenuto e del libero affidato, finanziato con i fondi del P.N.R.R.

Con Legge Regionale 8 maggio 2025 n. 12 (Legge di stabilità 2025), è stato concesso un nuovo contributo di euro 120.000,00 al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari per l'annualità 2025-2026 per lo sviluppo del progetto in questione.

Il progetto, ormai in corso e affidato alla Cooperativa La Collina, è volto a realizzare l'efficientamento del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari attraverso la creazione del fascicolo informatico del condannato ammesso alla misura alternativa alla detenzione in carcere, da attuarsi mediante percorsi di inclusione sociale destinati a soggetti in esecuzione penale.

Tra i progetti ancora in fase di realizzazione nell'anno giudiziario di riferimento, merita, ancora, di essere menzionata la messa in atto delle misure organizzative propedeutiche alla costituzione dentro il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di un Ufficio per la gestione, monitoraggio e controllo delle misure alternative e per la costituzione dell'A.U.S. – Archivio Unico Sorveglianza – con istituzione del repertorio digitale e adozione di strumenti di gestione informatica, che si prevede di realizzare nel corso del prossimo anno giudiziario.

I dati sulla produttività dimostrano la capacità dell'Ufficio, sia per l'organizzazione che si è data che per l'eccezionale impegno profuso nella grave situazione di scoperture più sopra rappresentate, di fronteggiare la considerevole mole di lavoro nonostante le difficoltà di funzionamento dovute alle gravissime criticità di cui si è detto.

L'Ufficio è riuscito, inoltre, ad avere, finora, tempi ragionevoli nella definizione dei procedimenti - calcolati dalla data di iscrizione a ruolo alla data di deposito dell'ordinanza - non superando mediamente i quattro/sei mesi relativamente a condannati detenuti.

Devono registrarsi tempi inevitabilmente più lunghi per i liberi sospesi, sia per la difficoltà di far fronte al crescente carico dei detenuti, che hanno ovviamente priorità, sia per la difficoltà degli uffici di esecuzione penale esterna a svolgere l'indagine in tempi rapidi.

Sono state presentate nell'anno giudiziario in questione 1584 istanze di misure alternative, di cui n.532 concesse e n. 305 rigettate.

Pure elevato è il numero delle istanze e dei procedimenti relativi alla misura della detenzione domiciliare ("ordinaria" ex art. 47 ter ord.pen. e "speciale" ex art 47 ter comma 1 ter o.p. etc.).

Sono state presentate 645 istanze, sono state concesse n. 270 misure di detenzione domiciliare.

Le istanze volte ad ottenere il rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.p., sono fondate quasi esclusivamente su motivi di salute. Non infrequente, peraltro, si è rivelata la concessione del differimento della pena a favore di detenute in stato di gravidanza o madri di prole inferiore ai tre anni.

Sono state iscritte n. 473 procedure volte alla declaratoria di estinzione pena, con 460 accoglimenti e 13 rigetti. I pendenti a fine periodo sono 297. Attualmente sono in trattazione le procedure concluse nel 2024 sicché l'ufficio sta lavorando praticamente sul corrente.

Analogamente deve dirsi per la rimessione del debito, mentre sempre nel corrente anno giudiziario si è registrato un sensibile abbattimento dell'arretrato delle procedure in materia di riabilitazione, settori anche questi in grande sofferenza a cagione delle scoperture di organico degli anni precedenti.

A pesare sul carico dei pendenti nell'Ufficio di Sorveglianza sono in larga misura il numero delle conversioni della pena pecuniaria pari a fine periodo pari a n. 3270. A tal riguardo si segnala che tale servizio, in quanto non urgente, in mancanza di personale è stato negli anni decorsi fortemente rallentato.

Allo stato appare impossibile con le risorse disponibili l'abbattimento dell'arretrato che potrà essere realizzato solo attraverso l'implementazione del servizio attraverso l'assegnazione di nuove unità di personale amministrativo di cui allo stato l'ufficio non dispone, essendo il personale assegnato al disbrigo di affari aventi carattere di priorità perché incidenti tutti sulla libertà delle persone.

Si tratta di un dato che suscita grande preoccupazione sia per la sua attuale consistenza, sia in prospettiva per i prevedibili effetti della riforma "Cartabia" in tema di conversione delle pene pecuniarie sostitutive; queste ultime possono prevedersi già ora numerosissime specie attraverso lo strumento del decreto penale di condanna e l'elevazione dei limiti edittali entro cui la sostituzione può oggi operarsi; di talché, essendo previsto dalla riforma che in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, questa si converte sempre in detenzione o semilibertà sostitutiva, è evidente che a regime la riforma produrrà un notevole aumento del carico giudiziario relativo alle procedure di conversione

L'entrata in vigore delle L.10/2014 e L. 117/2014 hanno determinato la presentazione di un numero considerevole di reclami ex art. 35 bis e ter o.p. da parte dei detenuti.

Con il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.123 è stata introdotta una procedura speciale, volta a semplificare la concessione di misure alternative in favore di soggetti che devono espiare pene inferiori ai diciotto mesi e l'istruttoria delle cui domande non contempra situazioni di particolare complessità. Nel Tribunale e nell'Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, tali procedure semplificate non sono state trattate, cosicché dal 2018 si è venuto cumulando un cospicuo arretrato che constava, alla data del 1° luglio 2022, di oltre 1500 procedimenti in attesa di trattazione e definizione.

*

Tribunale Sorveglianza Sassari

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari tratta gli affari collegiali dell'Ufficio di Sorveglianza di Sassari e di quello di Nuoro.

L'organico dei magistrati addetti all'Ufficio di Sorveglianza di Sassari è al completo dal 3/10/2024. A seguito della rideterminazione in aumento della pianta organica (D.M. 15/9/2020 - incremento di n. 1 unità) la stessa ha una consistenza di cinque unità (Presidente + quattro Magistrati di Sorveglianza).

Il personale amministrativo è formalmente assegnato al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ma nella pratica è ripartito fra detto organo collegiale e il monocratico Ufficio di Sorveglianza in sede.

Occorre ribadire quanto già più volte rappresentato e cioè che, anche a ranghi completi, la dotazione di personale risulta largamente insufficiente, posto che la pianta organica, ferma al 2013, non può fare fronte ad un carico di lavoro più che raddoppiato in termini numerici e notevolmente intensificato sotto il profilo qualitativo, soprattutto per la complessa gestione delle molteplici pratiche concernenti i circa 90 detenuti in regime ex art. 41-bis O.P. e la delicatezza delle procedure trattate, afferenti per la maggior parte alla libertà personale e quindi intrinsecamente urgenti. Tanto più alla luce delle recenti modifiche normative (L. 199/2022 e L. 92 del 2024) che hanno riguardato l'accesso ai benefici anche di detenuti con condanne per reati ex art. 4 bis O.P. ed del nuovo procedimento in materia di liberazione anticipata.

In particolare, va detto le importanti novità legislative, che hanno introdotto il reclamo giurisdizionale, (da trattare in udienza nel contraddittorio delle parti, art. 35 bis O.P.) e il rimedio per detenzione inumana o degradante in violazione dell'art. 3 CEDU (art. 35 ter O.P., introdotto con D.L. n. 191/2014), hanno comportato l'aumento delle istanze e la maggiore difficoltà della relativa gestione, dovuta alla necessaria fissazione e trattazione delle udienze e alla complessa attività istruttoria; vanno ricordate, inoltre, le numerose procedure connesse al mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie (con eventuale conversione pena), la cui definizione richiede frequenti (e urgenti, al fine di evitare la maturazione di termini prescrizionali) contatti con le forze dell'ordine.

L'introduzione del c.d. procedimento semplificato per condannati liberi che devono espiare pene non superiori a 18 mesi (D.L. n. 123/2018, introdotto nell'art. 678 CPP del nuovo comma 1-ter), se inizialmente ha complicato l'attività delle cancellerie, stante la difficoltà di gestione della prevista

doppia fase monocratico/collegiale in assenza di necessari interventi sul SIUS da parte del DGSIA, si è nel tempo rivelata positiva.

Deve poi darsi atto del fatto che un ulteriore aggravio di lavoro si sta verificando in esito all'introduzione nell'ordinamento, ad opera della c.d. riforma Cartabia (L. 150/2022), delle sanzioni sostitutive applicate in sede di cognizione e di successiva gestione da parte della Magistratura di Sorveglianza. Oltre ai problemi di coordinamento con il giudice di cognizione, sono emerse problematiche circa le rispettive attribuzioni tra Procura della Repubblica e Magistratura di Sorveglianza, non contenendo la nuova normativa disposizioni univoche in ordine, ad esempio, al computo delle pene da eseguire ed all'Ufficio che assume la titolarità dell'esecuzione per ciascuna specifica sanzione. Si auspica un intervento legislativo di riordino delle competenze ed attribuzioni.

Continua l'assenza di un'aula di udienza dedicata alla Sorveglianza dotata di impianto di videocollegamento; a seguito di accordi con il Consigliere anziano della Corte di Appello, si è avuta la disponibilità dell'aula di udienza penale della Corte, in cui detto sistema è operante, per una sola giornata al mese (l'ultimo venerdì), in cui si è stabilito tenersi i procedimenti del Tribunale di Sorveglianza dei detenuti ristretti in regime di art. 41 bis O.P. che, come noto, non possono essere tradotti in aula. Conseguentemente i restanti procedimenti avanti al Magistrato di Sorveglianza, anche dei detenuti in regime di art. 41 bis O.P., vengono tenuti in aula con apparecchiature che consentono solo collegamenti via TEAMS, soluzione del tutto inidonea per la precarietà dei collegamenti stessi ed in violazione di legge per quanto concerne i procedimenti dei detenuti in art. 41 bis O.P.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, a decorrere dal 30 novembre 2022 sono stati coperti i due posti di magistrato, mentre resta vacante n. 1 posto da Ausiliario.

Nel Tribunale e nell'Ufficio di Sorveglianza di Sassari la dotazione dei mezzi informatici è appena sufficiente e la lentezza della rete internet determina criticità nei collegamenti da remoto (tra questi i collegamenti via Teams utilizzati dai magistrati sia per le udienze sia per conferire con i detenuti), con pesanti risvolti negativi sulla fluida gestione in udienza dei citati collegamenti e sulla qualità acustica e visiva degli stessi.

Alla data del 30 giugno 2025 nella Casa Circondariale di Sassari erano presenti n. 533 detenuti (di cui una novantina in regime di art. 41 bis) contro una capienza regolamentare di n. 454 detenuti (n. 79 detenuti in più). Di questi n. 10 con diagnosi di HIV in trattamento, n. 14 con diagnosi di HCV in trattamento, n. 1 con diagnosi di HBV in trattamento, n. 33 detenuti con diagnosi di TB in trattamento e n. 5 con diagnosi di scabbia in trattamento. Si sono verificati n. 42 eventi di tentativi di suicidi.

Del tutto ovvio che la situazione di sovraffollamento genera consistenti disagi ai detenuti ma anche al personale, già sottodimensionato, disagi che ovviamente determinano lamentele e recriminazioni e

contribuiscono a determinare un contesto ambientale in cui diventa difficile porre in essere le attività trattamentali e risocializzanti pure programmate.

In merito alla situazione delle strutture, l'Istituto di Sassari, pur di recente costruzione, presenta alcune problematiche e tra queste: insufficienza del riscaldamento nei mesi invernali, alte temperature negli ambienti nei mesi estivi (criticità queste più intense nel Reparto 41-bis O.P., a causa della sua infelice dislocazione per buona parte insiste al di sotto del piano di campagna, criticità cui peraltro si è cercato di ovviare con l'installazione di ventilatori negli spazi socialità e con l'autorizzazione all'acquisto di ventilatori da parte dei singoli detenuti), rapido e generale deterioramento delle murature e degli impianti, presenza di muffe e ruggine nelle pavimentazioni e battiscopa rotti. Da aggiungere che buona parte delle camere detentive del reparto art. 41 bis O.P. nel corso dello scorso inverno sono rimaste prive di acqua calda sanitaria a cagione di una irreversibile ostruzione delle tubature e che solo in data recente alla grave problematica si è posto rimedio con installazione di 46 boiler elettrici.

È presente un servizio di presidio, conduzione, manutenzione e gestione degli impianti tecnologici che fino ad ora ha garantito gli interventi per far fronte ad attività urgenti, a particolari evenienze ed anche manutenzioni ordinarie e straordinarie.

La struttura, purtroppo, non ha ancora uno stabile Direttore, circostanza che determina, nonostante il lodevole impegno dell'attuale incaricata, considerevoli disagi, soprattutto in riferimento alle necessarie iniziative programmatiche a valenza pluriennale.

La carenza di organico del personale di Polizia Penitenziaria è di circa il 90% in riferimento ai ruoli degli ispettori e sovrintendenti.

Assolutamente inadeguata la struttura che ospita i detenuti in regime di art. 21 O.P.

L'estrema eterogeneità della popolazione detenuta (tra la quale sono numerosi i soggetti tossicodipendenti, quelli con patologie psichiatriche e quelli in doppia diagnosi e di origine extracomunitaria) determina enormi difficoltà gestionali, che si riflettono sull'effettività e sull'efficacia dei trattamenti risocializzanti.

Da aggiungere che presso il carcere di Bancali non è ancora possibile far fruire ai detenuti i c.d. "colloqui riservati" ex sentenza n. 10/2014 della Corte Costituzionale: in data recente la Direzione di Sassari ha inviato al DAP preventivi per l'installazione di tre unità prefabbricate, dotate di tutti i servizi, che dovrebbero essere collocate all'interno delle mura.

Nessun accenno di miglioramento poi è dato riscontrare in merito alle problematiche dell'assistenza sanitaria dei detenuti: pur dovendosi registrare la nota positiva costituita dall'apertura del SAI, rimane il fatto che accertamenti e visite specialistiche non garantite all'interno, vengono programmate ed eseguite a distanza anche di mesi dalla richiesta e talvolta espletate in strutture ASL a distanza notevole da Bancali, con immaginabile dispendio di risorse e personale della Polizia Penitenziaria.

Una nota positiva è costituita dall'intervenuta nomina da parte dell'Assessorato regionale alla sanità del Coordinatore della Sanità Penitenziaria il cui apporto, nel corso dell'ultimo periodo, è stato utile per poter garantire a detenuti prestazioni specialistiche non eseguite nella ASL territoriale di competenza.

Permane invece la grave carenza riguardo ai posti disponibili nell'unica REMS regionale e l'insufficienza dei posti nelle strutture residenziali ad alta intensità per soggetti affetti da patologie psichiche destinatari di misure di sicurezza.

Nella Casa di Reclusione di Tempio Pausania, in merito alle condizioni di salute della popolazione carceraria, per il periodo indicato non sono state registrate patologie con pericolo di contagio (HIV, COVID-19, epatite, TBC, ecc.). Non si sono verificati casi di suicidio mentre si sono registrati n. 1 tentativo di suicidio e n. 2 atti di autolesionismo. L'area sanitaria evidenzia che con l'aumento dell'età media della popolazione carceraria si sta manifestando sempre più un incremento delle patologie cronico-degenerative (ortopediche, urologiche, cardiologiche, endocrinologiche e del ricambio, ecc.) rispetto alle patologie acute. Inoltre, a causa della forte carenza di medici specialisti in psichiatria, più volte segnalata dalla Direzione e da questa Presidenza anche alle autorità regionali, si sta manifestando una serie di difficoltà ad assicurare questo tipo di supporto sanitario alla popolazione carceraria, parzialmente surrogato dal supporto dello specialista psicologo recentemente inserito presso la sede penitenziaria. Da ciò la necessità di indirizzare presso strutture penitenziarie che ancora dispongono di tali specialisti quei detenuti affetti da patologie psichiatriche o bisognosi di cure psichiatriche.

Per quanto concerne la situazione delle strutture non si riscontra sovraffollamento e sono garantite normali condizioni di detenzione. Le camere di pernottamento, infatti, sono ampie e rispettano le condizioni previste dalla normativa. Sono garantite le 8 ore al di fuori di queste ultime, attraverso la possibilità di fruire, non solo delle sale ricreative presenti in ogni sezione, ma anche degli spazi esterni dedicati ai passeggi.

Relativamente al personale operante a vario titolo nell'istituto penitenziario per il periodo di riferimento, si continua a registrare una importante sofferenza dovuta alla carenza di organico dei ruoli di ispettori e sovrintendenti, nonché anche del ruolo di agenti, anche se in misura più limitata; pertanto, gli orari di lavoro sono spesso, e costantemente, oltre il tempo ordinario di servizio.

Nessuna possibilità per detenuti al momento di beneficiare dei "colloqui intimi".

Nella Casa di Reclusione di Alghero, alla data del 30 giugno 2025, erano presenti n. 116 detenuti media sicurezza, a fronte di una capienza di 156. Non si registra alcuna situazione di sovraffollamento, sono garantiti a tutti i detenuti gli spazi minimi di sopravvivenza. Nel periodo non è stato registrato alcun caso di suicidio o tentato suicidio.

Dal punto di vista sanitario, alla data del 30 giugno era presente n. 1 paziente affetto da infezione da HIV in terapia con buon compenso immunologico e n. 5 pazienti affetti da epatite HCV-Ab+ con eradicazione della malattia. Nel periodo in esame si è registrata la presenza di altri due casi di infezione HIV (entrambi in buon compenso immunologico) e di altro caso di Epatite HCV-Ab. Nessun'altra malattia infettiva è stata registrata.

Con riguardo al personale operante presso l'istituto si rappresenta che la carenza del personale di Polizia Penitenziaria è del 14%; per il personale civile si registra l'assenza del contabile, dell'esperto informatico, del funzionario di segreteria e di due assistenti amministrativi.

Anche in questa struttura non è al momento possibile fruire dei "colloqui riservati".

Nella Casa Circondariale di Nuoro al 30 giugno 2025 erano presenti n. 227 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di n. 280 detenuti. Trattasi di popolazione di sesso maschile di età compresa tra i 20 e i 75 anni, 15 di loro sono cittadini stranieri. Nel periodo in esame sono entrati, a vario titolo, n. 213 detenuti, n. 172 dei quali sono stati scarcerati e/o trasferiti in altri Istituti e n. 42 ammessi a misure alternative.

Nello stesso periodo non si sono verificati suicidi, mentre sono stati riferiti 8 tentativi di impiccamento, da parte di 4 detenuti, e 20 atti di autolesionismo.

Sono stati gestiti circa 40 pazienti con storia di tossicodipendenza e alcool dipendenza e qualche patologia correlata alla stessa tossicodipendenza (HCV-HBV-HIV). I pazienti in terapia con psicofarmaci sono circa il 40% della popolazione e soffrono di disadattamento, disturbi della personalità, ansia, insonnia, depressione e ossessioni. I pazienti con patologie odontoiatriche sono circa il 60%.

Sono presenti due sezioni detentive ospitanti detenuti appartenenti al Circuito AS3, una ospitante i detenuti del circuito Media sicurezza e un reparto di sei posti destinato ai 41 bis O.P.

Per quanto attiene all'organico della polizia penitenziaria, secondo quanto comunicato dalla Direzione, l'incremento del personale avvenuto nell'anno in corso, della polizia penitenziaria e, in particolare, l'arrivo del Comandante del Reparto in pianta stabile, del Commissario e dei Viceispettori, oltre ad aver innalzato i livelli di sicurezza, ha favorito il recupero della serenità lavorativa in tutti i settori dell'Istituto.

Non vi sono allo stato strutture in cui i detenuti possono fruire dei "colloqui riservati".

Nella Casa Reclusione di Lodé-Mamone alla data del 30 giugno 2025 si è registrata la presenza di n. 142 detenuti (di cui n. 61 italiani e n. 81 stranieri), su una attuale capienza regolamentare di n. 203 detenuti.

La popolazione detenuta in tale Istituto è costituita da persone di diverse etnie (italiani, appartenenti all'Unione Europea e soggetti extracomunitari), per la maggior parte giovani, di età compresa tra i 20 e i 40 anni.

Le prestazioni sanitarie vengono erogate, prevalentemente, nell'infermeria della sede Centrale e, solo in caso di urgenza e/o in trasportabilità del paziente, è il medico che si reca nelle varie Diramazioni.

Un numero rilevante di soggetti (n. 62 detenuti) risulta tossicodipendente. Di essi, n. 56 sono dipendenti da sostanze stupefacenti e n. 3 da sostanze alcoliche. Due detenuti risultano dipendenti dal gioco d'azzardo. Alcuni presentano patologie correlate alla T.D., come HBV (due casi), HCV (tre casi) e HIV (un caso).

I pazienti con problematiche psichiatriche sono circa il 10%, mentre il 30% presenta disagio mentale. Numerosi sono i pazienti con problematiche odontoiatriche: circa l'80% per carie penetranti, edentulia e parodontopatia.

Si sono verificati, inoltre, n. 20 casi di patologie dermatologiche, n. 10 di patologie oculistiche e n. 20 casi di cardiopatia ipertensiva. Patologie pneumologiche interessano il 10% della popolazione detenuta), specialmente nel periodo invernale (da raffreddamento); la stessa percentuale di detenuti soffre di patologie ortopediche, spesso dovute a traumatismo accidentale.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Sassari sono state iscritte nel periodo di cui si tratta n. 8.451 procedure; le definizioni sono state n. 8.037. I detenuti in regime di art 41- bis O.P. al 30 giugno c.a. erano 87. Questo dato va messo in risalto atteso che ad esso si collega un notevole numero di iscrizioni per procedure che interessano peculiarmente questa fascia di detenuti (come sottoposizione al visto di censura, relative proroghe, verifica della corrispondenza provvisoriamente trattenuta dalla polizia penitenziaria all'uopo delegata ex art. 18-ter, 4° co. O.P.), altre consistenti in reclami relativi alle condizioni detentive sotto molti profili (ad es. numero e modalità dei colloqui con i familiari, facoltà comunicative, accesso ai canali televisivi e lettori CD e beni in sopra vitto) più restrittive di quelle dei detenuti in regime ordinario e, come tali, motivo di frequenti contestazioni. Oramai molto numerose le istanze di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, 5° co. O.P. e pure quelle di esatta ottemperanza ai sensi del 7° comma della stessa norma. Da rimarcare che spesso rispetto a una stessa pronuncia di ottemperanza si radicano plurime procedure di esatta ottemperanza.

Nel periodo in esame si sono verificate due evasioni (di cui una che ha riguardato un detenuto ammesso al lavoro esterno ex art. 21 O.P.) e un allontanamento dalla comunità.

Stabili le procedure per permessi di necessità che risultano, comunque, piuttosto numerose (soprattutto quelle provenienti dalla C.C. di Tempio P., stante la distanza geografica tra l'istituto e i luoghi di residenza dei familiari - si tratta di detenuti del circuito AS3, come tali allontanati dai luoghi d'origine).

Ovviamente nel carico di lavoro e nella formazione dell'arretrato incidono la tipologia delle procedure e dei provvedimenti (con variabile complessità d'istruttoria e di valutazione) e la possibilità di decisione *de plano* o la necessità di definizione in esito a udienza.

Da rilevare che il dato delle pendenze comprende anche i numerosissimi procedimenti per i quali risulta prefissazione dei ruoli di udienza monocratica (secondo il calendario annuale delle udienze) nonché le misure alternative, le misure di sicurezza e le liberà controllate ancora in esecuzione.

È stato stipulato un protocollo con gli Ordini Forensi territoriali e le Case Circondariali di Sassari e Nuoro per la migliore gestione dei numerosissimi reclami dei detenuti in regime ex art. 41- bis O.P.

Nell'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati iscritti, complessivamente, n. 3.804 procedimenti, che si sono aggiunti ai n. 677 procedimenti pendenti ad inizio periodo.

Al 30 giugno 2025 risultano: a) n. 3.779 procedimenti definiti; b) n. 11 procedimenti iscritti per errore; c) n. 691 procedimenti pendenti (la quasi totalità dei quali attiene a misure in corso di esecuzione o è rappresentata da procedimenti per i quali l'istruttoria non risulta completa).

Sono pervenute n. 24 istanze di ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare, n. 41 istanze di ammissione provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale, n. 35 istanze di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a 18 mesi (*ex* l. n. 199 del 2010), n. 12 istanze di differimento provvisorio della pena, n. 8 richieste di espulsione straniero, n. 9 istanze di ammissione provvisoria alla semilibertà.

Per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione in esecuzione, al 30 giugno 2025 risultavano: n. 160 affidamenti in prova al servizio sociale; n. 5 affidamenti in prova in casi particolari *ex* art. 94 d.P.R. n. 309/90; n. 31 detenzioni domiciliari; n. 2 esecuzioni presso il domicilio della pena detentiva non superiore a mesi 18 *ex* art. 1 l.n. 199/2010; n. 12 semilibertà e n. 1 liberazione condizionale (nessun caso di arresti domiciliari esecutivi *ex* art. 656, co. 10 c.p.p.).

Quanto alle procedure di liberazione anticipata, vi sono state n. 512 istanze sopravvenute, da aggiungersi alle n. 67 già pendenti a inizio periodo: sono state definite n. 531 istanze e n. 48 sono rimaste pendenti. Sono stati presentati n. 97 reclami *ex* art. 35 *ter* O.P., da aggiungersi a n. 86 pendenti a inizio periodo: sono stati definiti n. 111 reclami e 72 sono rimasti pendenti.

Per quanto riguarda i permessi, sono stati iscritti n. 100 permessi di necessità e n. 415 permessi premio. Nel corso della fruizione dei permessi premio, non si sono registrati ritardi degni di nota, né vi è stata segnalazione di positività al *drug-test*.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei permessi di necessità *ex* art. 30 O.P., non si sono verificate problematiche di rilievo, così come nella fruizione dei numerosi permessi premio.

Per quanto riguarda le autorizzazioni *ex* art. 21 *ter* O.P., n. 29 istanze risultano sopravvenute.

Con riferimento alle pene sostitutive – introdotte dalla c.d. legge Cartabia –, sono stati iscritti e definiti n. 5 procedimenti. Allo stato, le relative misure risultano in esecuzione (e, dunque, pendenti).

Presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari nel periodo in oggetto sono stati iscritti 2.389 procedimenti e ne sono stati definiti 2.518.

In relazione alle misure alternative sono pervenute 1.481 istanze; gli accoglimenti sono stati 728; 62 misure sono state revocate e 262 sono state dichiarate estinte.

Nelle materie di differimento facoltativo per grave infermità, differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare e differimento obbligatorio nei confronti di persona affetta da malattia, si segnalano n. 86 istanze pervenute, n. 61 definite.

Nel periodo in esame sono pervenute n. 139 istanze di reclamo avverso provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza ex art. 69, comma 6 O.P. (art. 35 bis).

I ricorsi per Cassazione sono stati n. 76, n. 83 i reclami in materia di permessi.

Riferisce l'UDEPE di Sassari, a cui carico ci sono ben 92 comuni del territorio, di aver gestito n. 4.725 procedimenti, di cui 2.039 concernenti indagini socio-familiari (601 su richieste della Magistratura di Sorveglianza) e 2686 inerenti l'esecuzione delle misure e delle sanzioni di comunità. Tali procedimenti sono stati gestiti da un numero di operatori che ha subito diverse variazioni nell'arco di tempo in questione, anche per significative assenze di lungo periodo. Alla data del 30 giugno 2025 afferiscono all'area delle misure e sanzioni di comunità n. 15 funzionari di servizio sociale in ruolo (di cui uno con funzioni di responsabile dell'area), oltre ai 3 della professionalità pedagogica, supportati da un esperto psicologo, con un monte orario mensile di 72 ore. Il 31 marzo ha preso servizio la Dirigente Penitenziaria E.P.E. con incarico di Direttore a tempo pieno, ruolo vacante dal marzo 2017 e negli anni ricoperto a distanza con incarichi di reggenza di breve periodo, da numerosi dirigenti di altre sedi. In relazione al carico di lavoro, come già osservato da anni, si registra anche nel periodo di riferimento un incremento del numero dei procedimenti gestiti, con un +188, con pesi differenti per le diverse tipologie di incarico.

Si segnala la prosecuzione dei Progetti di tirocinio di formazione e orientamento ai sensi della Convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari per gli studenti.

Sono vigenti vari protocolli finalizzati a razionalizzare e ottimizzare le risorse: il protocollo stipulato con gli UEPE di Sassari e Nuoro circa modalità e tempi di evasione delle richieste, contenuto delle medesime, procedure semplificate; quello stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari per l'applicazione davanti al Tribunale ed all'Ufficio di Sorveglianza di Sassari dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10.3.2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. spese di giustizia) e procedure assimilate; quello

con i SerD sul contenuto dell'indagine e della certificazione; il protocollo con la Procura Generale in sede sull'art. 238-bis del T.U. sulle spese di giustizia.

L'esame dei flussi di entrata e dei dati statistici di produzione consente di affermare che gli obiettivi di una pronta e ponderata risposta alle istanze provenienti da condannati (liberi e detenuti) e di contenimento delle pendenze sono stati raggiunti in misura più che soddisfacente, nonostante le criticità rappresentate dal costante aumento delle istanze, dall'insufficienza delle risorse umane (personale amministrativo e magistrati), dall'arretratezza del materiale informatico.

Riguardo al Tribunale di Sorveglianza, non si rinvencono procedimenti pendenti caratterizzati da iscrizione risalente; le procedure sono state trattate e concluse esclusivamente negli stretti tempi tecnici imposti dalle necessarie istruttorie (aggravate con riferimento all'accesso al regime premiale e misura alternative per i condannati per reati di prima fascia ex art. 4 bis O.P.).

Maggiormente in sofferenza il settore delle udienze monocratiche, data l'enorme mole di reclami; anche in tal caso, comunque, è stata sempre garantita la tempestiva trattazione delle istanze più delicate, per interessi coinvolti (es. salute, studio, affetti) e per entità della violazione astrattamente ravvisabile, con celere deposito dei provvedimenti relativi.

Può sicuramente affermarsi che rispetto al bene essenziale della salute dei detenuti è stata costantemente prestata la massima attenzione, con veloce iscrizione, all'occorrenza anche d'ufficio, delle relative procedure, tempestive e complete istruttorie, pronta adozione, se del caso già in sede monocratica, di tutti i provvedimenti di volta in volta ritenuti più opportuni (comprese eventuali sollecitazioni al DAP per l'individuazione di altro istituto penitenziario, dotato di attrezzato Servizio di Assistenza Intensificata -SAI o semplicemente più salubre in relazione alle specifiche patologie emerse). Doveroso, tuttavia, richiamare ancora criticità connesse al numero insufficiente dei sanitari in servizio ed ai lunghi tempi di attesa per alcune visite specialistiche: un dato positivo è tuttavia rappresentato dalla ormai raggiunta piena operatività del reparto SAI.

Gli Uffici e il Tribunale hanno costantemente e tempestivamente posto in essere quanto di propria competenza per la più efficace attuazione dei trattamenti risocializzanti, non solo provvedendo con la massima tempestività all'approvazione, quando del caso, dei programmi elaborati dal Gruppo di Osservazione e Trattamento - GOT e delle ammissioni al lavoro esterno ex art. 21 OP, ma anche sollecitando eventualmente le Direzioni a più celeri chiusure o aggiornamenti della relazione di sintesi; fornendo all'occorrenza motivate ragioni per opportuni maggiori approfondimenti nell'osservazione scientifica della personalità; modulando in maniera individualizzata e non standardizzata le prescrizioni dei permessi premio e delle misure alternative; fornendo direttamente agli interessati, in sede di colloquio e talvolta per iscritto tramite Uffici matricola degli istituti, gli opportuni chiarimenti su alcuni aspetti del percorso rieducativo; vigilando con attenzione sull'esecuzione delle misure, provvedendo

in maniera rapida a eventuali modifiche e all'occorrenza a convocare in ufficio gli interessati, per meglio comprendere eventuali criticità e assumere celermente i provvedimenti più opportuni.

Non può essere peraltro sottaciuto che la piena attuazione dei programmi trattamentali è di fatto preclusa da elementi oggettivi estranei al controllo della Magistratura di Sorveglianza e in particolare dalla cronica insufficienza di risorse umane nei settori delle Aree educative delle carceri (solo di recente in parte coperte) e degli UDEPE, che comportano inevitabilmente osservazioni scientifiche della personalità eccessivamente dilatate, conseguente scarsa tempestività nella chiusura e nell'aggiornamento delle relazioni di sintesi, difficoltà nell'espletamento di approfondite indagini socio-familiari: carenze che spesso costringono a rinvii delle trattazioni collegiali, con le conseguenti criticità nella programmazione dei ruoli di udienza.

*

Da quanto sopra esposto emerge quale sia stata la causa oggettiva della difficoltà di assicurare con continuità un servizio efficiente e di dare attuazione a riforme realizzate a costo zero e con organici invariati, lasciando alla magistratura il compito di individuare le necessarie soluzioni organizzative per coordinare l'impatto delle modifiche con il passivo giudiziario.

Anche volendo implementare la cultura dell'organizzazione, non deve perdersi di vista la natura dell'attività giurisdizionale, fatta non solo, e non tanto, di numeri e di percentuali ma soprattutto di interpretazione e valutazione che entrano nel processo produttivo e devono potersi esprimere senza l'oppressione di un'urgenza a provvedere dettata dalla necessità dello smaltimento di procedimenti ormai divenuti di durata irragionevole, con quanto ne consegue sul piano dei costi per l'Erario.

L'utilizzo di sistemi telematici e di nuove tecnologie, se ha certamente risolto molti profili problematici nella gestione del lavoro giudiziario ed accelerato le relative tempistiche, non può, e non deve, sostituirsi all'operatore umano ed al suo giudizio.

Per questi motivi guardiamo con estremo favore al rapido susseguirsi dei concorsi ed alle frequenti pubblicazioni di posti, che hanno consentito di immettere in servizio nel distretto, nel mese di dicembre, un numero congruo di magistrati e di coprire finalmente gran parte dei posti vacanti in uffici assillati da anni da pesanti scoperture; pari favore va manifestato alla annunciata stabilizzazione, seppure parziale, del personale amministrativo assunto a tempo determinato, la cui presenza in quest'ultimo anno, non solo ha incrementato il numero degli occupati, ma soprattutto ha consentito agli uffici giudiziari di funzionare e di migliorare le proprie performance.

IL PRESIDENTE f.f. DELLA CORTE
Maria Teresa Spanu

DATI STATISTICI

**SETTORE PENALE E SETTORE CIVILE DEL
DISTRETTO, SPESE DI GIUSTIZIA,
ATTIVITA' DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
E ORGANICI UFFICI GIUDIZIARI**

*

I dati statistici integrali del settore penale e civile sono pubblicati sul sito della Corte <https://ca-cagliari.giustizia.it>

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2024/2025. Confronto con l'A.G. precedente

	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
CORTE APPELLO CA	1.012	1.171	993	991	1.562	1.155
CORTE APPELLO SEZ. SS	632	924	909	535	1.229	1.207

	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
TRIBUNALE SORVEGLIANZA CAGLIARI	2.880	2.792	5.526	2.632	2.668	5.449
TRIBUNALE SORVEGLIANZA SASSARI	3.050	3.218	1.011	3.263	2.755	1.187

	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
UFFICIO SORVEGLIANZA CAGLIARI	10.681	10.917	9.829	10.452	9.135	10.095
UFFICIO SORVEGLIANZA NUORO	3.805	3.790	692	3.982	3998	676
UFFICIO SORVEGLIANZA SASSARI	8.969	8.511	2.848	9.007	9.452	2.410

	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
TRIB. MINORENNI CA	532	539	511	545	926	518
TRIB. MINORENNI SS	295	376	320	368	508	339

	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
PROC. MINORENNI CA	596	512	382	510	523	299
PROC. MINORENNI SS	327	255	188	371	373	119

TRIBUNALE E RELATIVE SEZIONI DISTACCATE	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
CIRCONDARIO CAGLIARI	9.626	9.277	9.616	10.846	10.799	9.658
CIRCONDARIO LANUSEI	667	793	1.881	598	304	2.081
CIRCONDARIO NUORO	2.803	2.456	3.291	2.829	2.860	3.071
CIRCONDARIO ORISTANO	2.904	2.450	4.661	3.361	2.021	4.238
CIRCONDARIO SASSARI	4.977	5.292	3.899	6.123	7.248	4.278
CIRCONDARIO TEMPIO P.	3.099	4.330	5.233	4.150	4.244	6.600

UFFICIO	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
PROCURA CAGLIARI	10.357	10.978	15.370	11.302	12.314	16.195
PROCURA LANUSEI	880	685	1.197	935	847	1.045
PROCURA NUORO	3.016	2.983	923	3.260	2.957	901
PROCURA ORISTANO	3.090	3.266	2.173	3.098	3.588	2.301
PROCURA SASSARI	5.874	5.169	3.968	5.818	5.849	3.719
PROCURA TEMPIO P.	3.809	3.730	2.502	4.003	4.605	2.434

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE RAGGRUPPATI PER CIRCONDARIO	A.G. 2024/2025			A.G. 2023/2024		
	Iscritti	Definiti	Pendenti	Iscritti	Definiti	Pendenti
CIRCONDARIO CAGLIARI	1.149	1.068	754	924	1.044	657
CIRCONDARIO LANUSEI	74	82	70	71	78	78
CIRCONDARIO NUORO	210	188	224	217	224	202
CIRCONDARIO ORISTANO	281	318	144	389	347	181
CIRCONDARIO SASSARI	387	364	441	530	487	401
CIRCONDARIO TEMPIO P.	515	466	384	648	682	333

Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2024/2025

SEDE	TRIBUNALE E RELATIVE SEZIONI		
	Totale Definiti	Totali prescritti	Percentuale Prescrizioni
CAGLIARI	3.542	524	14,79%
LANUSEI	235	52	22,13%
NUORO	732	63	8,61%
ORISTANO	713	24	3,37%
SASSARI	2.412	159	6,59%
TEMPIO PAUSANIA	1.167	383	32,82%

SEDE	GIP/GUP PRESSO IL TRIBUNALE		
	Totale Definiti	Totali prescritti	Percentuale Prescrizioni
CAGLIARI	5.693	N.D.	
LANUSEI	558	N.D.	
NUORO	1.717	N.D.	
ORISTANO	1.734	N.D.	
SASSARI	2.763	N.D.	
TEMPIO PAUSANIA	3.153	N.D.	

* Il dato relativo al tipo di archiviazione (sia lato procura sia lato gip) non è attendibile a causa del passaggio dal 1° trimestre 2024 al nuovo sistema di registrazione. L'incidenza al gip e in procura delle definizioni per prescrizione non è elaborabile.

SEDE	PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE		
	Totale Definiti	Totali prescritti	Percentuale Prescrizioni
CAGLIARI	11.902	N.D.	
LANUSEI	926	N.D.	
NUORO	3.227	N.D.	
ORISTANO	2.386	N.D.	
SASSARI	6.845	N.D.	
TEMPIO PAUSANIA	4.029	N.D.	

* Il dato relativo al tipo di archiviazione (sia lato procura sia lato gip) non è attendibile a causa del passaggio dal 1° trimestre 2024 al nuovo sistema di registrazione. L'incidenza al gip e in procura delle definizioni per prescrizione non è elaborabile.

Procedimenti penali definiti con sentenza distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2024/2025

PROCEDIMENTI DEFINITI CON SENTENZA MONOCRATICA							
Rito	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Giudizio ordinario	1.169	113	227	284	835	325	2.953
Giudizio direttissimo	54	-	7	4	18	9	92
Applicazione pena su richiesta	222	8	43	62	149	73	557
Giudizio immediato	114	1	15	18	27	16	191
Giudizio abbreviato	334	7	14	53	221	13	642
Giudizio di opposizione a decreto penale	327	32	235	95	212	61	962
TOTALE	2.220	161	541	516	1.462	497	5.397
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	47%	29%	58%	44%	42%	34%	45%

PROCEDIMENTI DEFINITI CON SENTENZA COLLEGIALE							
Rito	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Giudizio ordinario	108	5	22	18	39	30	222
Giudizio direttissimo	-	-	-	-	-	1	1
Applicazione pena su richiesta	8	-	-	-	-	1	9
Giudizio immediato	22	1	6	9	7	10	55
Giudizio abbreviato	5	-	-	2	1	1	9
Giudizio di opposizione a decreto penale	143	6	28	29	47	43	296
TOTALE	108	5	22	18	39	30	222
% definiti con rito alternativo sul totale definiti con sentenza	24%	16%	21%	37%	17%	30%	33%

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP per principale modalità di definizione nell'A.G. 2024/2025

GIP/GUP – PROCEDIMENTI DISTINTI PER MODALITA' DI DEFINIZIONE – A.G. 2024/2025							
Modalità	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Decreti di archiviazione	2.863	268	1.069	830	1.424	2.262	8.716
Sentenze di rito alternativo	814	46	206	225	249	236	1.776
Decreti penali di condanna	567	84	55	177	236	76	1.195
Decreti che dispongono il giudizio	714	118	231	282	357	239	1.941
TOTALE	4.958	516	1.561	1.514	2.266	2.813	13.628

Procedimenti contro NOTI (mod.21) definiti presso la Procura della Repubblica per principale modalità di definizione nell'A.G. 2024/2025

PROCURA DELLA REPUBBLICA - PROCEDIMENTI DISTINTI PER MODALITA' DI DEFINIZIONE – A.G. 2024/2025							
Modalità	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Richieste di archiviazione	4.642	315	1.347	1.271	1.452	1.855	10.882
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	947	35	181	213	357	145	1.878
Citazioni dirette a giudizio	2.111	6	285	444	1.676	765	5.287
Richiesta di decreto penale di condanna	947	171	575	761	792	223	3.469
Richieste giudizio immediato	335	6	39	103	81	53	617
Richieste giudizio per direttissima	350	9	34	37	157	32	619
TOTALE	9.332	542	2.461	2.829	4.515	3.073	22.752

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2024/2025

TRIBUNALI - PROCEDIMENTI DEFINITI CON RITO COLLEGIALE							
Classi di durata	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Entro 6 mesi	12	0	3	2	12	5	34
Tra 6 mesi e 1 anno	14	0	2	6	5	3	30
Tra 1 e 2 anni	42	1	12	9	14	9	87
In oltre 2 anni	86	7	13	12	30	36	184
TOTALE	154	8	30	29	61	53	335

TRIBUNALI - PROCEDIMENTI DEFINITI CON RITO MONOCRATICO							
Classi di durata	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Entro 6 mesi	745	14	107	195	605	148	1.814
Tra 6 mesi e 1 anno	494	5	73	141	425	99	1.237
Tra 1 e 2 anni	831	10	267	181	763	182	2.234
In oltre 2 anni	1.318	198	255	167	558	685	3.181
TOTALE	3.388	227	702	684	2.351	1.114	8.466

**Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP
nell'A.G. 2024/2025**

TRIBUNALI – SEZ. GIP GUP - PROCEDIMENTI DEFINITI NEL REGISTRO NOTI – A.G. 2024/2025							
Classi di durata	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Entro 6 mesi	3.709	33	1.189	459	2.233	842	8.465
Tra 6 mesi e 1 anno	1.185	12	123	353	210	1.505	3.388
Tra 1 e 2 anni	668	107	301	687	197	555	2.515
In oltre 2 anni	131	406	104	235	123	251	1.250
TOTALE	5.693	558	1.717	1.734	2.763	3.153	15.618

**Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G.
2024/2025**

PROCURE DELLA REPUBBLICA - PROCEDIMENTI DEFINITI NEL REGISTRO NOTI – A.G. 2024/2025							
Classi di durata	CAGLIARI	LANUSEI	NUORO	ORISTANO	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	TOTALE
Entro 6 mesi	4.563	335	2.062	1.698	2.204	1.588	12.450
Tra 6 mesi e 1 anno	962	91	457	309	882	681	3.382
Tra 1 e 2 anni	1.479	137	216	711	1.367	623	4.533
In oltre 2 anni	2.863	47	18	249	308	244	3.729
TOTALE	9.867	610	2.753	2.967	4.761	3.136	24.094

**Intercettazioni. Numero dei bersagli intercettati suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio
nell'A.G. 2024/2025**

INTERCETTAZIONI	TELEFONICHE	ORDINARIE	A.G. 2024/2025
UFFICIO	UTENZE TELEFONICHE	AMBIENTI	ALTRI BERSAGLI
PROCURA GENERALE	195	65	46
PROCURA MINORENNI	37	6	0
PROCURA CAGLIARI	284	115	49
PROCURA LANUSEI	157	80	44
PROCURA NUORO	227	45	30
PROCURA ORISTANO	43	4	17
PROCURA SASSARI	195	65	46
PROCURA TEMPIO PAUSANIA	37	6	0

			PROCURA REPUBBLICA CAGLIARI					
ORDINARIA			ANTIMAFIA			TERRORISMO		
Utenze telefoniche	Ambienti	Altri bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altri bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altri bersagli
195	65	46	942	255	186	2	0	2

**Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Dettaglio per materia - Anno Giudiziario
2024/2025**

Corte d'Appello di Cagliari

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	476	639	911
Lavoro	160	106	421
Previdenza	133	191	503
Volontaria giurisdizione	314	346	90
Totale	1.083	1.282	1.925

Corte d'Appello di Sassari

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	516	510	815
Lavoro	106	119	175
Previdenza	64	119	102
Volontaria giurisdizione	283	298	33
Totale	969	1.046	1.125

**Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari - Dettaglio per materia - Anno
Giudiziario 2024/2025**

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di Cagliari

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	5.329	3.870	14.532
Lavoro	2.234	2.128	2.580
Previdenza	1.040	869	1.956
Procedimenti speciali sommari	3.246	2.822	2.101
Volontaria giurisdizione	4.414	4.747	1.228
Totale	16.263	14.436	22.397

Circondario di Tribunale Ordinario di Lanusei

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	329	391	1.100
Lavoro	145	179	100
Previdenza	63	29	66
Procedimenti speciali sommari	131	130	61
Volontaria giurisdizione	279	264	77
Totale	947	993	1.404

Circondario di Tribunale Ordinario di Nuoro

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	844	858	1.482
Lavoro	332	345	180
Previdenza	108	42	177
Procedimenti speciali sommari	422	409	217
Volontaria giurisdizione	602	529	213
Totale	2.308	2.183	2.269

Circondario di Tribunale Ordinario di Oristano

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	647	624	1.411
Lavoro	327	309	211
Previdenza	348	230	671
Procedimenti speciali sommari	466	408	271
Volontaria giurisdizione	1.063	1.019	209
Totale	2.851	2.590	2.773

Circondario di Tribunale Ordinario di Sassari

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	1.579	1.512	2.681
Lavoro	1.174	979	1.164
Previdenza	230	275	397
Procedimenti speciali sommari	1.418	1.439	350
Volontaria giurisdizione	1.407	1.359	493
Totale	5.808	5.564	5.085

Circondario di Tribunale Ordinario di Tempio Pausania

Ruolo	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Affari civili contenziosi	992	1207	3.413
Lavoro	620	707	627
Previdenza	72	117	139
Procedimenti speciali sommari	919	993	275
Volontaria giurisdizione	592	592	168
Totale	3.195	3.616	4.622

Movimento dei procedimenti civili presso i giudici di pace

Anno Giudiziario 2024/2025

GIUDICE DI PACE	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
CAGLIARI	7.520	6.619	4.282
ISILI	56	42	29
SANLURI	217	168	129
LANUSEI	166	140	191
TORTOLI'	197	168	315
NUORO	1.451	1.310	803
ORISTANO	1.523	1.418	541
SASSARI	3.204	2.869	2.182
OZIERI	295	295	261
PATTADA	111	175	61
TEMPIO PAUSANIA	550	464	274
LA MADDALENA	328	292	160
OLBIA	1.290	1.086	903

Dettaglio dei Procedimenti Civili per Equa Riparazione (compresa in Volontaria Giurisdizione) - Anno Giudiziario 2024/2025

PROCEDIMENTI CIVILI PER EQUA RIPARAZIONE				
Ufficio	Oggetto	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Corte d'Appello di Cagliari	Violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - nuovo rito	197	215	40
	Violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - vecchio rito	1	1	0
	Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001	19	15	8

PROCEDIMENTI CIVILI PER EQUA RIPARAZIONE				
Ufficio	Oggetto	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti
Corte d'Appello di Sassari	Violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - nuovo rito	211	227	8
	Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001	12	17	1

CORTE APPELLO DI CAGLIARI SPESE DI GIUSTIZIA DAL 01/07/24 AL 30/06/2025

2024							
	1360				1362		TOTALE
	Netto	Ritenute	Totale Mensile		Netto	Ritenute	Totale Mensile
Luglio	499.594,17	25.762,35	525.356,52		39.176,01	2.361,45	41.537,46
Agosto	116.262,48	8.064,42	124.326,90		10.885,11	630,77	11.515,88
Settembre	514.480,46	33.467,38	547.947,84		3.260,23		3.260,23
Ottobre	698.755,38	59.465,31	758.220,69		15.740,13	638,77	16.378,90
Novembre	392.999,57	23.648,65	416.648,22		14.466,84	877,60	15.344,44
Dicembre	291.956,04	4,00	291.960,04		27.919,89	22,00	27.941,89
			2.664.460,21				115.978,80
							2.780.439,01

2025							
	1360				1362		TOTALE
	Netto	Ritenute	Totale Mensile		Netto	Ritenute	Totale Mensile
Gennaio			-				-
Febbraio	821.634,40	65.270,39	886.904,79		12.999,82	200,00	13.199,82
Marzo	962.408,80	69.092,75	1.031.501,55		12.970,64	12,00	12.982,64
Aprile	654.060,80	52.880,80	706.941,60		26.902,50	1.426,77	28.329,27
Maggio	4,65		4,65		54.776,91	4.524,00	59.300,91
Giugno	1.487.651,91	176.200,25	1.663.852,16		7.643,86	2,00	7.645,86
			4.289.204,75				121.458,50
							4.410.663,25
Totale dal 01/07/24 al 30/06/25			6.953.664,96				237.437,30
							7.191.102,26

CAPITOLO	
1360	Avvocati, ctu, esperti, traduttori, interpreti, periti, testimoni, spese postali, ecc...
1362	got, goa che emettono fattura
IL F.D. SI OCCUPA DEI PAGAMENTI PER I SEGUENTI UFFICI: CACA-TRLN-TROR- TSCA- TMCA- GPLN - GPOR- GPTO- GPMC	
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT.SSA ALESSIA FIOCCA	

CORTE APPELLO SEZ. DI SASSARI SPESE DI GIUSTIZIA DAL 01/07/24 AL 30/06/2025

2024							
	1360			1362			TOTALE
	Netto	Ritenute	Totale Mensile	Netto	Ritenute	Totale Mensile	
Luglio	819.770,50	56.848,22	876.618,72	23.484,08	-	23.484,08	900.102,80
Agosto	290.242,38	29.146,60	319.388,98	10.655,04	-	10.655,04	330.044,02
Settembre	333.635,78	28.573,60	362.209,38	8.072,33	540,96	8.613,29	370.822,67
Ottobre	638.075,36	43.538,22	681.613,58	16.549,53	880,64	17.430,17	699.043,75
Novembre	99.139,91	5.217,09	104.357,00	15.469,84	-	15.469,84	119.826,84
Dicembre	45.987,47	-	45.987,47	19.515,92	-	19.515,92	65.503,39
			2.390.175,13			95.168,34	2.485.343,47

2025								
	1360			1362			TOTALE	
	Netto	Ritenute	Totale Mensile	Netto	Ritenute	Totale Mensile		
Gennaio	-	-	-	-	-	-	-	
Febbraio	1.932.487,23	156.849,43	2.089.336,66	14.545,91	2.258,44	16.804,35	2.106.141,01	
Marzo	1.510.533,22	107.169,56	1.617.702,78	5.397,36	473,34	5.870,70	1.623.573,48	
Aprile	750.057,82	54.341,83	804.399,65	8.077,40	924,14	9.001,54	813.401,19	
Maggio	116.795,28	5.472,17	122.267,45	1.569,82	45,08	1.614,90	123.882,35	
Giugno	901.202,07	57.046,39	958.248,46	1.469,47	22,54	1.492,01	959.740,47	
			5.591.955,00			34.783,50	5.626.738,50	
Totale dal 01/07/24 al 30/06/25			7.982.130,13				129.951,84	8.122.081,97

CAPITOLO	
1360	Avvocati, ctu, esperti, traduttori, interpreti, periti, testimoni, spese postali
1362	got, goa
IL F.D. SI OCCUPA DEI PAGAMENTI PER GLI UFFICI DI SASSARI - NUORO - TEMPIO PAUSANIA E COMUNI DEL CIRCONDARIO	
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT. SALVATORE MARINARO	

TRIBUNALE DI CAGLIARI SPESE DI GIUSTIZIA DAL 01/07/24 AL 30/06/2025

2024							
	1360			1362 (Procedura "Giudici.Net")			TOTALE
	Netto	Ritenute	Totale Mensile	Importo inserito	Ritenute	Totale Mensile	
Luglio	1.089.564,66	63.841,10	1.153.405,76	23.684,45	0,00	23.684,45	1.177.090,21
Agosto	895.241,69	48.669,57	943.911,26	7.012,88	0,00	7.012,88	950.924,14
Settembre	679.309,52	45.489,01	724.798,53	1.834,56	0,00	1.834,56	726.633,09
Ottobre	1.419.484,69	120.656,34	1.540.141,03	17.313,20	0,00	17.313,20	1.557.454,23
Novembre	422.954,51	25.030,98	447.985,49	18.153,21	0,00	18.153,21	466.138,70
Dicembre	37.408,02	2.064,44	39.472,46	14.774,48	0,00	14.774,48	54.246,94
			4.849.714,53			82.772,78	4.932.487,31

2025							
	1360			1362 (Procedura "Giudici.Net")			TOTALE
	Netto	Ritenute	Totale Mensile	Importo inserito	Ritenute	Totale Mensile	
Gennaio	0,00	0,00	0,00	8.889,12	0,00	8.889,12	8.889,12
Febbraio	847.762,64	67.672,12	915.434,76	12.951,68	0,00	12.951,68	928.386,44
Marzo	1.921.505,15	117.180,69	2.038.685,84	21.680,73	0,00	21.680,73	2.060.366,57
Aprile	1.400.150,41	99.368,42	1.499.518,83	13.060,00	0,00	13.060,00	1.512.578,83
Maggio	635.581,80	33.296,05	668.877,85	57.033,60	0,00	57.033,60	725.911,45
Giugno	799.513,03	49.603,01	849.116,04	0,00	0,00	0,00	849.116,04
			5.971.633,32		0,00	113.615,13	6.085.248,45
Totale dal 01/07/24 al 30/06/25			10.821.347,85			196.387,91	11.017.735,76

1385		
Netto	Ritenute	Totale Mensile
-	-	-

Totale dal 01/07/24 al 30/06/25 -

CAPITOLO	
1360	Avvocati, ctu, esperti, traduttori, interpreti, periti, testimoni, spese postali, ecc...
1362	Giudici onorari pagati tramite giudici net
1385	Fondo Tutela Coniuge in stato di bisogno (ex. art. 1, co 414 L. 208/2015) – Spese accreditate ai Tribunali a partire dall'anno 2018
IL F.D. SI OCCUPA DEI PAGAMENTI PER I SEGUENTI UFFICI: TRCA- GPCA	
FUNZIONARIO DELEGATO DOTT. VINCENZO AMATO	

REGIONE SARDEGNA

SPESE DI GIUSTIZIA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025

RIEPILOGO DATI DEI FF. DD. DEL DISTRETTO: CACA (DOTT.SSA ALESSIA FIOCCA) – CASS (DOTT. SALVATORE MARINARO) – TRCA (DOTT. VINCENZO AMATO)

2024							
	1360			1362			TOTALE
	Netto	Ritenute	Totale	Netto	Ritenute	Totale	
Luglio	2.408.929,33	146.451,67	2.555.381,00	86.344,54	2.361,45	88.705,99	2.644.086,99
Agosto	1.301.746,55	85.880,59	1.387.627,14	28.553,03	630,77	29.183,80	1.416.810,94
Settembre	1.527.425,76	107.529,99	1.634.955,75	13.167,12	540,96	13.708,08	1.648.663,83
Ottobre	2.756.315,43	223.659,87	2.979.975,30	49.602,86	1.519,41	51.122,27	3.031.097,57
Novembre	915.093,99	53.896,72	968.990,71	48.089,89	877,60	48.967,49	1.017.958,20
Dicembre	375.351,53	2.068,44	377.419,97	62.210,29	22,00	62.232,29	439.652,26
			9.904.349,87			293.919,92	10.198.269,79

2025							
	1360			1362			TOTALE
	Netto	Ritenute	Totale	Netto	Ritenute	Totale	
Gennaio	-	-	-	8.889,12	-	8.889,12	8.889,12
Febbraio	3.601.884,27	289.791,94	3.891.676,21	40.497,41	2.458,44	42.955,85	3.934.632,06
Marzo	4.394.447,17	293.443,00	4.687.890,17	40.048,73	485,34	40.534,07	4.728.424,24
Aprile	2.804.269,03	206.591,05	3.010.860,08	48.039,90	2.350,91	50.390,81	3.061.250,89
Maggio	752.381,73	38.768,22	791.149,95	113.380,33	4.569,08	117.949,41	909.099,36
Giugno	3.188.367,01		3.188.367,01	9.113,33	24,54	9.137,87	3.197.504,88
			15.569.943,42			269.857,13	15.839.800,55

Totale dal 01/07/24 al 30/06/25	25.474.293,29	563.777,05	26.038.070,34
---------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

1385		
Netto	Ritenute	Totale Mensile
-	-	-

Totale dal 01/07/24 al 30/06/25	-
---------------------------------	---

CAPITOLO

1360	Avvocati, ctu, esperti, traduttori, interpreti, periti, testimoni, spese postali, ecc....
1362	got, goa (tramite fattura o giudici net)
1385	Fondo Tutela Coniuge in stato di bisogno (ex. art. 1, co 414 L. 208/2015) – Spese accreditate ai Tribunali a partire dall'anno 2018

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

DATI STATISTICI dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025

N. SEDUTE	N. DELIBERE	PARERI PER PROGRESSIONE IN CARRIERA	PARERI CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI	PARERI MAGISTRATURA ONORARIA
24	256	40	9	42

ORGANICI E VACANZE DEI MAGISTRATI

NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DI CAGLIARI AL 30 GIUGNO 2025

UFFICIO		ORGANICO	VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA %
CORTE D'APPELLO	CAGLIARI	22	2	9.09
	SASSARI	13	0	0.00
TOTALE CORTI D'APPELLO		35	2	5.71
PROCURA GENERALE	CAGLIARI	7	1	14.29
	SASSARI	4	1	25.00
TOTALE PROCURE GENERALI		11	2	18.18
TRIBUNALE	CAGLIARI	63	6	9.52
	LANUSEI	6	5	83.33
	NUORO	16	4	25.00
	ORISTANO	17	5	29.41
	SASSARI	28	4	6.00
	TEMPIO PAUSANIA	15	4	26.67
TRIBUNALE PER I MINORENNI	CAGLIARI	6	0	0.00
	SASSARI	4	1	25.00
TOTALE TRIBUNALI		155	29	18.71
PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE	CAGLIARI	22	2	9.09
	LANUSEI	3	0	0.00
	NUORO	8	1	12.50
	ORISTANO	7	1	14.29
	SASSARI	10	0	0.00
	TEMPIO PAUSANIA	7	2	28.57
PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI	CAGLIARI	3	1	33.33
	SASSARI	3	1	33.33
TOTALE PROCURE		63	8	12.70
SORVEGLIANZA	CAGLIARI	7	1	14.29
	NUORO	2	0	0.00
	SASSARI	5	0	0.00
TOTALE SORVEGLIANZA		14	1	7.14
TOTALE MAGISTRATI DISTRETTO		278	42	15.11
MAGISTRATI PIANTA ORGANICA FLESSIBILE		7	7	100.00

ORGANICI E VACANZE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL 30 GIUGNO 2025

FIGURE PROFESSIONALI		CORTE APPELLO CA		CORTE APPELLO SS		TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA %
		organico	vacanze	organico	vacanze			
	Dirigente amministrativo	1	0	1	1	2	1	50
III Area	Direttore	5	0	2	0	7	0	0,00
	Funzionario contabile	5	1	2	0	7	1	14,29%
	Funzionario Giudiziario	12	0	5	0	17	0	0,00
II Area	Cancelliere	8	5	5	1	13	6	46,15
	Contabile	4	0	1	1	5	1	20,00
	Assistente informatico							
	Assistente alla vigilanza	1	1	0	0	1	1	100,00
	Assistente giudiziario	20	4	4	1	24	5	20,83%
	Operatore giudiziario	13	0	9	6	22	6	27,27%
	Conducente di automezzi	3	3	3	1	6	4	66,67
I Area	Ausiliario	7	3	6	5	13	8	61,54%
TOTALE		79	17	38	16	117	33	28,21

FIGURE PROFESSIONALI		UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI		TASSO DI SCOPERTURA %
		organico	vacanze	
III Area	Funzionario giudiziario	1	0	0,00
	TOTALE	1	0	

FIGURE PROFESSIONALI		UFFICI UNEP												TOTALE	TOTALE	TASSO DI SCOPERTURA %
		CORTE CAGLIARI		CORTE SASSARI		TRIBUNALE LANUSEI		TRIBUNALE NUORO		TRIBUNALE ORISTANO		TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA				
		O	V	O	V	O	V	O	V	O	V	O	V			
III Area	Funzionario Unep	29	4	15	0	4	2	10	7	13	4	5	2	76	19	25,00%
II Area	Ufficiale Giudiziario	21	19	9	7	3	2	6	6	5	5	3	3	47	42	89,36
	Assistente Giudiziario	25	4	10	1	2	0	7	1	7	0	4	1	55	7	12,73%
TOTALE		75	27	34	8	9	4	23	14	25	9	12	6	178	68	38,20%

FIGURE PROFESSIONALI		TRIBUNALI												TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA
		CAGLIARI		LANUSEI		NUORO		ORISTANO		SASSARI		TEMPIO PAUSANIA				
		O	V	O	V	O	V	O	V	O	V	O	V			
	Dirigente amministrativo	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100,00
III Area	Direttore	15	9	2	2	3	1	3	1	6	5	2	1	31	19	61,29
	Funzionario contabile	1	0							1	0			2	0	0,00
	Funzionario giudiziario	47	0	4	0	8	0	12	0	20	0	7	0	98	0	1,02
II Area	Cancelliere	34	5	4	2	8	2	7	4	13	10	8	3	74	26	35,14
	Contabile	1	0											1	0	0,00
	Assistente informatico															
	Assistente di vigilanza															
	Assistente giudiziario	67	0	9	0	13	1	16	0	27	2	12	3	144	6	4,17
	Operatore giudiziario	22	6	2	0	6	1	6	0	10	1	7	0	53	8	15,09
	Conducente di automezzi	7	3	2	1	6	3	2	1	5	2	2	2	24	12	50,00
I Area	Ausiliario	23	12	4	1	7	4	8	6	13	4	6	2	61	29	47,54
TOTALE		218	36	27	6	52	13	55	13	96	25	45	12	493	105	21,30

FIGURE PROFESSIONALI		MINORENNI CAGLIARI		MINORENNI SASSARI		SORVEGLIANZA CAGLIARI		SORVEGLIANZA SASSARI		SORVEGLIANZA NUORO		TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA
		O	V	O	V	O	V	O	V	O	V			
	Dirigente amministrativo	1	0									1	0	0,00 %
III Area	Direttore	1	0	1	0	2	1	2	2	1	0	7	3	42,86 %
	Funzionario contabile											0	0	0,00 %
	Funzionario giudiziario	5	0	1	0	6	0	2	0	2	1	16	1	6,25 %
II Area	Cancelliere	4	4	3	1	3	3	3	1	1	0	14	9	64,29 %
	Contabile													
	Assistente informatico													
	Assistente di vigilanza													
	Assistente giudiziario	7	2	0	0	7	0	3	0	2	1	19	3	15,00 %
	Operatore giudiziario	5	0	4	3	3	0	4	2	2	0	18	5	27,78 %
	Conducente di automezzi	2	0	2	1	2	1	2	0	1	0	9	2	22,22 %
I Area	Ausiliario	3	3	3	0	3	1	1	1	1	1	11	6	54,55 %
TOTALE		28	9	14	5	26	6	17	6	10	3	95	29	30,21 %

FIGURE PROFESSIONALI		UFFICI DEL GIUDICE DI PACE														TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA
		CAGLIARI		LANUSEI		NUORO		ORISTANO		SASSARI		TEMPIO PAUSANIA		LA MADDALENA				
		O	V	O	V	O	V	O	V	O	V	O	V	O	V			
	Dirigente amministrativo	1	1													1	1	100,00 %
III Area	Direttore	1	0							1	1					2	1	50,00%
	Funzionario contabile																	
	Funzionario giudiziario	2	0	1	0	1	0	1	0			1	1			6	1	16,67 %
II Area	Cancelliere	6	5	1	1	2	2	1	0	4	3	1	0	1	0	16	11	68,75 %
	Contabile																	
	Assistente informatico																	
	Assistente di vigilanza																	
	Assistente giudiziario	7	1	2	1	1	0	1	1	3	0					14	3	21,43 %
	Operatore giudiziario	6	5	0	0	1	0	0	0	3	1	2	1	1	0	13	7	53,85 %
	Conducente di automezzi																	
I Area	Ausiliario	5	1	1	1	2	0	2	1	2	0	1	0	1	0	14	4	28,57 %
TOTALE		28	13	5	3	7	3	5	2	13	5	5	2	3	0	66	28	42,42 %

FIGURE PROFESSIONALI		PROCURA GENERALE				PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI				TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA
		CAGLIARI		SASSARI		CAGLIARI		SASSARI				
		O	V	O	V	O	V	O	V			
	Dirigente amministrativo	1	0	1	0					2	0	0,00 %
III Area	Direttore	1	0	1	0	1	0	1	1	4	1	25,00 %
	Funzionario contabile	1	0	1	0					2	0	0,00 %
	Funzionario giudiziario	4	0	2	0	4	0	1	0	11	0	00,00 %
II Area	Cancelliere	2	0	3	1	3	1	3	0	11	2	18,18 %
	Contabile	1	0	1	0					2	0	0,00 %
	Assistente informatico	2	2	1	0					3	2	66,67 %
	Assistente di vigilanza									0	0	0,00 %
	Assistente giudiziario	7	1	3	1	3	0	1	0	14	2	14,29 %
	Operatore giudiziario	3	0	3	1	2	2	1	1	9	4	44,44 %
	Conducente di automezzi	2	2	2	2	1	1	1	0	6	5	83,33 %
I Area	Ausiliario	3	2	2	2	2	1	2	2	9	7	77,78 %
TOTALE		27	7	20	7	16	5	10	4	73	23	31,51 %

FIGURE PROFESSIONALI		PROCURE DELLA REPUBBLICA												TOTALE ORGANICO	TOTALE VACANZE	TASSO DI SCOPERTURA
		CAGLIARI		LANUSEI		NUORO		ORISTANO		SASSARI		TEMPIO PAUSANIA				
		O	V	O	V	O	V	O	V	O	V	O	V			
	Dirigente amministrativo	1	1			1	1	1	1	1	0			4	3	75,00 %
III Area	Direttore	4	1	1	0	1	1	1	0	3	0	1	1	11	3	27,27 %
	Funzionario contabile	2	0											2	0	0,00 %
	Funzionario giudiziario	16	0	2	0	6	1	5	0	7	1	3	1	39	3	7,69 %
II Area	Cancelliere	19	10	1	0	6	4	6	3	8	6	3	0	43	26	53,49 %
	Contabile	1	0											1	0	0,00 %
	Assistente informatico	2	0							2	2			4	2	0,00 %
	Assistente di vigilanza													0	0	0,00 %
	Assistente giudiziario	19	3	3	0	5	0	5	0	3	0	5	1	58	28	48,28 %
	Operatore giudiziario	20	8	2	1	12	8	6	0	13	7	5	4	23	13	56,52 %
	Conducente di automezzi	10	2	1	1	4	3	3	3	3	2	2	2	21	20	95,24 %
I Area	Ausiliario	14	10	2	1	4	3	5	4	6	1	2	1	33	20	60,61 %
TOTALE		108	35	12	3	39	21	32	11	46	19	21	10	258	99	38,37 %

